

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X Camera e 8 ^a e 10 ^a Senato) .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	16
GIUSTIZIA (II)	»	19
DIFESA (IV)	»	65
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	66
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	73
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	75
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	77
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	80
AFFARI SOCIALI (XII)	»	81
AGRICOLTURA (XIII)	»	84
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	93

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 20.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	<i>Pag.</i>	115
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA	»	116
<i>INDICE GENERALE</i>	»	117

COMMISSIONI RIUNITE

**IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati
e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
e 10^a (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente e dell'amministratore delegato di Alitalia-Compagnia aerea italiana
spa sul piano industriale della società 3

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 gennaio 2009.

**Audizione del presidente e dell'amministratore de-
legato di Alitalia-Compagnia aerea italiana spa sul
piano industriale della società.**

L'audizione si è svolta dalle 13.30 alle
14.35.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio ed interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 4

SEDE REFERENTE

Martedì 27 gennaio 2009. — Presidenza del presidente della XI Commissione Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 10.30.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2009.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta ha avuto inizio il dibattito di carattere generale sul provvedimento in titolo, che — secondo quanto convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi — procederà nel corso dell'odierna seduta e di quella già fissata per giovedì 29 gennaio. Al riguardo, invita tutti

i deputati che hanno chiesto di partecipare al dibattito ad attenersi, nei propri interventi, al rispetto di limiti temporali idonei ad assicurare la conclusione nei tempi concordati dell'esame preliminare del provvedimento medesimo.

Giuseppe BERRETTA (PD) sottolinea preliminarmente la rilevanza del provvedimento in esame, che è finalizzato alla riforma delle pubbliche amministrazioni nella prospettiva di garantire la loro efficienza e trasparenza. Si tratta di un obiettivo che è stato in passato più volte perseguito e che, nel suo cammino, ha incontrato sempre ostacoli rilevanti. Le pubbliche amministrazioni devono e possono essere riformate, anche se il provvedimento in esame muove da presupposti non pienamente condivisibili, in primo luogo perché tende a sottovalutare il ruolo dell'utenza che, quale terminale dei servizi offerti, dovrebbe ricoprire una posizione più incisiva nel processo di riforma.

Si sofferma sulla formulazione del testo che, a proprio avviso, in alcuni casi presenta aspetti non condivisibili: si riferisce, in particolare, all'articolo 3, comma 2, lettera *i*), che, tra i criteri di delega in materia di azione collettiva, prevede al

n. 2) la devoluzione del giudizio alla « giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo ».

Esprime quindi le proprie perplessità sul criterio di delega previsto all'articolo 2, comma 2, lettera h), n. 1), che prevede il rafforzamento dell'indipendenza dell'ARAN dalle organizzazioni sindacali anche attraverso la revisione dei requisiti soggettivi e delle incompatibilità dei componenti dei relativi organi, con particolare riferimento ai periodi antecedenti e successivi allo svolgimento dell'incarico, e del personale dell'Agenzia: al riguardo sottolinea come si tratti di una incompatibilità eccessiva, volta penalizzare il ruolo delle organizzazioni sindacale.

Analoghe perplessità esprime sul principio di delega volto a prevedere le sanzioni a carico del medico che concorra alla falsificazione dei documenti che attestano lo stato di malattia del dipendente: a proprio avviso si tratta di una norma volta ad individuare un responsabile che funga da « capro espiatorio » piuttosto che ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo che essa stessa si pone, vale a dire la diminuzione delle assenze per malattia.

Si sofferma quindi sull'articolo 7, che reca una norma interpretativa in materia di vicedirigenza e che, all'ultimo periodo, prevede che sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame: a proprio avviso, infatti, si tratta di una disposizione del tutto superflua, in quanto reca un principio giuridico ampiamente consolidato.

Esprime quindi le proprie perplessità per come il provvedimento definisce il rapporto tra fonte legislativa e contratto collettivo, osservando in proposito la presenza di aspetti contraddittori. Il provvedimento, in sostanza, più che perseguire un intento reale di riforma, sembra in realtà volto a mettere in difficoltà l'azione delle pubbliche amministrazioni, come dimostra ad esempio la norma che estende con effetti immediati l'applicazione dell'azione collettiva al settore pubblico.

Giuliano CAZZOLA (PdL) osserva preliminarmente che il provvedimento in esame rappresenta un punto d'arrivo nel processo di riforma delle pubbliche amministrazioni, assumendo un significato particolare per una serie di ragioni. Si riferisce all'ampiezza della materia regolata, che mette al riparo il Governo dalla critica di voler procedere solo attraverso *spot* mediatici; alla portata fortemente innovativa delle norme di delega, nonché alla considerazione che a determinare l'impianto delle disposizioni modificate al Senato vi è stato un importante contributo da parte dell'opposizione. Si riferisce all'atteggiamento collaborativo e fattivo del gruppo del Partito democratico, riscontrabile negli interventi dei senatori Ichino, Passoni, Nerozzi e Treu, nonché al voto conclusivo di astensione, preceduto dal voto favorevole sugli importanti articoli 1, 2, 3 e 4. Sottolinea inoltre la valutazione complessiva sul provvedimento in esame svolta dal senatore Ichino che, se da un lato non ha mancato di sottolineare i suoi aspetti meno convincenti, dall'altro ha evidenziato che, al di là dei suoi difetti, i principi innovativi in esso contenuti possono segnare una svolta importante non solo nell'ordinamento delle pubbliche amministrazioni, ma anche nel loro concreto funzionamento.

Si tratta, a suo avviso, di una premessa necessaria a giustificare come, per la maggioranza, il testo approvato dal Senato rappresenti una sorta di « linea del Piave », che va difesa nella convinzione di tutelare così un pezzo di riformismo condiviso.

Si sofferma quindi sul complesso del provvedimento, che si caratterizza per la sua finalità di voler mutare il rapporto tra le fonti del diritto, ossia tra la legge ed il contratto collettivo in tema di pubblico impiego, dando corso ad un ampio processo di rilegificazione della materia.

Al riguardo, ritiene che si tratti di una scelta giusta, fondata su di una seria riflessione circa i fallimenti delle riforme degli anni novanta, quando, a partire dal 1993, si è esteso quasi interamente il diritto del lavoro privato al rapporto di impiego pubblico. Con quella scelta di

fondo si era ritenuto di poter restituire efficienza all'azione della pubblica amministrazione: il risultato raggiunto fu invece quello di sommare i difetti dei due sistemi perché, come evidenziato anche dal senatore Ichino, non si è tenuto adeguatamente conto del fatto che nel settore pubblico manca per lo più lo stimolo forte che muove il dirigente privato, vale a dire la concorrenza tra operatori diversi, a sua volta stimolata dalle dinamiche del mercato.

In proposito, osserva che in questo modo si è disseminato il settore del lavoro pubblico di istituti retributivi e contrattuali di natura privatistica che però non hanno attecchito, ma che hanno prodotto l'effetto deteriore di una *governance* spuria e consociativa, sostanzialmente vincolata ad invasive prassi sindacali, che ha frenato ogni cambiamento. Analoghe riflessioni possono essere svolte con riferimento all'ARAN, dove non è in questione il diritto all'iscrizione al sindacato ma la presenza diretta del sindacato, attraverso le sue indicazioni. La ridefinizione dei campi propri della legge e di quelli propri del contratto vuole dunque ripristinare quella trasparenza di ruoli e funzioni che appare indispensabile per raggiungere gli obiettivi che si pone il provvedimento in esame. Sottolinea, in proposito, la ridefinizione del profilo della dirigenza, a cui vengono riconosciuti, con la forza della legge, poteri effettivi nel governo del personale e, in primo luogo, l'esercizio del potere disciplinare.

Fa quindi presente che saranno i decreti delegati a definire in concreto gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati da un lato alla contrattazione collettiva, dall'altro alla legge. In proposito evidenzia come, rispetto alla stesura iniziale del progetto di legge, il Senato ha riservato ampi ambiti a favore della contrattazione collettiva: la lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 2 prevede, infatti, che è riservata alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro.

In qualità di relatore del disegno di legge C. 1441-*quater*, ricorda che una norma introdotta in quella sede sulla territorializzazione dei concorsi pubblici è stata apprezzata al punto di trovare spazio come regola generale nella delega.

Si sofferma quindi su un punto a cui attribuisce particolare rilevanza, vale a dire il comma 3 dell'articolo 5 del provvedimento in esame. In particolare si riferisce al fatto che il Senato ha voluto novellare il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, laddove consente alle pubbliche amministrazioni di collocare in quiescenza d'ufficio i dipendenti, previo preavviso di sei mesi, al raggiungimento di quaranta anni di servizio. Alle categorie escluse dall'operatività della norma, ossia magistrati e professori universitari, il Senato ha voluto aggiungere i « primari ospedalieri », una qualifica peraltro superata. Si tratta di una disposizione a proprio avviso non condivisibile sotto diversi punti di vista, anche perché sta creando molti problemi alle stesse amministrazioni. A titolo di esempio fa presente che il commissario straordinario dell'INPDAP ha lamentato un'impennata della spesa pensionistica.

Si riserva pertanto di presentare emendamenti per modificare la disposizione in questione. Essi saranno volti, per un verso, a precisare che i quaranta anni di contribuzione devono essere effettivi, computando anche i periodi di riscatto e di contribuzione figurativa; per un altro verso saranno volti a riconoscere comunque al lavoratore che ne faccia richiesta di arrivare all'età legale di pensionamento; infine, in ragione della indubbia esigenza di ridurre l'entità del personale pubblico in alcuni settori, quale ad esempio la scuola, tali emendamenti saranno volti a limitare l'efficacia della norma agli anni 2009, 2010 e 2011.

Linda LANZILLOTTA (PD) osserva preliminarmente che il provvedimento in esame si pone l'obiettivo di riformare il comparto delle pubbliche amministrazioni seguendo, almeno nelle intenzioni, la linea

tracciata dalle precedenti iniziative di riforma. Per questa ragione ritiene necessario muovere l'esame su di esso tenendo in primaria considerazione i punti che in passato si sono dimostrati maggiormente problematici. Si riferisce in primo luogo al processo negoziale derivante dalla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego tra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali nonché, in secondo luogo, alla questione della retribuzione della dirigenza collegata al raggiungimento degli obiettivi.

Per quanto riguarda il primo punto, ritiene che i limiti che sono emersi dallo svolgimento dei negoziati devono essere attribuiti non solo al ruolo svolto dalle organizzazioni sindacali, ma anche e soprattutto alla debolezza della parte pubblica nelle vesti di datore di lavoro: si tratta di un punto sul quale il provvedimento in esame non sembra contenere misure idonee.

Esprime quindi le proprie perplessità sull'affermazione del deputato Cazzola, secondo il quale il provvedimento in esame sarebbe volto, tra l'altro, a dare corso ad un ampio processo di rilegificazione della materia già devoluta alla contrattazione collettiva: se così fosse, in considerazione delle competenze legislative attribuite dalla Costituzione alla legge regionale, l'applicazione del provvedimento in esame sarebbe limitata ai soli dipendenti statali, e non anche a quelli degli organi territoriali e locali, per i quali sarebbe appunto competente la legge regionale. Trattandosi di una questione controversa, che potrebbe dare luogo ad una problematica interpretazione sotto il profilo della sua costituzionalità, ritiene che sarebbe preferibile una riformulazione del testo finalizzata ad assicurare l'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Si sofferma quindi sul comma 5 dell'articolo 1, che stabilisce che le disposizioni del provvedimento in esame si applicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che risultino incompatibili con la specificità del relativo ordinamento. Si tratta di una norma non condivisibile e che andrebbe eliminata dal testo in quanto

prevede una previa verifica da parte dell'interprete sulla compatibilità della disciplina con l'ordinamento di riferimento.

Passa poi ad esaminare il secondo punto critico, rappresentato dalla difficoltà di definire gli obiettivi da raggiungere ed il relativo sistema di valutazione, a cui è ricollegata la retribuzione dei dirigenti. Al riguardo osserva che la mancanza di una effettiva valutazione sul raggiungimento degli obiettivi ha prodotto direttamente una lievitazione delle retribuzioni non agganciata ad una reale valutazione sui risultati conseguiti, quando invece sarebbe opportuno istituire un'apposita struttura tecnica ed indipendente che svolga tale valutazione. Proprio il tema della valutazione delle strutture e del personale, disciplinato dall'articolo 3, presenta evidenti punti di criticità. La relativa delega, oltre ad essere formulata in termini generici, prevede infatti l'istituzione di un organismo centrale finalizzato alla valutazione, che agisce in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato, che è il soggetto che più di tutti ha cercato di pregiudicare le attività di valutazione del settore pubblico in termini di efficacia e produttività dell'azione amministrativa. Si tratta di una norma che comunque, nel corso dell'esame presso il Senato, è stata radicalmente migliorata rispetto al testo originario del Governo, soprattutto grazie all'impegno del gruppo del Partito democratico.

Si sofferma dunque sul tema dell'azione collettiva, come disciplinato dal provvedimento in esame, che non individua compiutamente il soggetto tenuto a risarcire il danno causato, correndo il rischio di indurre il dipendente pubblico ad evitare l'assunzione di responsabilità, spostando il momento decisionale sempre più a livello politico.

Esprime quindi le proprie perplessità sul comma 1 dell'articolo 5, che sembra volto ad agevolare la nomina dei soli dirigenti in grado di assicurare l'attuazione dell'indirizzo politico del Governo, così come sul comma 3 dell'articolo 5, sul quale il deputato Cazzola ha già evidenziato la propria contrarietà.

Si sofferma inoltre sull'articolo 9, che attribuisce funzioni di estrema rilevanza alla Corte dei conti senza però tenere conto dei risultati dell'applicazione del comma 168 e seguenti dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Auspica infine che il provvedimento in esame possa essere oggetto di un approfondito esame da parte di questo ramo del Parlamento e che il relativo testo possa di conseguenza essere emendato nella prospettiva di recare ad esso gli opportuni miglioramenti.

Marialuisa GNECCHI (PD), con riferimento alle considerazioni precedentemente espresse dal deputato Cazzola in ordine all'opportunità di avviare un processo di rilegificazione nel campo del rapporto del pubblico impiego, fa notare che già dal 1992 è iniziato un percorso normativo teso a modificare lo *status* particolare a cui è stato soggetto il pubblico dipendente per molto tempo. Rileva pertanto che la sostanziale privatizzazione del pubblico impiego realizzata dal legislatore nel 1993 – oggi considerata fallimentare da alcuni esponenti politici – si è inserita nel contesto specifico di un'evoluzione storica della pubblica amministrazione, caratterizzata dalla progressiva abolizione di alcuni privilegi, di cui il pubblico dipendente effettivamente beneficiava. Sottolinea, a tale riguardo, la portata innovatrice di talune riforme introdotte negli anni successivi al 1993, che, pur avendo avuto come obiettivo primario l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione, hanno tenuto conto del fondamentale ruolo svolto dai lavoratori pubblici, che ritiene offrano un servizio essenziale ai cittadini, da valorizzare piuttosto che da denigrare.

In proposito, giudica meramente propagandistico l'approccio con il quale il Ministro Brunetta ha inteso affrontare la questione dell'ammodernamento della pubblica amministrazione, volto a fornire all'opinione pubblica un'immagine distorta del pubblico impiego, che, secondo la sua ricostruzione, sarebbe composto per lo più

da « fannulloni ». Sottolineata l'importanza del ruolo svolto da numerosi operatori del settore pubblico al servizio della cittadinanza e delle persone più svantaggiate, ricorda gli importanti interventi legislativi realizzati grazie al contributo offerto da esponenti politici e tecnici come Bassanini e D'Antona, che hanno consentito di responsabilizzare i dipendenti e i dirigenti pubblici, introducendo, ad esempio, il principio della distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa.

Pur ritenendo condivisibile in linea di principio l'esigenza di procedere ad una razionalizzazione della pubblica amministrazione, in nome del principio del suo buon andamento e dell'efficienza della sua azione, ritiene pertanto essenziale valorizzare la professionalità del personale pubblico, attraverso l'introduzione di corretti sistemi di valutazione e di adeguati strumenti finalizzati all'incentivazione della qualità del lavoro, che sappiano adeguatamente motivare la dirigenza – senza punirla in maniera pregiudiziale – facendo maggiormente affidamento sul grande senso del dovere largamente diffuso tra gli operatori pubblici. Richiamata la necessità di correggere le distorsioni del processo di convergenza tra rapporto di lavoro pubblico e privato, che comunque ritiene necessario per una piena valorizzazione del merito e per un uguale riconoscimento dei diritti, fa presente, quindi, che il dipendente pubblico è chiamato oggi ad assolvere ad un compito più delicato e peculiare al servizio della cittadinanza, in ragione del quale, nell'ambito della normale contrattazione privata, sarebbe opportuno prevedere specifiche modalità di intervento che tenessero conto della particolarità del rapporto di lavoro.

Amalia SCHIRRU (PD), dopo aver premesso di condividere la *ratio* del provvedimento in esame, che mira ad avviare un processo di ammodernamento della pubblica amministrazione nel segno dell'incremento della produttività e della valorizzazione del merito, esprime tuttavia insoddisfazione per il metodo con cui l'Esecutivo ha inteso raggiungere tali

obiettivi e per gli strumenti che ha ritenuto di mettere in campo. A tale riguardo, pur accogliendo favorevolmente le modifiche al testo introdotte al Senato grazie al contributo dell'opposizione, ritiene inadeguata la presentazione di un disegno di legge di delegazione per disciplinare aspetti del pubblico impiego, di per sé già regolamentati da provvedimenti legislativi vigenti, che richiederebbero piuttosto una costante applicazione ed aggiustamenti da apportare in via amministrativa. Ritiene dunque che il legislatore, nel riformare la pubblica amministrazione, debba evitare un approccio ideologico fondato sull'assunto iniziale di un problema da risolvere ed un peso da sopportare, tentando piuttosto di valorizzare il bagaglio di conoscenze e di buone pratiche già presente nel comparto pubblico.

Ritiene che il condivisibile obiettivo del rafforzamento della figura del datore di lavoro e della semplificazione delle procedure della contrattazione possa essere conseguito, anziché attraverso la previsione legislativa di sanzioni disciplinari più severe o il ridimensionamento dell'ARAN, mediante l'applicazione degli strumenti normativi già esistenti messi a disposizione dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalla contrattazione collettiva (tesi a responsabilizzare la classe dirigente) ovvero con la definizione più puntuale dei procedimenti contrattuali, che prevedano un maggior coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

In relazione al citato riordino dell'ARAN, sul quale non esprime una aprioristica contrarietà, giudica inopportuno e inutilmente dispendioso prevedere la costituzione di un organismo centrale che abbia il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, considerata la natura complessa ed articolata dell'organizzazione amministrativa, che varia considerevolmente a seconda del livello di governo su cui si viene ad incidere: si rischierebbe, infatti, di sprecare inutilmente risorse per dar vita ad un nuovo soggetto istituzionale che non sarebbe in grado di operare concretamente.

Nel richiamare gli interventi normativi predisposti dai precedenti Governi al fine di rendere più efficace, snella e trasparente l'azione della pubblica amministrazione — tra cui torna a citare il decreto legislativo n. 165 — che ritiene abbiano affrontato più seriamente questioni rilevanti, in tema di contabilità e formazione dei bilanci dell'amministrazione pubblica, di separazione tra attività di indirizzo politico e responsabilità amministrativa, di ottimizzazione della produttività del lavoro, in attuazione di precisi principi costituzionali, ritiene che l'obiettivo della valorizzazione del merito e l'incremento del grado di efficienza dell'azione pubblica possano essere perseguiti più facilmente ricorrendo all'introduzione nel territorio di adeguati sistemi di valutazione e modelli di organizzazione predisposti in collaborazione con i soggetti istituzionali interessati, quali regioni, province e comuni.

Dopo aver auspicato una riforma dell'amministrazione pubblica che la renda davvero più vicina alla popolazione, ritiene che una effettiva trasparenza dell'amministrazione stessa non possa non passare attraverso la predisposizione di adeguati strumenti informatici, che rendano facilmente consultabili i dati che riguardano la sua organizzazione. Fa notare, inoltre, come tali ambiziosi progetti di riforma richiedano il giusto stanziamento di risorse economiche ed umane, in considerazione anche del fatto che, allo stato, l'attività di ordinaria amministrazione degli uffici pubblici è garantita solo attraverso il contributo prezioso e indispensabile del personale precario.

Infine, esprime perplessità sull'articolo 6 del provvedimento in esame, laddove, alla lettera d), prevede meccanismi rigorosi per l'esercizio dei controlli medici durante il periodo di assenza per malattia del dipendente. Giudica tale disposizione sintomatica dello spirito che anima il Governo nella sua attività riformatrice, il quale mira a fornire della pubblica amministrazione un quadro desolante di inefficienza, al fine di alimentare un clima di sospetto nei confronti del pubblico impiego e di giustificare successivamente l'at-

tuazione di un progetto di accentramento delle funzioni. Al riguardo, ritiene che sia sufficiente fare ricorso agli strumenti di ispezione medica attualmente disponibili, rafforzando il ruolo della medicina fiscale delle ASL e prevedendo eventualmente anche l'istituzione di un servizio specifico di medicina legale presso l'INPS, cui demandare l'esercizio delle attività di controllo.

In conclusione, ritiene che, affinché si possano produrre effetti concreti sui cittadini e le imprese, sia necessario più tempo, oltre che una verifica puntuale dei bisogni complessivi della pubblica amministrazione.

Aldo DI BIAGIO (PdL), dopo aver dichiarato di condividere l'impianto complessivo del provvedimento in esame, esprimendo altresì apprezzamento per le modifiche al testo apportate al Senato, ritiene di doversi brevemente soffermare su alcune disposizioni recate dall'articolo 3, che ritiene possa anche essere suscettibile di proposte di modifica in sede di esame in Commissione. Giudicato favorevolmente il contenuto complessivo di tale articolo, nella parte in cui introduce una reale valutazione di gestione e controllo delle attività della pubblica amministrazione, precisa peraltro che i sistemi di valutazione e controllo sono già disciplinati dal decreto legislativo n. 286 del 1999. Fa notare, inoltre, che l'applicazione di tale norma consentirebbe di spostare la retribuzione del dipendente pubblico da quella tabellare, prevista dal contratto collettivo nazionale, a quella premiale, prevista nel contratto collettivo integrativo.

Evidenzia, poi, il costo eccessivamente elevato dell'istituzione del nuovo organismo centrale previsto dal comma 2, lettera f), del citato articolo, così come emerge chiaramente anche dal successivo comma 3, sottolineando come per finanziare una simile struttura sarebbe sufficiente uno stanziamento ben inferiore, che consentirebbe inoltre il ripristino delle vicedirigenza con copertura finanziaria già esistente.

Donella MATTESINI (PD), riferendosi all'intervento del deputato Cazzola, il quale ha dichiarato che la sua parte politica considera il testo approvato dal Senato come una « linea del Piave » da difendere ad ogni costo, invita la maggioranza a un atteggiamento diverso, ricordando che il testo elaborato dal Senato è notevolmente migliore rispetto a quello inizialmente presentato dal ministro Brunetta e ciò anche grazie al clima di dialogo instauratosi al Senato, che ha permesso un effettivo confronto sul merito tra maggioranza ed opposizioni. Esprime quindi l'auspicio che un clima del genere possa instaurarsi anche alla Camera in modo che si possa intervenire su un testo che può essere senza dubbio migliorato.

A suo avviso, è infatti sbagliato focalizzare l'attenzione sui dipendenti pubblici sia nel senso di considerarli, quando sono fannulloni, gli unici responsabili delle inefficienze della pubblica amministrazione, sia nel senso di ritenerli, quando sono efficienti e responsabili, il principale veicolo su cui puntare per migliorare i servizi. Occorre tenere conto di altre cause dell'inefficienza delle pubbliche amministrazioni, quali la carenza di risorse umane e finanziarie e la lacunosità o contraddittorietà delle direttive provenienti dalla politica. L'efficienza delle pubbliche amministrazioni dipende infatti certamente dalla qualità e quantità del lavoro dei dipendenti, ma anche da fattori che il disegno di legge in esame non prende minimamente in considerazione, come la chiarezza e semplicità del quadro normativo e procedurale di riferimento, la chiarezza e univocità delle direttive politiche e l'unitarietà dell'imputazione di competenze e responsabilità. Da un sistema, come quello italiano, in cui, per ogni settore amministrativo, si sono stratificate norme su norme e le competenze si frammentano tra autorità diverse e su diversi livelli di governo, non ci si può aspettare l'efficienza. La confusione organizzativa non produce infatti mai efficienza. Proporrà quindi di introdurre tra gli obiettivi della delega legislativa di cui all'articolo 1

anche quello della semplificazione della normativa e delle procedure di riferimento per ciascun settore.

Occorre inoltre riconoscere – a suo avviso – le responsabilità della classe politica, che spesso non assicura alle amministrazioni pubbliche risorse certe nel tempo o sufficienti nell'ammontare oppure non dà direttive certe e univoche, scaricando quindi sulla dirigenza responsabilità che invece sono solo sue. È inoltre sbagliato, a suo parere, pensare alla pubblica amministrazione come a un tutt'uno. La pubblica amministrazione è infatti articolata in ambiti e settori diversi per compiti, finalità, caratteristiche.

Quanto, infine, alla *class action*, sottolinea la necessità di stabilire chiaramente chi debba pagare in caso di soccombenza della pubblica amministrazione, cercando di evitare che i dirigenti pubblici si trovino costretti ad operare non nei termini più vantaggiosi per i cittadini o per la pubblica amministrazione ma più prudenti rispetto al rischio di dover rispondere di persona per un danno.

In conclusione rileva che, se la maggioranza ed il Governo hanno davvero a cuore una riforma efficace del pubblico impiego, bisognerà che accettino di porsi nella prospettiva dell'ascolto e del dialogo e che si mostrino disponibili ad acquisire il punto di vista delle rappresentanze sindacali del pubblico impiego, anche perché una riforma senza condivisione è destinata a non avere attuazione.

Simone BALDELLI (Pdl) ritiene che il disegno di legge all'esame delle Commissioni rappresenti una vera e propria « rivoluzione copernicana », la cui portata non può sfuggire a quanti si occupano delle questioni del pubblico impiego ormai da anni. Il provvedimento muove dal presupposto che la dirigenza sia non la causa delle disfunzioni della pubblica amministrazione – come alcuni sostengono – ma il potenziale rimedio ad esse e che debba pertanto essere valorizzata attraverso l'attribuzione di effettivi poteri e la previsione di meccanismi di valutazione e di premio. Si tratta di un'ottica totalmente innovativa

rispetto al tradizionale assunto, che costituisce parte di una mentalità largamente diffusa, secondo cui non è da sperare di poter un giorno arrivare a premiare il merito e l'efficienza e a punire, al limite anche con il licenziamento, l'inerzia. Il provvedimento in esame rappresenta per l'appunto una rivoluzione e per questo ha ottenuto al Senato l'appoggio e la collaborazione dell'opposizione e ha riscosso il consenso di diversi politici di entrambi gli schieramenti che alle materie del pubblico impiego hanno dedicato anni di studio.

Sottolinea, come parte della richiamata rivoluzione, l'introduzione del principio per cui l'accesso nella pubblica amministrazione debba avvenire sempre per concorso. È un principio costituzionale, ma che di fatto oggi conosce molte deroghe e la cui applicazione deve invece divenire strutturale. Parimenti importante è, a suo giudizio, il principio della verifica sistematica della compatibilità dei contenuti delle contrattazioni collettive con le disponibilità di bilancio. In definitiva, ritiene che si tratti di un'occasione per realizzare quella riforma importante sulla quale nella XI Commissione si è spesso dibattuto e che lo stesso ministro Nicolais nella precedente legislatura, pur credendo fermamente in molti dei principi citati, non ha avuto il coraggio di portare a compimento.

Mario TASSONE (Udc) ricorda che di riforma della pubblica amministrazione si parla da sempre. In anni lontani fu costituito un vero e proprio Ministero per la riforma della pubblica amministrazione, poiché però alla riforma della pubblica amministrazione non si arrivava, il Ministero cambiò ad un certo punto denominazione per assumere quella di Ministero per l'organizzazione della pubblica amministrazione. Ciò premesso, ricorda che al Senato il suo gruppo ha dato un contributo per il miglioramento del testo in esame, astenendosi però dalla votazione finale nella convinzione che il testo possa essere ancora migliorato e arricchito. In passato si è creduto che la devoluzione alla contrattazione di ambiti del rapporto

di lavoro pubblico potesse essere la soluzione ai problemi della pubblica amministrazione, ma così non è stato. Si è poi pensato che la pubblica amministrazione potesse essere organizzata sul modello aziendale e gestita da dirigenti con caratteristiche di manager, ma i risultati sono stati parimenti deludenti. Si è poi voluto sottolineare la separazione tra politica e amministrazione per evitare la commistione di responsabilità e di ruoli, ma di fatto il confine è risultato labile e incerto. Lo *spoil system*, poi, ha di fatto confinato la dirigenza in un ruolo di consulenza tecnica, mortificando professionalità e intelligenze. Non bisogna poi dimenticare che le pubbliche amministrazioni sono diverse le une dalle altre e che sono diverse da territorio a territorio: basti pensare alla differenza di trattamento economico tra un dipendente pubblico di una regione a statuto speciale ed uno di una regione a statuto ordinario. Concorda, comunque, sul fatto che al dirigente devono essere attribuiti poteri sanzionatori, in quanto, in assenza di essi, l'amministrazione incorre in vuoti, paralisi, lacune.

In conclusione, chiarisce che il suo gruppo, pur avendo tenuto al Senato una posizione equilibrata, non è soddisfatto dal testo approvato, che ritiene inadeguato e non all'altezza degli annunci che l'hanno preceduto. Auspica pertanto che non siano fondate le voci secondo le quali il Governo non intenderebbe consentire modifiche al provvedimento da parte della Camera.

Oriano GIOVANELLI (PD) rileva preliminarmente che il suo gruppo è di certo interessato all'apertura di una stagione di riflessione e di azione riformista sul tema della pubblica amministrazione, ma è — al contempo — fortemente scontento di come sinora tale tema è stato trattato dal Governo, con iniziative che hanno mirato ad agitare, piuttosto che affrontare, le problematiche del pubblico impiego. In tal senso, nella consapevolezza della funzione democratica che — all'interno dell'ordinamento — assumono le garanzie dei diritti, giudica inaccettabile l'attuale « clima di speculazione » creatosi attorno alla pub-

blica amministrazione, che appare basato su facili iniziative finalizzate a costruire una precisa immagine mediatica, anziché a promuovere un vero intervento di riforma. Per tali ragioni, preannuncia la disponibilità a lavorare sul provvedimento in esame se si riuscirà ad intravedere una svolta e non si perseguiranno « secondi scopi », paventando tuttavia il rischio che la maggioranza possa essere tentata dalla sostanziale « blindatura » del testo approvato dal Senato, che il suo gruppo riterrrebbe un fatto gravemente lesivo delle stesse prerogative della Camera dei deputati.

Sotto questo profilo, si riferisce con preoccupazione all'intervento svolto in precedenza dal deputato Cazzola, che ha parlato in termini positivi della rilegificazione del rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione, lamentando il presunto fallimento della riforma legislativa approvata negli anni '90, la quale aveva inteso favorire una progressiva privatizzazione del rapporto di impiego pubblico. Sostiene, al riguardo, che tale posizione contrasta non soltanto con alcune parti del testo del provvedimento oggi all'esame delle Commissioni riunite, ma anche con gli orientamenti espressi dal Ministro Brunetta nella sua audizione sulle linee programmatiche di inizio legislatura: ricorda, infatti, che in quella sede il Ministro richiamò l'esigenza di recuperare lo spirito dello sforzo riformatore degli anni '90, di promuovere la riqualificazione del ruolo del datore di lavoro pubblico, di affrontare un vero e proprio progetto industriale per la pubblica amministrazione. Nel rilevare che tali orientamenti — pur estremamente generici e, in parte, suscettibili di generare confusione — affrontavano comunque questioni condivisibili, osserva che gli interventi da realizzare per rispondere a tali questioni possono consistere in una azione di manutenzione normativa della disciplina esistente, non essendo in alcun modo necessario ripartire *ex novo* con la completa e totale riscrittura della legislazione vigente.

Mette in evidenza, quindi, che il Ministro non ha avuto il coraggio di procedere

lungo le linee indicate nella richiamata audizione, privilegiando l'adozione di una posizione di facile consenso politico – aggravata dal rifiuto di avviare un serio confronto con i sindacati – rispetto al recupero di un principio di privatizzazione del rapporto di lavoro come punto di partenza per una riforma condivisa: poiché, a suo avviso, le riforme non si possono fare contro qualcuno, occorre ora interrompere l'opera di « demonizzazione » delle organizzazioni sindacali posta in essere sin dall'inizio della legislatura e lavorare con coerenza per ribaltare quel processo di rilegificazione della disciplina del rapporto di lavoro intrapreso con il provvedimento in esame.

Segnala, altresì, che – se si vuole realmente perseguire la continuità con le riforme degli anni '90 – bisogna insistere sul principio dell'autonomia della dirigenza, in modo che essa mantenga una sfera di responsabilità gestionale rispetto all'indirizzo politico: si tratta, in sostanza, di scegliere tra un modello che intende valorizzare le esperienze positive e diffonderle nell'ambito di tutte le amministrazioni pubbliche ed un modello che indulge alla tentazione di riportare la dirigenza integralmente sotto il dominio della politica.

Quanto all'introduzione dei piani industriali nella pubblica amministrazione, che rappresenta una finalità dichiarata del disegno di legge in titolo, ritiene che vi sia l'esigenza di indicare con chiarezza un

luogo in cui si danno alla dirigenza obiettivi coerenti e seri, anche per misurare efficacemente la capacità di porre in essere le buone pratiche amministrative. Al contrario, paventa il rischio che il modello di progetto industriale al quale si mira sia soltanto un modello di natura burocratica e ripetitiva, mentre non si può prescindere – a suo giudizio – da un confronto costruttivo con la dirigenza e con le stesse organizzazioni sindacali, che sia in grado di avviare un percorso che – nell'ispirarsi agli esempi migliori di valutazione pubblica esistenti nell'ordinamento – rafforzi i principi di programmazione, riorganizzazione e trasparenza, implementando le sfere di autonomia e responsabilità della dirigenza stessa.

Si sofferma, infine, sulle disposizioni relative alla Corte dei conti, contenute nell'articolo 9, auspicando che tale articolo sia espunto dal testo, non soltanto perché formulato in modo complicato e contorto, ma anche perché esso si muove, di fatto, in una direzione opposta a quella di un rafforzamento del sistema dei controlli interni alla pubblica amministrazione e, in ultima analisi, in senso antitetico rispetto alla stessa semplificazione procedurale e normativa.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

COMMISSIONI RIUNITE

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e VI (Finanze)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 27 gennaio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.50 alle 13.05.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi, in merito al « Libro Verde sul futuro del modello sociale » (<i>Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	15
---	----

AUDIZIONI

Martedì 27 gennaio 2009. — Presidenza del presidente della XI Commissione Stefano SAGLIA. — Intervengono il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi, e il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 13.05.

Audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi, in merito al « Libro Verde sul futuro del modello sociale ».

(Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta sarà assicurata, oltre che mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul

canale satellitare della Camera dei deputati.

Ricorda quindi che, nella seduta del 12 novembre 2008, il ministro Sacconi ha svolto una relazione e sono intervenuti alcuni deputati.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Giuliano CAZZOLA (Pdl), Anna Margherita MIOTTO (PD), Teresio DELFINO (UdC), Lucia CODURELLI (PD), Donella MATTESINI (PD), Massimiliano FEDRIGA (LNP), Marialuisa GNECCHI (PD) e Michele SCANDROGLIO (Pdl).

Il ministro Maurizio SACCONI, replicando, fornisce alcune precisazioni.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ringrazia il ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota e C. 2006 Paroli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18

COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province. C. 1221 cost. Lanzillotta	18
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
---	----

COMITATO DEI NOVE:

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa. Emendamenti C. 2044-A Governo	18
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 27 gennaio 2009 — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 12.45.

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 21 gennaio 2009.

Sergio PIZZOLANTE (PdL), dopo aver ricordato di essere il primo firmatario della proposta di legge C. 63, sottolinea che l'iniziativa dei comuni dell'alta Val-

marecchia è volta a passare da una regione a statuto ordinario ad un'altra regione a statuto ordinario ed è quindi diversa da analoghe iniziative che tendono all'aggregazione a regioni a statuto speciale. Ricorda inoltre che in tutti i comuni interessati le popolazioni si sono pronunciate, con maggioranze inequivocabili, a favore dello spostamento e che anche quanti, a livello di rappresentanza politica, erano inizialmente contrari hanno rivisto oggi la propria posizione e si impegnano a favore dello spostamento per rispetto agli esiti referendari. È poi da dire che l'iniziativa ha trovato la piena accoglienza della regione e della provincia destinatarie dell'aggregazione, a differenza di quanto accaduto in altri casi, riscuotendo il consenso unanime dei partiti nei rispettivi consigli, oltre che di tutti i parlamentari eletti nei territori interessati dall'aggregazione, a qualunque partito appartenenti. La stessa rappresentanza del Partito democratico nei comuni interessati ha mu-

tato la posizione iniziale e oggi critica chi nella I Commissione si oppone al distacco.

Ciò premesso, ricorda che la Valmarecchia è storicamente una regione unitaria, ancorché oggi divisa amministrativamente tra un'alta Valmarecchia appartenente alle Marche e una bassa Valmarecchia appartenente all'Emilia Romagna. La riunificazione delle due parti della Valle rappresenterebbe quindi un ritorno alle origini oltre che il riconoscimento di un sentimento di appartenenza identitaria assai vivo nelle popolazioni interessate, le quali si considerano un'unica comunità e si ritengono tutte romagnole e riminesi.

Aggiunge che il referendum si è svolto ormai due anni fa. Occorre quindi accelerare l'iter della legge perché i comuni dell'alta Valmarecchia si trovano oggi in uno stato di quasi abbandono da parte della provincia di Pesaro-Urbino, la quale, avendo forse preso coscienza della ineluttabilità del distacco, sta investendo in essi poco o nulla, mentre la provincia di Rimini non è ancora competente sul territorio. In conclusione, esprime l'avviso che approvare la legge per l'aggregazione alla provincia di Rimini dei comuni dell'alta Valmarecchia sia un fatto di democrazia nei confronti dei cittadini che lo chiedono a gran voce.

Elisa MARCHIONI (PD), nell'associarsi alle considerazioni del deputato Pizzolante, sottolinea che la sua posizione è condivisa dal gruppo del Partito democratico costituito nel Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, il quale è unanimemente favorevole all'aggregazione dei comuni dell'alta Valmarecchia alla provincia di Rimini.

Ciò premesso, ritiene che almeno tre siano le ragioni per le quali il Parlamento dovrebbe disporre il distacco-aggregazione dei comuni in questione: la prima è che i territori della bassa e dell'alta Valmarecchia costituiscono oggettivamente un'unità storica, linguistica e geomorfologica: le comunità che vi abitano parlano infatti lo stesso dialetto, condividono la stessa storia e, a causa della conformazione del territorio, utilizzano le stesse infrastrutture,

nel senso che agli abitanti dell'alta Valmarecchia riesce più comodo ricorrere agli ospedali o alle scuole della provincia di Rimini che a quelle della provincia di Pesaro-Urbino. La seconda ragione è che la richiesta non comporta conseguenze per le finanze pubbliche e non è motivata da ragioni di interesse fiscale, non tendendo il distacco verso una regione a statuto speciale. La terza ragione è che sul passaggio si registra il consenso unanime dei territori di destinazione: non solo l'Emilia Romagna, ma anche la provincia di Rimini, il che rende senz'altro semplice attuare lo spostamento.

Per queste ragioni, ritiene che sussistano tutte le condizioni perché il Parlamento proceda al più presto all'approvazione del provvedimento in esame.

Gianluca PINI (LNP) sottolinea che a favore dello spostamento sono tutte le parti politiche dei territori interessati, e questo alla luce dell'incontrovertibile esito del referendum svoltosi due anni fa. Ringrazia pertanto il presidente Bruno per la sollecitudine con cui ha inserito il provvedimento all'ordine del giorno della Commissione e sottolinea che sussiste un'urgenza di approvare tale provvedimento in ragione del fatto che la provincia di Pesaro-Urbino sta tenendo, nei confronti dei comuni dell'alta Valmarecchia, un atteggiamento che sarebbe eufemistico definire ostruzionistico. La provincia ha infatti di fatto abbandonato tutte le opere di sua competenza nel territorio dei comuni in questione, con la conseguenza che, ad esempio, le strade provinciali sono in stato di grave dissesto senza che nessuno vi ponga rimedio. Invita pertanto la Commissione a concludere al più presto la discussione con l'approvazione del testo e il Governo a predisporre fin d'ora i decreti attuativi della legge.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl) evidenzia come il caso in esame abbia caratteristiche del tutto peculiari rispetto agli altri casi di richieste di distacco-aggregazione: l'alta e la bassa Valmarecchia aspirano infatti da sempre a riunificarsi e alla base dell'iniziativa non

c'è alcuna volontà di beneficiare di privilegi particolari, come accade invece in molti casi in cui la richiesta di aggregazione è verso regioni a statuto speciale. Altro segno di distinzione dell'iniziativa in questione è il consenso quasi plebiscitario che la sorregge. Là dove si registra un'opposizione al distacco-aggregazione, questa viene da organi amministrativi territoriali, i quali non rappresentano effettivamente la volontà della popolazione di riferimento. Si è di fatto, cioè, creata una discrasia tra la volontà della popolazione manifestata con i referendum e la volontà dei rappresentanti politici di quella popolazione. Ritiene, per inciso, che, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge per la revisione dell'articolo 132 della Costituzione, si dovrebbe riflettere sull'opportunità di chiarire che per popolazione interessata o prevalentemente interessata si deve intendere quella destinataria dell'aggregazione, e non quella di provenienza del distacco. Ricorda che, in ogni caso, al di là delle posizioni assunte dagli organi territoriali la cui consultazione è prevista per Costituzione, la decisione sul merito spetta al Parlamento sulla base di una valutazione globale delle questioni e degli interessi in gioco.

Raffaele VOLPI (LNP), premesso che non entrerà nel merito del provvedimento, le cui ragioni ritiene evidenti e sulle quali si sono già soffermati gli altri deputati intervenuti, si limita ad osservare che, alla luce degli interventi fin qui svolti, sembra che l'orientamento dei gruppi sia favorevole all'iniziativa dei comuni dell'alta Valmarecchia, con l'eccezione del deputato Giovanelli.

Sesa AMICI (PD) chiarisce che i deputati del suo gruppo intervenuti oggi hanno parlato a titolo personale.

Raffaele VOLPI (LNP) prende atto della precisazione, che permette di comprendere meglio le diverse posizioni politiche. Ritiene tuttavia inaccettabile che divergenze interne a un partito trovino sfogo in atteggiamenti pretestuosi o che si cerchi di

ostacolare il distacco dei comuni dell'alta Valmarecchia per non creare precedenti che possano rafforzare iniziative di altri comuni. Occorre infatti valutare caso per caso evitando di confondere i piani.

Jole SANTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di cittadinanza.

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota e C. 2006 Paroli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Jole SANTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 27 gennaio 2009.

Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province.

C. 1221 cost. Lanzillotta.

Il Comitato si è riunito dalle 13.05 alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 27 gennaio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 gennaio 2009.

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

Emendamenti C. 2044-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 14.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 406 Contento, C. 1415 Governo, C. 1510 Tenaglia, C. 1555 Vietti, C. 290 Jannone e C. 1977 Bernardini (Seguito esame e rinvio)	19
ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	25
AVVERTENZA	24

SEDE REFERENTE

Martedì 27 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.55

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

C. 406 Contento, C. 1415 Governo, C. 1510 Tenaglia, C. 1555 Vietti, C. 290 Jannone e C. 1977 Bernardini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, avverte che ai progetti di legge C. 406 Contento, C. 1415 Governo, C. 1510 Tenaglia e C. 1555 Vietti, sono state abbinata le proposte di legge C. 290 Jannone e C. 1977 Bernardini.

Avverte altresì che sono stati presentati circa 400 emendamenti (*vedi allegato*) e, considerata la rilevanza e complessità del

tema della riforma delle intercettazioni, ha ravvisato l'opportunità di dedicare la seduta odierna all'illustrazione degli emendamenti presentati, per poi domani, dopo l'espressione del parere sui medesimi da parte del relatore e del rappresentante del Governo, procedere al loro esame. Assicura che per ciascun emendamento potranno poi intervenire anche coloro che oggi interverranno per illustrare nel complesso gli emendamenti da loro presentati. Pertanto, proprio per consentire alla Commissione di approfondire le questioni connesse alla riforma delle intercettazioni, auspica che gli interventi di oggi siano finalizzati ad evidenziare le problematiche giuridiche ritenute più rilevanti, anche sotto un profilo politico, per riservare alla fase dell'esame dei singoli emendamenti l'approfondimento di ogni altra questione.

Antonio DI PIETRO (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che da talune notizie di stampa risulterebbe che il Governo abbia intenzione di presentare sostanziali modifiche al provvedimento in esame o, addirittura, di presentare un nuovo provvedimento in materia di intercettazioni. Domanda quindi come la Presidenza intenda organizzare i lavori della

Commissione e, ove le notizie di stampa fossero confermate, quale utilità avrebbero gli stessi.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha adottato quale testo base il disegno di legge n. 1415 del Governo e che, secondo quanto previsto dal regolamento, oggi inizierà l'esame degli emendamenti presentati su quel testo. Ricorda che nel corso dell'esame il Governo potrà presentare emendamenti. In tal caso sarà fissato un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO precisa che il Governo sta esaminando con estrema attenzione tutti gli emendamenti presentati e si riserva la presentazione di proposte emendative, ove si ravvisasse la necessità di apportare delle correzioni al testo e comunque tenendo conto dei rilievi che emergeranno nel corso del dibattito.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottolinea come non si possa non tenere conto delle numerose notizie di stampa secondo le quali il Governo avrebbe intenzione di presentare un nuovo provvedimento in materia di intercettazioni, rilevando che ciò renderebbe sostanzialmente inutili, allo stato, i lavori della Commissione, poiché si procederebbe all'esame di un testo obsoleto.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO precisa che non risulta alcuna convocazione del Consiglio dei ministri che abbia all'ordine del giorno il tema delle intercettazioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, dopo aver ribadito che la Commissione procederà oggi all'esame degli emendamenti presentati al testo base, chiede se vi siano interventi.

Enrico COSTA (PdL) rileva come il provvedimento in esame sia di estrema rilevanza e come la disciplina in esso prevista sia destinata a produrre effetti su

tutto il sistema del diritto penale sostanziale e processuale, incidendo profondamente su taluni aspetti della cultura giuridica del nostro Paese. Qualsiasi intervento normativo in tema di intercettazioni deve prevedere un adeguato bilanciamento fra molteplici interessi costituzionalmente rilevanti. Da un lato, è necessario garantire lo svolgimento di una attività investigativa completa ed efficace e, dall'altro, tutelare adeguatamente il diritto alla riservatezza, evitando limitazioni eccessive o ingiustificate. Ricorda inoltre come le intercettazioni costituiscano un mezzo di ricerca della prova che, ove la relativa disciplina non sia attentamente formulata tenendo conto della predetta necessità del bilanciamento di interessi, si presta ad incidere anche su soggetti estranei al procedimento penale, sottolineando come tali soggetti meritino invece la massima tutela.

Ritiene che il testo del Governo costituisca un'ottima base di partenza, anche alla luce del dibattito in materia di intercettazioni svoltosi nella precedente legislatura, che portò alla redazione di un testo approvato sostanzialmente all'unanimità dalla Camera. Evidenzia quindi come il Governo abbia preso le mosse da quel dibattito per elaborare il testo oggi all'esame della Commissione.

Sottolinea come fra gli aspetti più rilevanti del provvedimento vi sia la modifica degli articoli 266 e 267 del codice di procedura penale, con la previsione di presupposti e limiti di ammissibilità più adeguati e frutto di un più equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco. Ritiene altresì condivisibile la scelta di attribuire al tribunale in composizione collegiale la competenza ad autorizzare lo svolgimento delle operazioni di intercettazione, evidenziando che tale scelta non comporterebbe, come sostenuto da taluno, diffuse e problematiche situazioni di incompatibilità, poiché i tribunali dei capoluoghi di provincia dispongono in genere di un numero di magistrati più che sufficiente per esercitare anche questa competenza.

Con riferimento ai limiti di ammissibilità, ritiene che sia condivisibile ed equi-

librata la scelta di affiancare al limite generale, rappresentato dai delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, un elenco tassativo di reati per i quali, pur collocandosi al di sotto di quel limite edittale, si ritiene comunque necessario ammettere il ricorso alle intercettazioni. Ritiene pertanto che questo impianto debba essere conservato, potendosi peraltro discutere sull'adeguatezza della soglia dei dieci anni e sull'opportunità di modificare l'elenco dei reati.

Sul versante dei presupposti, sottolinea l'importanza di un cambiamento di cultura giuridica, nel senso di considerare le intercettazioni come un mezzo per la ricerca della prova che può essere disposto solo nei confronti di un soggetto nei confronti del quale sussistano gravi indizi di colpevolezza, e non come strumento per ricercare la stessa notizia di reato. Fa presente, quindi, di avere presentato un emendamento volto a sostituire il concetto di « indizio di reato » con il diverso concetto di « indizio di colpevolezza », salvo che si tratti di delitti di criminalità organizzata.

Conclude rilevando come un ulteriore aspetto patologico delle intercettazioni, del quale è opportuno che la Commissione discuta in modo molto approfondito, sia rappresentato dalla cosiddetta « iper-rubricazione » tramite la quale si eludono i limiti di ammissibilità delle intercettazioni medesime, secondo il modello delle cosiddette « intercettazioni a rete », in base al quale le intercettazioni vengono autorizzate per un certo reato che nel corso delle indagini viene meno, per lasciare il posto ad un altro reato, spesso non intercettabile e non previamente ipotizzato dal pubblico ministero.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene profondamente erroneo che il Governo continui a procedere con riforme parziali e settoriali, mentre dovrebbe risolvere questioni fondamentali e strutturali di riforma della giustizia. Sottolinea come la formulazione della vigente disciplina delle intercettazioni non lasciasse presagire un così am-

pio abuso di questo strumento investigativo, tale da rendere l'Italia il Paese con il maggior numero di soggetti sottoposti ad intercettazione. Rileva che la Commissione dovrebbe riflettere attentamente sul problema della corretta formulazione delle norme e sul motivo per cui le norme stesse vengono aggirate, sottolineando come l'interpretazione della disciplina delle intercettazioni si sia in sostanza trasformata in una lotta tra poteri.

Evidenzia come anche nella nuova disciplina di cui si sta discutendo il pubblico ministero, che fa la richiesta, ed i magistrati del tribunale in composizione collegiale, che autorizzano l'intercettazione, siano figure contigue, rilevando quindi la necessità di una separazione delle relative carriere. Ricorda che il Ministro Alfano ha rilasciato delle significative dichiarazioni in tema di separazione delle carriere, alle quali tuttavia non è seguita nessuna iniziativa o fatto concreto.

Fa presente di aver presentato un emendamento volto a rendere cogente il divieto di intercettazioni delle comunicazioni tra avvocato ed assistito e ne auspica l'approvazione.

Donatella FERRANTI (PD), intervenendo a nome del suo gruppo, preliminarmente sottolinea la sostanziale contrarietà ai principi sui quali si basa il disegno di legge del Governo, adottato come testo base. In particolare, rileva che il Governo non ha assolutamente trovato il giusto temperamento tra le diverse esigenze investigative e di tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti nelle indagini, delle quali si deve tenere conto quando si intende riformare la disciplina delle intercettazioni. A tale proposito osserva che il testo del Governo, da un lato, riduce drasticamente i reati per i quali può essere disposta l'intercettazione nonché i tempi di durata e, dall'altro, stende un vero e proprio velo sulle indagini giudiziarie, le quali vengono completamente sottratte all'opinione pubblica. Per quanto attiene alla riduzione dei reati da intercettare, osserva che questa incide negativamente anche sulle indagini di criminalità orga-

nizzata, in quanto spesso è proprio attraverso le indagini sui « reati satellite » che è possibile successivamente condurre con successo le indagini in materia di criminalità organizzata.

Gli emendamenti presentati dal suo gruppo sono volti a correggere il testo del Governo con due obiettivi. Il primo è quello di non sottrarre all'autorità giudiziaria uno strumento di indagine e di ricerca della prova che finora si è dimostrato decisivo anche per l'accertamento di reati estremamente gravi ma che non rientrano tra quelli intercettabili secondo il testo base; il secondo è quello di evitare che le intercettazioni possano tradursi in un grave *vulnus* alla riservatezza dei soggetti coinvolti nelle vicende giudiziarie nonché, anzi specialmente, di quelli la cui posizione è in realtà del tutto irrilevante ai fini delle indagini.

Il testo del Governo presenta alcune anomalie anche in materie diverse da quella delle intercettazioni, come ad esempio all'articolo 1 nel quale si prevede una nuova ipotesi di astensione del magistrato e di rimozione del pubblico ministero nel caso in cui rilasci dichiarazioni pubbliche relative al procedimento. La predetta novità è ritenuta estremamente pericolosa nella parte in cui si prevede che la sostituzione del magistrato possa avvenire anche sulla base della sola iscrizione di questo nel registro degli indagati per reato di rivelazione indebita di atti segreti. La sostituzione di un magistrato potrebbe quindi essere provocata anche da una semplice denuncia per il predetto reato.

Esprime forti contrarietà sull'eccessivo irrigidimento della normativa sulle intercettazioni ambientali, che sostanzialmente vengono quasi azzerate, in quanto sono subordinate alla circostanza che nel luogo ove esse sono disposte vi sia il fondato motivo di ritenere si stia svolgendo una attività criminosa, come la normativa attuale prevede unicamente per i luoghi di privata dimora. Non condivide neanche la disposizione che consente alla parte offesa, per i reati puniti con pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, di chiedere che sia disposta l'intercettazione

delle proprie utenze, rilevando come si tratti di una sorta di compensazione che il Governo ha inteso prevedere per poter consentire l'intercettazione di alcuni reati gravi, come ad esempio l'estorsione o la rapina semplice, che, secondo la nuova formulazione dell'articolo 266, non sarebbero più intercettabili. A tale proposito sottolinea come la previsione delle intercettazioni a richiesta di una parte non tenga conto che le intercettazioni, come le perquisizioni, sono efficaci a condizione che siano fatte a sorpresa dei soggetti intercettati. Inoltre dichiara la propria contrarietà ad ogni eccessiva privatizzazione degli strumenti di ricerca della prova.

Non condivide la scelta del Governo di parificare alle intercettazioni le riprese visive, senza distinguere, secondo quanto sancito dalla giurisprudenza costituzionale, tra quelle captative di conversazioni e quelle che non lo sono. Su tale punto il suo gruppo ha presentato un apposito emendamento. Estremamente grave è anche l'assimilazione dei tabulati telefonici alle intercettazioni, nonostante queste si limitino a far risultare dei flussi di comunicazione tra un soggetto e un altro, senza nulla far desumere sul contenuto della comunicazione stessa. Su tale questione è stato presentato un emendamento volto ad applicare la disciplina vigente prevista dal codice sulla privacy in relazione ai flussi di comunicazioni telematiche. Rileva, anche in relazione alle polemiche sorte sul cosiddetto « archivio Genchi » (questione peraltro sollevata dal suo gruppo con una interpellanza urgente da lei sottoscritta), che il problema della conservazione dei tabulati deve essere risolto non assoggettando questi alla disciplina delle intercettazioni, quanto piuttosto affrontando problemi diversi, come, ad esempio, quello dell'affidabilità dei consulenti dei magistrati.

Esprime una forte contrarietà alle modifiche della disciplina degli atti e delle notizie pubblicabili, non condividendo assolutamente la scelta di « imbavagliare » la stampa non consentendo di pubblicare il riassunto o il contenuto di atti giudiziari,

comprese le intercettazioni. Riguardo queste ultime ritiene opportuna una limitazione alla loro pubblicazione, ma non ritiene assolutamente condivisibile prevedere il divieto di pubblicazione del loro esito. Anche su questa questione il suo gruppo ha presentato degli emendamenti.

Tra gli emendamenti presentati alcuni riprendono i rilievi dell'avvocatura emersi nel corso delle audizioni, come quelli sul divieto di rilasciare copia dei verbali dei supporti e dei decreti relativi alle intercettazioni, che siano stati depositati. Sempre in ordine al deposito dei verbali di intercettazione, ritiene più congrua la scelta del suo gruppo di prevedere che siano depositate solamente le intercettazioni ritenute rilevanti e non, come previsto dal Governo, anche quelle irrilevanti.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che, per limitare la fuga di notizie relative alle intercettazioni, sarebbe opportuno criptare i supporti e i documenti provenienti dai centri di ascolto. Fa presente inoltre di avere presentato un emendamento all'articolo 1, volto a precisare che il magistrato ha l'obbligo di astensione se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il merito o le persone coinvolte nel procedimento affidatogli.

Antonio DI PIETRO (IdV) in primo luogo sottolinea la totale contrarietà all'impostazione del disegno di legge del Governo, che finisce per comprimere fortemente un essenziale strumento di ricerca della prova. Sarebbe stato più opportuno limitare l'intervento sulla disciplina delle intercettazioni alla questione del loro deposito e conservazione, della loro utilizzazione nel processo ed alla loro pubblicazione, prevedendo anche sanzioni adeguate in caso di violazione dei divieti. Il provvedimento, invece, contiene una serie di novità inaccettabili che vanno dalla drastica riduzione dei reati intercettabili, all'azzeramento della libertà di stampa sulle indagini giudiziarie, alla riduzione dei tempi delle operazioni di intercettazione, all'attribuzione ad un giudice collegiale della competenza in merito alla

loro autorizzazione, all'irrigidimento delle intercettazioni ambientali nonché alla previsione di più rigorosi requisiti necessari per disporre le intercettazioni. Su tutti tali punti il suo gruppo ha presentato degli emendamenti migliorativi del testo, ai quali si aggiungono altri emendamenti che dichiara di essere disposto a ritirare, qualora venisse manifestata dalla maggioranza l'intenzione di accogliere gli altri emendamenti.

Per quanto attiene alla modifica del comma 2 dell'articolo 114, sottolinea la gravità del divieto di pubblicazione non solo degli atti di indagine, ma anche del loro riassunto o contenuto finché non siano terminate le indagini preliminari. Un divieto del genere, qualora fosse stato già introdotto nell'ordinamento, nelle ultime competizioni elettorali sia politiche che amministrative avrebbe impedito all'opinione pubblica di essere a conoscenza del coinvolgimento in indagini giudiziarie anche di soggetti candidati. Tutto ciò porterebbe a delle elezioni a « scatola chiusa », con grave pregiudizio del principio di trasparenza, a discapito della democrazia.

Rappresenta un grave *vulnus* all'attività di indagine la parificazione delle riprese visive alle intercettazioni, in quanto essa non consentirà, ad esempio, di poter effettuare delle foto o delle riprese nel corso di pedinamenti.

Sottolinea tutta la propria contrarietà all'innalzamento a oltre dieci anni di reclusione del limite di pena previsto come criterio per individuare i reati intercettabili, in quanto in tal modo non saranno più intercettabili alcuni gravi reati tra i quali si sofferma su quelli di natura economico-finanziaria, che spesso sono il presupposto di altri più gravi reati.

Sulle intercettazioni ambientali invita il Governo a rinunciare alla scelta di comprimerle estendendo l'attuale disciplina prevista per le intercettazioni ambientali in luoghi di privata dimora a quelle effettuate in luoghi diversi.

Appaiono del tutto anacronistiche rispetto alle reali esigenze investigative le modifiche che il Governo intenderebbe apportare alla disciplina dei presupposti

delle intercettazioni, prevedendo, tra l'altro, la competenza del tribunale in composizione collegiale, senza tenere conto che al giudice monocratico l'ordinamento attribuisce la competenza in relazione ad atti limitativi della libertà personale sia di natura cautelare sia di natura decisoria, e considerato che una serie di reati puniti con pena detentiva rientrano nella competenza del tribunale in composizione monocratica. Inoltre ricorda che la normativa vigente attribuisce comunque a un organo collegiale la competenza per il riesame di atti di autorizzazione delle intercettazioni emanati da un organo monocratico, quale il giudice per le indagini preliminari.

Ritiene che il disegno di legge del Governo sia del tutto deficitario anche in ordine alla lotta alla criminalità organizzata, per quanto possa sembrare ad una prima lettura che si sia inteso prevedere una sorta di doppio binario stabilendo come presupposto per le intercettazioni per reati di criminalità organizzata la sussistenza di indizi di reato sufficienti, anziché gravi, e non prevedendo un limite temporale così come si prevede per gli altri reati. In realtà, osserva che la drastica riduzione dei reati intercettabili, per quanto sia confermata l'intercettabilità dei reati associativi a stampo mafioso, finisce per incidere negativamente sulle indagini di criminalità organizzata, in quanto è proprio attraverso il previo accertamento dei « reati fine » che spesso è possibile fare emergere i vincoli associativi.

Per quanto attiene al nuovo sistema di intercettazioni attraverso la previsione di appositi centri sia di intercettazione che di ascolto, esprime delle riserve, che potranno essere oggetto di un confronto in Commissione. Sottolinea a tale proposito, comunque, fortissime perplessità sull'idea di prevedere un unico grande centro di intercettazioni, che, ricordando *Echelon*,

rischierebbe di diventare un sistema di sorveglianza globale sottratto a qualsiasi controllo.

Ritiene che sia deleteria la scelta del Governo di eliminare la possibilità di utilizzare in procedimenti diversi le intercettazioni in quei casi in cui, come si prevede attualmente, si tratti di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. È una aberrazione non consentire più tale possibilità.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, interrompe l'onorevole Di Pietro avvertendolo delle imminenti votazioni in Assemblea e che, pertanto, deve concludersi la seduta della Commissione. Dopo aver rassicurato l'onorevole Di Pietro che il suo intervento proseguirà nella prossima seduta, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomio, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo.

COMITATO DEI NOVE

Misure contro gli atti persecutori. C. 1440 ed abb./A.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

**Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 406 Contento, C. 1415 Governo, C. 1510 Tenaglia, C. 1555 Vietti, C. 290
Jannone e C. 1977 Bernardini.**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1

Sopprimerlo.

- * **1. 2.** Ferranti Tenaglia Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sopprimerlo.

- * **1. 11.** Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 1.

- * **1. 12.** Di Pietro, Palomba.

All'articolo 1, comma 1, capoverso, sostituire le parole: il procedimento affidatogli con le seguenti: il merito o le persone coinvolte nel procedimento affidatogli.

- 1. 7.** Paolini.

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: fino al deposito degli atti ai sensi dell'articolo 415-bis.

- 1. 15.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: relative su atti coperti da segreto istruttorio.

- 1. 14.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fino alla richiesta di rinvio a giudizio.

- 1. 16.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: fino al rinvio a giudizio.

- 1. 17** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo il capoverso, h-bis, aggiungere il seguente:

h-ter) se ha espresso pubblicamente giudizi negativi sulla legislazione da applicare al caso concreto o su una delle parti del processo.

- 1. 10.** Vitali.

Sopprimere il comma 2.

- 1. 13.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo le parole : « lettere a), b), d), e) » sono inserite le seguenti: « e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dagli articoli 326 o 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente

periodo: « Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dagli articoli 326 o 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito ad un procedimento pendente presso il loro ufficio ».

1. 8. Vietti, Rao, Romano.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e h-bis nonché.

1. 18. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: e h-bis con le seguenti: h-bis) e h-ter).

1. 9. Vitali.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati con le seguenti: risulta richiesta di rinvio a giudizio per il magistrato.

Conseguentemente al comma 2, lettera b), sostituire le parole: se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati con le seguenti: se per il capo dell'ufficio e per il magistrato assegnatario risulta richiesta di rinvio a giudizio.

1. 19. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: risulta iscritto nel registro degli indagati con le seguenti: è stato rinviato a giudizio.

1. 3. Ferranti Tenaglia Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati con le seguenti: risulta richiesta emesso decreto di rinvio a giudizio per il magistrato.

1. 20. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: sentito a: fatti.

* **1. 5.** Brigandì, Nicola Molteni.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: sentito fino a: fatti.

* **1. 21.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: sentito a: 11,.

** **1. 6.** Brignadì, Nicola Molteni.

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole da: sentito a: 11.

** **1. 22.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario sono indagati con le seguenti: se nei confronti del capo dell'ufficio competente e del magistrato risulta richiesta di rinvio a giudizio.

1. 23. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario sono indagati con le seguenti: se nei confronti del capo dell'ufficio e del magistrato risulta decreto di rinvio a giudizio.

1. 24. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: risultano indagati con le seguenti: sono stati rinviati a giudizio.

1. 4. Ferranti Tenaglia Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole da: ovvero alla fine del periodo.

*** 1. 25.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole da: , ovvero alla fine del periodo.

*** 1. 1.** Ferranti Tenaglia Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 2, lettera b) infine sopprimere le parole da: in merito fino alla fine del periodo.

1. 27. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, lettera b) aggiungere in fine le parole: su atti coperti da segreto.

1. 26. Di Pietro, Palomba.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sostituire la lettera v) con la seguente: *v-bis)* il rilasciare pubblicamente dichiarazioni concernenti il procedimento, salvo che siano a tutela di diritti di soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti nel medesimo.

1. 28. Contento.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 17. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 1.

*** 2. 1.** Ferranti, Tenaglia, Zaccaria, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Giulietti.

Sopprimere il comma 1.

*** 2. 18.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: è vietata la pubblicazione, inserire le seguenti: con mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione.

2. 14. Vitali.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto.

Conseguentemente, al primo periodo, dopo le parole: di atti di indagine preliminare aggiungere le seguenti: salvo che per gli atti per i quali non sussiste più segreto interno.

2. 21. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: anche parziale.

2. 22. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: o per riassunto o del relativo contenuto.

2. 2. Ferranti, Tenaglia, Zaccaria, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Giulietti.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: o per riassunto.

2. 23. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: o del relativo contenuto.

* **2. 3.** Ferranti, Tenaglia, Zaccaria, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Giulietti.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: o del relativo contenuto.

* **2. 10.** Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: , nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore.

2. 4. Ferranti, Tenaglia, Zaccaria, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Giulietti.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: anche se non sussiste *fino alla fine del periodo.*

2. 24. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, *con le seguenti:* fino a che gli atti non siano stati messi a disposizione della difesa.

2. 25. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: fino a che, *alle parole:* dell'udienza preliminare, *con le seguenti:* fino a che non sia emesso il decreto di rinvio a giudizio o il decreto di citazione a giudizio.

2. 38. Lo Presti.

Al comma 1, capoverso, aggiungere infine il seguente periodo: È sempre consentita la pubblicazione di atti e documenti portati a conoscenza delle parti o per i quali comunque non sussista più il segreto interno.

2. 19. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, aggiungere infine il seguente periodo: È sempre consentita la pubblicazione di atti e documenti non più coperti dal segreto interno.

2. 20. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, aggiungere infine il seguente periodo: Qualora venga disposta l'archiviazione del procedimento è vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, con qualunque mezzo di diffusione, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e delle investigazioni difensive.

2. 15. Vitali.

Al comma 2, sostituire il capoverso, con il seguente:

« 7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis ».

2. 39. Lo Presti.

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: anche parziale o per riassunto della documentazione.

2. 26. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: anche parziale.

2. 27. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: o per riassunto della documentazione.

2. 28. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: della documentazione.

2. 29. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

2. 30. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271, *con le seguenti:* prima che si sia proceduto allo stralcio delle registrazioni e dei verbali, ai sensi dell'articolo 268, comma 6-ter. È sempre vietata la pubblicazione di intercettazioni dichiarate manifestamente irrilevanti dal giudice.

2. 5. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271, *con le seguenti parole:* fino alla conclusione delle indagini preliminari. È sempre vietata la pubblicazione di intercettazioni dichiarate manifestamente irrilevanti dal giudice.

2. 6. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 2, capoverso, aggiungere in fine: il seguente periodo: La violazione del divieto costituisce reato perseguibile ai sensi dell'articolo 167 comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. 13. Bergamini, Costa, Torrisi, Germanà, Sisto, Paniz, Cassinelli, Siliquini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 114 del codice di procedura penale dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: 7-bis. Nelle aule giudiziarie è vietato l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora finalizzato a dare pubblicità allo svolgimento dell'udienza».

2. 11. Contento, Consolo, Angela Napoli, Cassinelli, Siliquini.

Sopprimere il comma 3.

* **2. 36.** Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 3.

* **2. 9.** Bernardini.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Se si procede al dibattimento non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la sentenza degli atti utilizzati per le contestazioni o dei quali sia data lettura in pubblica udienza.

Conseguentemente all'articolo 115 del codice di procedura penale, comma 2 le parole: fino a tre mesi, *sono sostituite dalle seguenti:* per un periodo da 2 a 6 mesi.

2. 16. Vitali.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, *con le seguenti:* Con la richiesta di rinvio a giudizio o anche prima se non si pregiudicano le indagini.

2. 32. Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: Di ogni iscrizione nel registro degli indagati, *con le seguenti:* Con la richiesta di rinvio a giudizio.

2. 31. Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, capoverso, sopprimere le parole da: che nei successivi, *fino alla fine del periodo.*

2. 33. Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: può disporre, *con la seguente:* dispone.

2. 7. Brigandì, Nicola Molteni.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: fino a tre mesi, *con le seguenti:* per non meno di tre mesi.

2. 34. Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, capoverso, aggiungere infine il seguente periodo: All'esito del procedimento il Procuratore della Repubblica informa l'organo disciplinare dell'esito del procedimento.

2. 35. Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, dopo il capoverso « 2 », aggiungere il seguente:

« 2-bis. Se l'iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti la violazione di cui al comma 1 riguarda i magistrati, il Pubblico Ministero informa il Consiglio Superiore della Magistratura, e la Corte di Cassazione per la sospensione del servizio fino a tre mesi, disponendo altresì il trasferimento a diverso ufficio collegiale ».

2. 8. Brigandì, Nicola Molteni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 240 del codice di procedura penale sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni non possono essere acquisiti al procedimento né in alcun modo utilizzati, tranne che come corpo del reato. Essi sono custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269.

3. Decorsi cinque anni dalla data in cui i documenti sono pervenuti alla procura della Repubblica, gli stessi sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale ».

2. 01. Vietti, Rao, Romano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. all'articolo 114 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente comma:

8. È vietata la pubblicazione e la diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati ».

2. 02. Sisto, Torrisi, Costa, Cassinelli, Paniz, Papa, Vitali, Lopresti, Scelli, Lehner, Contento, Consolo, Angela Napoli, Siliquini.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3. 1.** Samperi, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Zaccaria, Giulietti.

Sopprimerlo.

***3. 50.** Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al comma 2 dell'articolo 266, dopo le parole « comunicazioni tra presenti », sono aggiunte le seguenti « anche a mezzo di riprese visive » e dopo le parole « codice penale, l'intercettazione » sono aggiunte le seguenti « o la videoregistrazione ».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 266, è inserito il seguente: « 3. Le operazioni di ripresa visiva di comportamenti non comunicativi nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soggiacciono alle condizioni previste dal secondo periodo del comma precedente ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole di immagine mediante riprese visive.

3. 20. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 266. (*Limiti di ammissibilità*). – 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma dell'articolo 4;

b) delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a);

c) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se

relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;

d) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;

g) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

h) delitti di cui al Titolo VI, Capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

3. 37. Vietti, Rao, Libè, Romano.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 266. (*Limiti di ammissibilità*). – 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma dell'articolo 4;

b) delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a);

c) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;

d) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;

g) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

h) delitti di cui agli articoli 423-bis del codice penale e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. 36. Vietti, Rao, Libè, Romano.

Al comma 1, capoverso, comma 1, sopprimere le parole: di immagini mediante riprese visive.

Conseguentemente, dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 266-ter (Riprese visive). – 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:

a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;

b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dei casi di cui ai comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.

3. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria ».

3. 200. Contento, Angela Napoli.

Al comma 1, capoverso, comma 1, sopprimere le parole: di immagini mediante riprese visive.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche a mezzo di riprese visive. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione o la videoregistrazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. Le operazioni di ripresa visiva di comportamenti non comunicativi nei luoghi di cui all'articolo 614 c.p. soggiacciono alle condizioni previste dal periodo precedente.

3. 19. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire l'articolo 3-bis (Introduzione dell'articolo 266-ter del codice di procedura penale): 1. Dopo l'articolo 266-bis è inserito il seguente:

« ART. 266-ter. 1. L'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico o telematico presso il fornitore è disposta dal pubblico ministero con decreto motivato che ne attesta l'utilità ai fini della prosecuzione delle indagini.

2. Il difensore della persona sottoposta alle indagini e quello della persona offesa possono richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-*quater* del codice di procedura penale.

3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero, del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa ».

2. L'articolo 132 comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è abrogato.

3. 18. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: superiore nel massimo a dieci anni *con le seguenti:* non inferiore nel massimo a sette anni.

3. 17. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: superiore nel massimo *con le seguenti:* non inferiore nel massimo.

* **3. 52.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: superiore nel massimo *con le seguenti:* non inferiore nel massimo.

* **3. 48.** Vitali.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: dieci anni *con le seguenti:* cinque anni.

3. 53. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: dieci anni *con le seguenti:* sei anni.

3. 54. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: dieci anni *con le seguenti:* otto anni.

3. 55. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

3. 42. Contento, Angela Napoli.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) Delitti previsti dalle disposizioni contro le immigrazioni clandestino di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. 43. Contento, Angela Napoli.

Al comma 1, capoverso, alla lettera b), dopo le parole: lettera a) *sono aggiunte le seguenti:* e, nel caso di cui al n. 2, anche per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 628 e 629.

3. 44. Contento, Angela Napoli.

Sopprimere la lettera c).

3. 49. Vitali.

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) reato di usura o reati di ingiuria, minaccia, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono;

3. 46. Contento, Angela Napoli.

Al comma 1, capoverso, lettera d) sostituire le parole: usura, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono *con le seguenti:* usura e, se commessi col mezzo del telefono, di molestia o disturbo delle persone.

3. 100. Lussana, Nicola Molteni, Follegot.

Al comma 1, capoverso, alla lettera d), dopo la parola: usura, aggiungere le seguenti: abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, estorsione, rapina.

3. 56. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, lettera d), dopo la parola: usura, inserire la seguente: estorsione.

3. 30. Paolini.

Al comma 1, capoverso, lettera d), dopo la parola: usura, aggiungere la seguente: ricettazione.

3. 28. Bernardini.

Al comma 1, capoverso, lettera d), dopo la parola: telefono sono inserite le seguenti: rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio.

3. 32. Paolini.

Al comma 1, capoverso, lettera d), dopo la parola: telefono sono inserite le seguenti: corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

3. 33. Paolini.

Al comma 1, capoverso, lettera d), dopo la parola: telefono sono inserite le seguenti: corruzione per un atto d'ufficio.

3. 34. Paolini.

Al comma 1, capoverso, lettera d), dopo la parola: telefono sono inserite le seguenti: turbata libertà degli incanti.

3. 35. Paolini.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) delitti contro la libertà personale puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni;

d-ter) delitti contro il patrimonio puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.

3. 2. Rossomando, Samperi, Ferranti, Tenaglia Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Tidei, Vaccaro, Zaccaria, Giulietti.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

e) delitto di sequestro di persona;

f) delitti di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenne;

g) articolo 31. 20 febbraio 1958, n. 75 (prostituzione);

h) delitto di rapina;

i) delitto di estorsione;

l) delitto di truffa ai danni dello Stato;

m) delitto di circonvenzione di incapaci;

n) delitto di usura;

o) delitto di ricettazione;

p) delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

q) delitti di associazione per delinquere;

r) delitti di adulterazione, contraffazione e commercio di sostanze alimentari;

s) delitti di incendio e di incendio boschivo (articolo 423 e 423-bis codice penale);

t) delitti di bancarotta fraudolenta.

3. 40. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro Zaccaria, Giulietti, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Laratta, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) delitti di associazione per delinquere;

3. 41. Samperi, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Larratta, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo.

Al comma 1, capoverso, «ART. 266», comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) sequestro di persona.

* **3. 500.** Il Relatore.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) delitto di sequestro di persona;

* **3. 4.** Capano, Ferranti, Tenaglia, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

d-bis) reato di violenza sessuale;

d-ter) reato di furto in abitazione e furto con strappo.

3. 25. Lussana, Nicola Molteni, Follegot.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) delitti di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenne;

3. 5. Concia Capano, Ferranti, Tenaglia Cavallaro, Ciriello, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, «ART. 266», comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) violenza sessuale.

* **3. 502.** Il Relatore.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) reato di violenza sessuale.

* **3. 24.** Lussana, Molteni, Follegot.

Al comma 1, capoverso «ART. 266, comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) atti sessuali con minorenne.

3. 503. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso, «ART. 266», comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) rapina.

* **3. 501.** Il Relatore.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) delitto di rapina;

3. 6. Ciriello, Concia, Capano, Ferranti, Tenaglia, Cavallaro, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) delitto di estorsione;

* **3. 7.** Melis, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, «ART. 266», comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) estorsione.

* **3. 504.** Il Relatore.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) delitto di truffa ai danni dello Stato;

3. 8. Gianni Farina, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) delitto di circonvenzione di incapaci;

3. 9. Rossomando, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) delitto di usura;

3. 10. Vaccaro, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) delitto di ricettazione;

* **3. 11.** Tidei, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, «ART. 266», comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: *d-bis*) ricettazione.

* **3. 505.** Il Relatore.

Al comma 1, capoverso comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

3. 12. Cuperlo, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) delitti di associazione per delinquere;

3. 13. Samperi, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) delitti di adulterazione, contraffazione e commercio di sostanze alimentari;

3. 14. Ciriello, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) delitti di cui agli articoli 423-bis del codice penale e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. 39. Vietti, Rao, Libè, Romano.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) delitti di incendio e di incendio boschivo (articolo 423 e 423-bis codice penale).

3. 15. Melis, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) delitti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo all'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, e delitti di cui all'articolo 423-bis del codice penale, relativo agli incendi boschivi.

3. 23. Realacci, Granata, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Frassinetti, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Martella, Mastromauro, Morasut, Motta, Murgia, Rampelli, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) delitti di cui al Titolo VI, Capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. 38. Vietti, Rao, Libè, Romano.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) reati di cui agli articoli 2621 e seguenti del Capo I del Titolo XI del codice civile recante Disposizioni penali in materia di società e di consorzi.

3. 57. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) delitti di bancarotta fraudolenta.

3. 16. Tenaglia, Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) delitti non colposi per i quali risulta dimostrata in concreto l'esigenza di un interesse sociale particolarmente rilevante.

3. 65. Lo Presti.

Sopprimere il comma 2.

3. 58. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'intercettazione di comunicazione tra presenti è consentita negli stessi casi di cui al comma 1 quando è necessaria nei procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è motivo, fondato su elementi specificamente indicati nel provvedimento, di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

nera che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera d).

3. 47. Contento, Angela Napoli.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:

Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è motivo, fondato su elementi specificamente indicati nel provvedimento, di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera b).

3. 45. Contento, Angela Napoli.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

3. 21. Samperi, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è motivo, fondato su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.

3. 29. Bernardini.

Al comma 1, capoverso, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: L'intercettazione di comunicazioni tra presenti

disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata o di terrorismo è consentita anche se non sussista il predetto motivo.

3. 506. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso, comma 2, dopo le parole: di comunicazioni tra presenti *aggiungere le seguenti:* nelle private dimore.

3. 59. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, comma 2, sopprimere le parole: solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.

3. 64. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 3.

* **3. 26.** Brigandì, Nicola Molteni.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 3.

* **3. 22.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperto, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rosso-mando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 3.

* **3. 60.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Su richiesta dell'indagato, della persona offesa e dei loro difensori il giudice può disporre intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, e di altre telecomunicazioni, di immagine mediante riprese televisive e della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni con le stesse forme previste per il Pubblico Ministero.

3. 27. Brigandì, Nicola Molteni.

Al comma 1, capoverso, comma 3, sopprimere le parole: per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.

3. 61. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, comma 3, sostituire le parole: superiore nel massimo a cinque anni *con le seguenti:* non inferiore a quattro anni.

3. 63. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, comma 3, sostituire la parola: cinque *con la seguente:* quattro.

3. 62. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis

Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 266-ter. – (*Intercettazione di corrispondenza postale*). – 1. Le norme del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione.

ART. 266-quater. – (*Riprese visive*). – 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche si applicano:

a) alle operazioni di ripresa visiva captative anche di conversazioni;

b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici o aperti o esposti al

pubblico possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria, ma devono essere convalidate con decreto motivato del pubblico ministero nelle quarantotto ore successive ».

3. 02. Vietti, Rao, Romano.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

All'articolo 266-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. Alle intercettazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche ».

3. 01. Vietti, Rao, Romano.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 35. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere la lettera a) al comma 1 dell'articolo 12.

4. 1. Rossomando, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4. 36. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « La motivazione

deve contenere l'autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti ».

4. 2. Capano, Ferranti Tenaglia, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: pubblico ministero inserire le seguenti: in persona del capo dell'ufficio o suo delegato.

4. 18. Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: al tribunale nella composizione di cui all'articolo 322-bis, comma 1-bis, con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari.

*** 4. 9.** Bernardini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: al tribunale nella composizione di cui all'articolo 322-bis, comma 1-bis, con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari.

*** 4. 30.** Vitali.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: al tribunale nella composizione di cui all'articolo 322-bis, comma 1-bis, con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari.

*** 4. 37.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, alla lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione è data con decreto motivato, contestuale e non modificabile, che deve contenere a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, l'autonoma valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della assoluta indispensabilità per la prosecuzione delle indagini nonché delle specifiche ed inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si

procede che devono essere fondate su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento ».

4. 22. Contento, Consolo, Angela Napoli.

Al comma 1, capoverso, alla lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, l'autonoma valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della circostanza che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini ».

4. 20. Contento, Consolo, Angela Napoli.

Al comma 1, lettera a), capoverso dopo le parole: L'autorizzazione è data con decreto motivato, aggiungere le seguenti: non per mero richiamo alla richiesta del pubblico ministero o ad altri atti del procedimento,.

4. 10. Bernardini.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: decreto motivato inserire le seguenti: adottato con decisione unanime.

4. 28. Consolo.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: contestuale fino alla fine del periodo.

4. 38. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile.

4. 40. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere la parola: contestuale.

4. 39. Di Pietro, Palomba.

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: contestuale con le seguenti: immediato e comunque entro le ventiquattro ore.

4. 16. Mannino, Romano.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la parola: contestuale con le seguenti: in calce all'istanza.

4. 14. Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: e non successivamente modificabile o sostituibile.

4. 41. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: quando vi sono gravi indizi di reato con le seguenti: che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271 del c.p.p., le valutazioni della sussistenza dei gravi indizi di reato è quelle per cui.

4. 31. Vitali.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: indizi di reato con le seguenti: indizi di colpevolezza o, nell'ipotesi di cui al comma 3-bis, vi sono gravi indizi di reato.

4. 29. Costa.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere la parola: assolutamente.

4. 42. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: indispensabile con la seguente: utile.

4. 43. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: della prosecuzione.

4. 44. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 1, sostituire le parole: specifiche e con le seguenti: specifiche o.

4. 45. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: espressamente e analiticamente.

4. 46. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: espressamente e.

4. 47. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: e analiticamente.

4. 48. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole da: non limitati fino a: procedimento.

*** 4. 23.** Contento, Angela Napoli.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole da: non limitati fino a: procedimento.

*** 4. 49.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: nel medesimo procedimento aggiungere le seguenti: e frutto di un'autovalutazione da parte del giudice.

4. 21. Contento, Consolo, Angela Napoli.

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Il decreto di autorizzazione comporta l'immediata iscrizione del destinatario o dei destinatari del provvedimento, nel registro degli indagati a pena dell'inutilizzabilità delle intercettazioni;

b) al comma 2 dopo le parole: « con decreto motivato » ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: « contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « tribunale » con quella: « giudice per le indagini preliminari ».

4. 32. Vitali.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) dopo il comma 1 è introdotto il seguente comma:

« 1-bis. Il pubblico ministero, insieme alla richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo con tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti. ».

4. 4. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Il pubblico ministero, insieme alla richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo con tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti. ».

4. 11. Bernardini.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. I magistrati che abbiano assunto provvedimenti in ordine all'attività di intercettazione non possono partecipare al giudizio.

4. 68. Lo Presti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **4. 3.** Rossomando, Capano, Ferranti Tenaglia, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **4. 50.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « pubblico ministero » sono inserite le seguenti: « in persona del capo dell'ufficio o suo delegato »;

2) la parola: « giudice » è sostituita dalla seguente: « tribunale »;

3) le parole: « con decreto motivato contestuale », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « con decreto immediato e non successivamente modificabile o sostituibile ».

4. 19. Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: la parola fino a: a tribunale e.

4. 12. Bernardini.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. La motivazione del decreto del p.m. deve contenere a pena di nullità il grave pregiudizio che giustifica l'intercettazione urgente.

4. 71. Lo Presti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4. 51. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

« il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo non superiore a 30 giorni, prorogabile dal tribunale per un ulteriore periodo massimo di 30 giorni. Ulteriori proroghe possono essere concesse solo in presenza di specifici elementi sopravvenuti, indicati nella ulteriore richiesta, che facciano ritenere indispensabile una prosecuzione della attività di captazione, la cui durata complessiva non può comunque superare i 120 giorni.

4. 220. Paolini.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: di quindici giorni con le seguenti: di tre mesi successivamente prorogabili di pari misura.

Conseguentemente sopprimere le parole da: prorogabile dal Tribunale fino alla fine del periodo.

4. 56. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: di quindici giorni con le

seguenti: di tre mesi successivamente prorogabili di pari misura.

Conseguentemente sostituire le parole: prorogabile dal Tribunale *fino alla fine del periodo, con le seguenti*: La durata complessiva del periodo di intercettazioni può tuttavia essere superiore a quella massima qualora l'interruzione delle intercettazioni in corso, per le risultanze che sono già emerse possa pregiudicare gravemente le indagini. In tal caso sono possibili ulteriori proroghe motivate ai sensi del precedente comma 1.

4. 57. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo la parola: prorogabile *aggiungere le seguenti*: su richiesta motivata del P.M. contenente le indicazioni dei requisiti acquisiti e i motivi a sostegno della proroga;

4. 7. Brigandì, Nicola Molteni.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole da: e per *a*: tre mesi.

4. 8. Brigandì, Nicola Molteni.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: tre mesi *con le seguenti*: sei mesi.

4. 200. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: tre mesi *con le seguenti*: cinque mesi.

4. 201. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: tre mesi *con le seguenti*: quattro mesi.

4. 202. Di Pietro, Palomba.

All'articolo 4, comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole: non superiore a tre mesi *aggiungere infine le seguenti*: , salvo che emergano nuovi elementi investigativi adeguatamente riscontrati.

4. 5. Samperi, Ferranti, Tenaglia Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rosso-mando, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole: tre mesi *aggiungere le seguenti*: qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.

4. 33. Vitali.

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: La richiesta di proroga della durata delle operazioni oltre il sessantesimo giorno deve essere previamente autorizzata dal capo dell'ufficio.

4. 500. Il Relatore.

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: I provvedimenti di proroga sono emessi con decreto motivato, immediato e non successivamente modificabile o sostituibile quando permangono i presupposti indicati al comma 1. Decorso il termine di tre mesi, non è consentito disporre nuove intercettazioni in relazione al medesimo fatto di reato, se pur diversamente qualificato.

4. 17. Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

Con il decreto, il pubblico ministero individua l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non procede personalmente.

4. 26. Contento, Angela Napoli.

Al comma 1, sopprimere la lettera d) e la lettera e).

Conseguentemente sopprimere l'articolo 16.

4. 6. Ciriello, Samperi, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rosso-mando, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***4. 58.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***4. 13.** Bernardini.

Al comma 1, capoverso, alla lettera d) sostituire le parole: di criminalità organizzate, di terrorismo con le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.

4. 24. Contento, Angela Napoli.

Al comma 1, capoverso, alla lettera d) sostituire le parole: di criminalità organizzate, di terrorismo con le seguenti: di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 407, comma 2, lettera a), n. 4.

4. 25. Contento, Angela Napoli.

Alla lettera d), capoverso, dopo le parole: o di minaccia col mezzo del telefono aggiungere le seguenti parole: ovvero in relazione a reati con effetti permanenti finché la permanenza perdura o a soggetti in stato di latitanza,.

4. 52. Di Pietro, Palomba.

Alla lettera d), capoverso, dopo le parole: o di minaccia col mezzo del telefono aggiungere le seguenti: ovvero in relazione a reati con effetti permanenti finché la permanenza perdura.

4. 53. Di Pietro, Palomba.

Alla lettera d), capoverso, dopo le parole: o di minaccia col mezzo del telefono aggiungere le seguenti: ovvero in relazione a soggetti in stato di latitanza.

4. 54. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera d), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

4. 60. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera d), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: cinquanta giorni.

4. 61. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: dal tribunale con le seguenti: dal giudice delle indagini preliminari.

4. 34. Vitali.

Al comma 1, lettera d), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

4. 62. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: venti con le seguenti: trenta.

Conseguentemente, alla fine del medesimo capoverso aggiungere i seguenti periodi:

La proroga può essere superiore qualora l'interruzione delle intercettazioni in corso, per le risultanze che sono già emerse possa pregiudicare gravemente le indagini. In tal caso sono possibili ulteriori proroghe ai sensi del precedente comma 1.

4. 59. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera d), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: nel comma 1 aggiungere le seguenti: e comunque per un massimo di 6 mesi.

4. 69. Lo Presti.

Al comma 1, lettera d), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Nella valutazione della gravità o della sufficienza indiziaria, si applica l'articolo 273, comma 1-bis del codice di procedura penale.

4. 15. Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

4. 63. Di Pietro, Palomba.

Al comma. 1, lettera e), capoverso, sostituire le parole da: nei casi sino a: ufficiale di polizia giudiziaria, *con la seguente:* che.

4. 27. Contento, Angela Napoli.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

4. 65. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera f), capoverso, aggiungere infine le seguenti parole: I difensori hanno facoltà di poter acquisire l'estratto di tale registro « in parte qua ».

4. 70. Lo Presti.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Introduzione dell'articolo 267-bis c.p.p.).

1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-*quater*.

3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.

4. 01. Vitali.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 32. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: « Le operazioni di registrazioni sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di Corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica o, su indicazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini ».

5. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente: il comma 3 è sostituito dal seguente.

Conseguentemente, alla medesima lettera a), capoverso, sopprimere i commi 1 e 2.

5. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, dopo la parola: trascrizione è aggiungere la seguente: anche.

5. 25. Contento, Angela Napoli.

Al comma 1, lettera a), capoverso sopprimere il comma 3.

5. 101. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Le operazioni di registrazione sono compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati presso gli uffici della competente Procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inadeguati, come da attestazione preventiva rilasciata dal funzionario responsabile del servizio di intercettazione, ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, compiutamente evidenziate, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento adeguatamente motivato, immediato e non successivamente modificabile o sostituibile, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria ».

5. 24. Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

5. 29. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: I commi 4, 5 e 6 » sono sostituiti dai seguenti:

« 4. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato e secondo le modalità e procedure previste dalla legge.

4-bis. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3.

5. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti esclusivamente fatti, persone o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi nell'archivio riservato.

5-bis. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.

5-ter. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare un grave pregiudizio per le indagini espressamente indicato in apposito decreto.

6. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma 2, hanno facoltà:

a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269;

b) di ascoltare o visionare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazione informatiche o telematiche;

c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;

d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui sia stata vietata l'utilizzazione ».

5. 3. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti esclusivamente fatti, persone o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi nell'archivio riservato. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.

5. 19. Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 4, primo periodo dopo le parole: pubblico ministero aggiungere le seguenti: Le registrazioni audio e video sono trasmesse criptate dal centro di intercettazione. Il codice per consentirne la audizione, visione, duplicazione o stampa in chiaro viene fornito al Pubblico Ministero precedente e/o ad ufficiale di polizia giudiziaria e/o funzionario da lui delegato alle operazioni di cui sopra.

5. 18. Paolini.

Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 4 sostituire le parole: essi sono depositati in segreteria con le seguenti: il pubblico ministero deposita in segreteria i verbali e le registrazioni che ritiene rilevanti ai fini del procedimento.

Conseguentemente al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: d) Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Scaduto il termine di cui al comma 4, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269.

6-ter. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269.

6-quater. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.

6-quinquies. I difensori delle parti possono estrarre copia delle conversazioni rilevanti depositate dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 268 comma 4 del presente codice e di quelle di cui sia stata disposta l'acquisizione.

6-septies. I difensori, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione ai sensi dell'articolo 269, possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, secondo le modalità previste dal presente codice ».

5. 8. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: essi sono depositati in segreteria

con le seguenti: il pubblico ministero deposita in segreteria i verbali e le registrazioni che ritiene rilevanti ai fini del procedimento.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: I difensori hanno diritto di prendere visione e fare copia dei verbali e due registrazioni depositate.

5. 4. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4, dopo le parole: in segreteria *aggiungere le seguenti:* con analitico elenco contenente la data e l'orario.

5. 22. Romano, Mannino.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4, dopo le parole: insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, *aggiungere le seguenti:* ed altresì unitamente al fascicolo con tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti.

5. 10. Bernardini.

Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: pubblico ministero *aggiungere le seguenti:* comunque non inferiore a cinque giorni.

5. 26. Contento, Angela Napoli.

Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 4, sopprimere le parole da: salvo che fino alla fine del periodo.

5. 100. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4, sostituire la parola: tribunale *con la seguente:* giudice.

5. 11. Bernardini.

Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 4, sostituire la parola: il tribunale *con le seguenti:* il giudice per le indagini preliminari.

5. 27. Vitali.

Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 5, sostituire la parola: il tribunale *con la seguente:* il giudice per le indagini preliminari.

5. 28. Vitali.

Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 5, sostituire la parola: tribunale *con la seguente:* giudice.

5. 12. Bernardini.

Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 5, dopo le parole: il tribunale *autorizza inserire la seguente:* motivatamente.

5. 20. Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 6, dopo le parole: ovvero di prendere, *aggiungere le seguenti:* visione delle videoregistrazioni o.

5. 7. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 6, dopo le parole: comunicazioni informatiche o telematiche *aggiungere le seguenti:* ed altresì degli atti di indagine depositati dal pubblico ministero.

5. 13. Bernardini.

Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 6, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le parti hanno diritto di avere copia dei verbali e dei decreti. È vietato il rilascio di copie dei supporti.

5. 6. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 6 sostituire il secondo periodo con il seguente: Il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti è effettuata al solo fine di partecipare all'udienza di cui al comma 6-ter, al termine della quale devono essere restituiti.

5. 21. Romano, Mannino.

Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: È vietato il rilascio di copia dei supporti.

5. 5. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 6, sostituire la parola: vietato con la seguente: consentito.

5. 14. Bernardini.

Al comma 1, comma 1, sopprimere la lettera d).

5. 36. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1 lettera d), capoverso, comma 6-ter sostituire ovunque ricorra la parola: tribunale con la seguente: giudice.

5. 15. Bernardini.

AL comma 1, lettera d), capoverso, comma 6-ter, primo periodo, sostituire la parola: al tribunale con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari.

5. 29. Vitali.

Al comma 1, capoverso, comma 6-ter, secondo periodo, sostituire la parola: il tribunale con le seguenti: il giudice per le indagini preliminari.

5. 30. Vitali.

Al comma 1, lettera d), capoverso, comma 6-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: Il tribunale, su istanza di parte, dispone la distruzione del materiale manifestamente irrilevante e quello di cui è vietata l'utilizzazione.

5. 23. Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «7. Il giudice, compiute le formalità di cui ai commi precedenti, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzati per lo svolgimento dell'incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze o persone estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni o dalle conversazioni.

7-bis. Le trascrizioni delle registrazioni e le relative stanare sono inserite nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.

7-ter. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico ».

5. 9. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera e), capoverso, comma 7, sostituire le parole: Il tribunale, con le seguenti: Il giudice,.

5. 16. Bernardini.

Al comma 1, lettera e), capoverso, comma 7, sostituire le parole: Il tribunale, con le seguenti: il giudice per le indagini preliminari.

5. 31. Vitali.

Al comma 1, lettera e), capoverso, comma 7, sostituire le parole: , qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, con le seguenti: è tenuto a disporre.

5. 17. Bernardini.

Al comma 1, lettera e), capoverso, dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. È vietata in ogni caso la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il Tribunale in ogni caso dispone che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.

5. 37. Lo Presti.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sopprimere il comma 8.

5. 70. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Introduzione dell'articolo 268-bis)

1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il pubblico ministero dà avviso in piego chiuso ai soggetti titolari delle utenze in ordine alle quali è stata disposta intercettazione delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, diversi da quelli nei confronti dei quali si procede e che non risultino indagati in procedimenti connessi o collegati, dell'avvenuta intercettazione.

2. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero dell'utenza intercettata, nonché l'indicazione della facoltà di chiedere la distruzione anticipata delle registrazioni ai sensi dell'articolo 269, comma 2.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

a) nei casi in cui si procede per i reati indicati agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del presente codice, nonché per i reati di cui agli articoli 600-ter e 600-quinquies del codice penale;

b) se dagli atti di indagine risulti che l'utenza è stata comunque utilizzata da persone sottoposte ad indagine ovvero da indagati in procedimenti connessi o collegati;

c) se taluna delle conversazioni intercettate sulle utenze di cui al comma 1 sia stata acquisita al procedimento.

4. All'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, le parole: « di cui all'articolo 268, comma 6, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 268-bis ».

5. 01. Vitali.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 9. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6. 10. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: Il contenuto dell'archivio riservato è sempre coperto dal segreto.

6. 6. Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

a-bis) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In ogni stato e grado del procedimento, ove necessario per la decisione, il giudice autorizza le parti che lo richiedano a consultare, ascoltare od estrarre copia del supporto di conversazioni in precedenza non acquisite e conservate nell'archivio di cui al primo comma ».

6. 4. Bernardini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6. 11. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le registrazioni nei procedimenti definiti con decreto di archiviazione sono conservati sino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3 ».

6. 13. Lo Presti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o, nei procedimenti conclusi con decreto di archivia-

zione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto. Decorso tali termini, il giudice dispone la distruzione della documentazione di cui al comma 1. Tuttavia, quando la documentazione non è rilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull'istanza il giudice decide con decreto motivato. La distruzione anticipata non può essere disposta senza il consenso delle parti ».

6. 7. Vitali.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3 con le seguenti: o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si sia proceduto. Decorso tali termini il giudice dispone anche d'ufficio la distruzione della documentazione di cui al comma 1.

6. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

All'articolo 6, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) al comma 2, le parole da « Tuttavia gli interessati » sino a « autorizzato o convalidato l'intercettazione. » sono abrogate;

b-ter) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

« 2-bis. Nei casi di documentazione ritenuta assolutamente estranea alle indagini, il giudice, sentito il pubblico ministero, Può disporre, anche d'ufficio, la distruzione anticipata, salvo che le intercettazioni siano state eseguite per taluno

dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, o di cui all'articolo 407, comma 2 lettera a).

2-ter. Nei casi di documentazione ritenuta irrilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull'istanza, sentite le parti, il giudice decide con decreto motivato ».

6. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente dopo l'articolo 10 aggiungere l'articolo 10-bis dopo l'articolo 329 c.p.p. è inserito il seguente:

« ART. 329-bis. – (obbligo del segreto per le intercettazioni). – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269 e non acquisiti, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento Come corpo del reato ai sensi dell'articolo 240-bis, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare ».

6. 8. Vitali.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **6. 12.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **6. 3.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **6. 5.** Bernardini.

ART. 7.

Sopprimerlo.

* **7. 1.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sopprimerlo.

* **7. 4.** Di Pietro, Palomba

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di uno dei delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 266 ed a condizione che nessuna parte delle conversazioni registrate nel procedimento originario sia stata oggetto di distruzione ai sensi dell'articolo 269.

7. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

1. I risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati in procedimenti di-

versi da quelli per i quali sono stati disposti purché riguardino delitti previsti dall'articolo 266, comma 1.

7. 13. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

1. I risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli per i quali le intercettazioni sono state disposte salvo che siano state dichiarate illegittimamente acquisite.

7. 12. Di Pietro Palomba.

Al comma 1, sostituire il capoverso, comma 1, con il seguente:

1. I risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte.

7. 5. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: indispensabili con la seguente: utili.

7. 10. DI Pietro Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: indispensabili con la seguente: necessari.

7. 11. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: per l'accertamento dei delitti inserire le seguenti: di cui all'articolo 266.

7. 6. Di Pietro Palomba.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: per l'accertamento dei delitti inserire le seguenti: contro la pubblica amministrazione.

7. 7. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: per l'accertamento dei delitti inserire le seguenti: in materia societaria, fiscale e finanziaria.

7. 8. Di Pietro Palomba.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: e non siano state fino alla fine del periodo.

7. 9. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato qualora risultino gravi, precisi e concordanti con altri dati o elementi certi.

7. 3. Mannino, Romano, Bosi.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 6. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 1.

8. 7. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, le parole: commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis sono sostituite dalle seguenti: commi 1 e 3. Nella fase del giudizio sono altresì inutilizzabili le intercettazioni compiute senza che siano state osservate le disposizioni dell'articolo 268 commi 5, 6-bis, 6-ter.

8. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sopprimere il comma 2.

- * **8. 2.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sopprimere il comma 2.

- * **8. 8.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

1-bis. Non possono essere altresì utilizzati i risultati delle intercettazioni disposte per l'accertamento di delitti di associazione, qualora nell'udienza preliminare sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere in riferimento agli indicati delitti, per insussistenza del fatto.

- 8. 3.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 2, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

1-bis. I risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati anche qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266.

- 8. 9.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

1-bis I risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati nell'udienza preliminare o nel dibattimento anche qualora al fatto venga attribuita una diversa qualificazione giuridica.

- 8. 10.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, capoverso 1-bis, sopprimere le parole da: e in relazione fino a: dell'articolo 266.

- 8. 5.** Costa, Sisto, Siliquini.

Al comma 2, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. In ogni, caso i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati per reati o fatti diversi da quelli per i quali è stata concessa l'autorizzazione da parte del Tribunale.

- 8. 4.** Brigandì.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 273 del codice di procedura penale).

Al comma 1-bis dell'articolo 273 del codice di procedura penale, tra le parole « 203 » e « 271, comma 1 » sono aggiunte le seguenti « 270, comma 1 ».

- 8. 01.** Vietti, Rao, Romano.

ART. 9.

Sopprimerlo.

- 9. 3.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire il capoverso, « 2-quater » con il seguente: 2-quater. Nell'ordinanza il contenuto delle intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche è riportato limitatamente alle parti rilevanti e strettamente necessarie a motivare la misura in relazione al fatto contestato.

- 9. 2.** Contento, Consolo, Angela Napoli.

Al comma 1, sostituire il capoverso « 2-quater » con il seguente: 2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche debbono essere richiamate quando integrano gli indizi di cui alla lettera c) del precedente comma.

9. 6. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso « 2-quater », sopprimere le parole: soltanto nel contenuto.

9. 4. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso « 2-quater » sopprimere le parole: e sono inserite fino alla fine.

*** 9. 1.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso « 2-quater », sopprimere le parole: e sono inserite » fino alla fine.

*** 9. 5.** Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis..

(Modifica all'articolo 293 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione inserita per estratto nell'ordinanza per l'applicazione delle misure ».

9. 01. Brigandì.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 4. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 1.

*** 10. 1.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sopprimere il comma 1.

*** 10. 5.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere le parole: e le attività.

10. 6. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 2.

10. 7. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, capoverso aggiungere in fine le parole: Di tali atti può essere data pubblicazione.

10. 8. Di Pietro, Palomba.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis). All'articolo 329 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis). I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche diverse da quelle acquisite ai sensi dell'articolo 268 nonché la documentazione ad esse inerente sono sempre coperti dal segreto ».

10. 3. Contento, Angela Napoli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente: « ART. 10-bis ». Introduzione dell'articolo 329-bis (Obbligo del segreto per le intercettazioni). « Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è introdotto il seguente:

« ART. 329-bis. Obbligo del segreto per le intercettazioni. 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ».

10. 02. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rosso-mando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente: « 10-bis. (Introduzione dell'articolo 329-ter del codice di procedura penale). — 1. Dopo l'articolo 329-bis del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« ART. 329-ter. — (Divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari). — 1. È vietata la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell'udienza preliminare.

2. Chiunque viola il divieto di cui la comma i è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.494 euro a 36.152 euro ».

10. 01. Mario Pepe (Pdl).

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 13. Di Pietro, Palomba.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis). all'articolo 380, al comma 2, dopo la lettera « f » è aggiunta la seguente:

f-bis) Delitti di riciclaggio previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.

11. 1. Contento, Angela Napoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis). All'articolo 380, al comma 2, dopo la lettera « m » è aggiunta la seguente: n) Delitti previsti dalle disposizioni contro le immigrazioni clandestine di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

11. 2. Contento, Angela Napoli.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 6. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 1.

12. 7. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12. 8. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12. 9. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

12. 10. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), capoverso « 2-bis », aggiungere, in fine, le seguenti parole: che è altresì responsabile della annotazione di ogni accesso da parte di chiunque;

12. 2. Brigandì.

Al comma 1, lettera c), capoverso aggiungere in fine il seguente periodo: Il funzionario comunica al procuratore della Repubblica ogni due mesi l'elenco delle operazioni che si protraggono da altre 3 mesi.

12. 5. Luigi Vitali.

Sopprimere il comma 2.

* **12. 1.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rosso-mando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sopprimere il comma 2.

* **12. 11.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

12. 12. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

* **12. 3.** Bernardini.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

* **12. 13.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

** **12. 4.** Bernardini.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

** **12. 14.** Di Pietro, Palomba.

al comma 2, lettera c), capoverso, sopprimere il comma 2-quater.

12. 16. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

12. 17. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale e all'articolo 35 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale).

1. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Non sono consentiti l'intercettazione né l'ascolto e l'acquisizione di dati relativi a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione a procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore.

b) Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. In nessun caso il contenuto della conversazione può essere oggetto di annotazione su verbali di cui all'articolo 268 comma 2, di annotazione di servizio o di altra informativa, anche orale alla autorità giudiziaria che procede »;

« 5-ter. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello, anche al di fuori delle ipotesi costituenti reato, annota in appo-

sito registro le notizie di violazione dei due commi precedenti e le trasmette alle competenti autorità disciplinari ».

2. Dopo l'articolo 35 del Testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegato al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

ART. 35-*bis*.

1. Presso le Procure Generali della Repubblica di ciascun distretto di Corte d'Appello è istituito il registro di cui all'articolo 103, comma 5-*ter*, del codice di procedura penale.

2. Il Procuratore Generale della Repubblica ne cura la conservazione e le annotazioni, sotto la sua diretta responsabilità.

12. 01. Bernardini.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente articolo.

ART. 12-*bis*.

(Modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 103 del codice di procedura penale, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Non sono consentiti l'intercettazione né l'ascolto e l'acquisizione di dati relativi a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore.

2. All'articolo 103 del codice di procedura penale dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

5-*bis*. In nessun caso il contenuto della conversazione può essere oggetto di annotazione sui verbali di cui all'articolo 268,

comma 2, di annotazione di servizio o di altra informativa, anche orale, alla autorità giudiziaria che procede.

5-*ter*. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, anche al di fuori delle ipotesi costituenti reato, annota in apposito registro le notizie di violazione dei due commi precedenti e le trasmette alle competenti autorità disciplinari.

12. 010. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossmando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

ART. 12-*bis*.

All'articolo 103 del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, è aggiunto il seguente periodo: « il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati;

b) Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: « 5-*bis*- – Ferma l'eventuale responsabilità penale costituiscono illecito disciplinare l'annotazione, l'informativa, anche verbale, e l'utilizzo delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5.

12. 011. Contento, Consolo.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-*bis*.

1. All'articolo 103 del codice di procedura penale dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-*bis*. Sono sempre vietati l'ascolto delle conversazioni e l'intercettazione dei flussi di comunicazioni telematiche tra difensore e persona assistita e ogni forma di annotazione e informativa di tali comunicazioni e di trascrizione del loro contenuto. Non appena emerge la

qualità di difensore, l'attività di intercettazione deve essere immediatamente interrotta dandone atto nel brogliaccio delle operazioni e nel verbale. La violazione anche di uno solo dei predetti obblighi comporta la nullità dei relativi atti di intercettazione e la responsabilità, civile e disciplinare, di coloro che la abbiano compiuta.

12. 02. Lo Presti.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 13. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 1.

13. 14. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

13. 15. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «ART. 379-bis», primo comma.

13. 16. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), al capoverso «ART. 379-bis», primo comma, dopo le parole: inerenti ad atti aggiungere le seguenti: e a documentazione.

13. 9. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera a)«, capoverso «ART. 379-bis», primo comma, dopo le parole: notizie inerenti ad atti inserire le seguenti: e ad attività del procedimento.

13. 35. Lo Presti.

Al comma 1, lettera a), capoverso «ART. 379-bis» primo comma, dopo le parole: coperti dal segreto inserire le seguenti: di cui è stata ordinata la distruzione.

13. 21. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso «ART. 379-bis», primo comma, dopo la parola: segreto aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelli portati a conoscenza delle parti.

13. 20. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a)«, capoverso «ART. 379-bis», dopo la parola: segreto aggiungere: interno.

13. 19. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso «ART. 379-bis» primo comma, sopprimere le parole: o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza. Conseguentemente al medesimo capoverso, primo comma aggiungere in fine le seguenti parole: Negli stessi casi è punito con la reclusione fino a quattro anni, se ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza.

13. 25. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso «ART. 379-bis», primo comma, sopprimere le parole: o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza. Conseguentemente, al medesimo capoverso, primo comma aggiungere in fine le seguenti parole: Negli stessi casi è punito con la reclusione fino a tre anni, se ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza.

13. 24. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso «ART. 379-bis» primo comma sopprimere le parole: o agevola in qualsiasi modo la conoscenza. Conseguentemente al medesimo capoverso «ART. 379-bis», primo comma ag-

giungere in fine le seguenti parole: negli stessi casi è punito con la reclusione fino a due anni se ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza.

13. 23. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 379-bis » sopprimere le parole: o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza. Conseguentemente al medesimo capoverso « ART. 379-bis », primo comma aggiungere in fine le seguenti parole: negli stessi casi è punito con la reclusione fino a un anno, se ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza.

13. 22. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a) capoverso « ART. 379-bis » aggiungere in fine il seguente comma: Nei casi previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo, la competenza è determinata a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

13. 8. Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 379-bis », aggiungere infine il seguente comma: Se il colpevole è il funzionario responsabile la pena è raddoppiata.

13. 36. Lo Presti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso « ART. 79-bis », secondo comma.

13. 17. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso « ART. 379-bis », terzo comma.

13. 18. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: a-bis) dopo l'articolo 685-bis è inserito il seguente: ART. 685-ter (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). I soggetti di cui agli articoli

263, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 39, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 500 a euro 1.032.

13. 10. Sisto, Torrisi, Cassinelli, Siliquini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

13. 26. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 617, terzo comma, le parole: con la reclusione da 1 a 5 anni sono sostituite dalle seguenti: con la reclusione da due a sette anni.

13. 7. Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

13. 27. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) Dopo l'articolo 684 del codice penale è inserito il seguente:

ART. 684-bis.

(Accesso abusivo ad atti del procedimento penale).

1. Chiunque illecitamente prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con l'arresto fino a liti mese o con l'ammenda fino a euro 500.

13. 30. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), capoverso « ART. 617-septies, sostituire le parole: da uno a tre anni con le seguenti: fino a due anni.

13. 29. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), capoverso ART. 617-septies», sostituire le parole: da uno a tre anni con le seguenti: fino a un anno.

13. 28. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: c-bis) all'articolo 684 del codice penale, dopo le parole: di cui è vietata la pubblicazione sono inserite le seguenti: anche se riguardano intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, le altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive e l'acquisizione delle documentazione del traffico delle conversazioni e comunicazioni stesse.

13. 34. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

13. 31. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il primo comma dell'articolo 684 è sostituito dal seguente: chiunque pubblica o diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione ovvero dati o immagini di cui all'articolo 114, comma 8, del codice di procedura penale, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750.

13. 100. Sisto, Torrisi, Costa, Cassinelli, Paniz, Papa, Vitali, Lopresti, Lehner, Scelli.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: « d) all'articolo 684, le parole l'arresto fino a trenta giorni o con l'am-

menda da euro 51 a euro 258 sono sostituite dalle seguenti: l'ammenda da euro 500 a euro 5000 ».

13. 2. Ferranti Tenaglia Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: e con l'ammenda da euro 250 a euro 750 con le seguenti: o con l'ammenda fino a 10.000 euro.

13. 500. Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* **13. 5.** Bernardini.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* **13. 32.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: e) all'articolo 684 è aggiunto in fine il seguente comma: « Se gli atti o i documenti si riferiscono a intercettazioni o riprese visive che siano coperte da segreto, la pena è dell'ammenda da euro 1000 a euro 10000. ».

13. 3. Ferranti Tenaglia Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Alla lettera e) il capoverso è sostituito dal seguente:

Si applica la stessa pena se il fatto di cui al primo comma riguarda intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, le altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive e l'acquisizione delle documentazione del traffico delle conversazioni e comunicazioni stesse.

13. 33. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: e dell'ammenda da euro 500 a euro 1.032 con le seguenti: o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 20.000.

13. 501. Il Relatore.

Al comma 1, lettera e) capoverso, le parole: da uno a 1032 sono sostituite dalle seguenti: da sei a diciotto mesi e della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 8 giugno 2001.

13. 6. Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, lettera e), aggiungere infine il seguente periodo: La pena è aumentata in caso di violazione dell'articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale.

13. 502. Il Relatore.

Al comma 1, lettera e), è aggiunto il seguente capoverso: La sentenza di condanna per i fatti di cui ai precedenti commi è pubblicata ai sensi dell'articolo 36.

13. 11. Costa, Sisto, Cassinelli, Siliquini.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente: Articolo 13 bis. – I reati di cui agli articoli 379-bis, 617-septies e 384 del codice penale sono attribuiti alla competenza del giudice ugualmente competente per materia che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato dalla legge. Si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

13. 01. Brigandì.

ART. 14.

Sopprimerlo.

* **14. 1.** Zaccaria, Ferranti, Giulietti.

Sopprimerlo.

14. 2. Di Pietro, Palomba.

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 2. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

15. 3. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

15. 4. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

15. 1. Zaccaria, Giulietti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

15. 5. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

15. 6. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

15. 7. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente: Articolo 15-bis. – 1. Alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

ART. 35-bis

1. Presso le Procure generali della Repubblica di ciascun distretto di Corte d'Appello è istituito il registro di cui all'articolo 103, comma 5-ter c.p.p.

2. Il Procuratore Generale della Repubblica ne cura la conservazione e le annotazioni, sotto la sua diretta responsabilità.

15. 01. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente: Articolo 15-bis. – 1. Dopo l'articolo 90 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: Articolo 90-bis – (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). – 1. Entro il 31

marzo di ogni anno ciascun Procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti.

15. 03. Costa, Contento, Cassinelli, Siliquini.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:
 Articolo 15-bis. – 1. Ogni procura della Repubblica può disporre intercettazioni telefoniche entro un limite di spesa che non può essere superiore al corrispondente ammontare di spesa dell'anno precedente, in via eccezionale, qualora sia necessario procedere ad indagini particolarmente complesse, il Procuratore generale presso la Corte d'appello autorizza l'intercettazione.

2. Il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto i limiti di spesa entro cui ogni procura della Repubblica può disporre le intercettazioni telefoniche in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1.

15. 04. Costa, Sisto, Cassinelli, Siliquini.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:
 Articolo 15-bis. – 1. I provvedimenti che dispongono il pagamento degli oneri inerenti all'esecuzione di intercettazioni telefoniche ed ambientali sono trasmessi alla Corte dei conti.

2. A tal fine, ciascun ufficio giudiziario comunica alla Corte dei conti, entro il 30 aprile di ogni anno, il numero dei soggetti sottoposti alle intercettazioni ed il costo delle attività riferiti all'anno solare precedente e distinti per ufficio giudiziario

con i provvedimenti relativi al pagamento degli oneri.

15. 02. Costa, Contento, Sisto, Torrisi, Cassinelli, Paniz, Siliquini.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

1. È istituita l'Agenzia per le Comunicazioni e la Sicurezza delle Reti dello Stato, di seguito nominata « Agenzia », titolare e responsabile di tutte le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive, e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, richieste e autorizzate ai sensi della presente legge.

2. Con decreto del Ministro della Giustizia sono stabiliti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze, l'articolazione organizzativa generale dell'Agenzia, i criteri e le modalità reclutamento del personale e ogni altra disposizione necessaria, a garantire un efficiente funzionamento dell'Agenzia e il perseguimento dell'interesse pubblico.

16. 01. Pezzotta, Vietti, Rao, Romano, Mannino, Contento, Sisto, Torrisi, Cassinelli, Paniz, Siliquini.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Articolo 16-bis. – Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di Corte di Appello. Il procuratore generale della Corte di Appello provvede alla ripartizione

dello stanziamento tra le singole procure. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.

16. 02. Vietti, Rao, Romano.

ART. 17.

Sopprimerlo.

17. 1. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

17. 2. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

17. 3. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 5-bis.

17. 4. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 5-ter.

17. 5. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 5-quater.

17. 6. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

17. 7. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17. 8. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

17. 9. Di Pietro, Palomba.

ART. 18.

Sopprimerlo.

18. 2. Di Pietro, Palomba.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore, relativi ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale.

18. 1. Romano, Mannino.

Al comma 1, sostituire le parole alla data della sua entrata in vigore con le seguenti nei quali il pubblico ministero abbia già esercitato l'azione penale.

18. 3. Lo Presti.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Industrie per l'Aerospazio, i Sistemi e la Difesa (AIAD) (*Svolgimento e conclusione*) 65

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Industrie per l'Aerospazio, i Sistemi e la Difesa (AIAD).
(*Svolgimento e conclusione*).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Remo PERTICA, *presidente dell'AIAD*, svolge una relazione introduttiva sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Edmondo CIRIELLI, *presidente*, e Francesco Saverio GAROFANI (PD).

Remo PERTICA, *presidente dell'AIAD*, e Carlo FESTUCCI, *segretario generale dell'AIAD*, rispondono ai quesiti formulati e forniscono ulteriori precisazioni.

Dopo alcune osservazioni del deputato Roberto SPECIALE (Pdl), Remo PERTICA, *presidente dell'AIAD*, fornisce ulteriori precisazioni.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, infine, nel formulare alcune considerazioni, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti. C. 1440-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	66
DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa. C. 2044-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	71

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 12.20.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 1440-A e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Laura RAVETTO (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del disegno di legge, d'iniziativa governativa, il quale reca misure contro gli atti persecutori, rilevando che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. In particolare, ricorda

che il disegno di legge in esame, nel testo emendato dalla Commissione Giustizia della Camera, si propone di novellare il codice penale al fine di inserirvi una nuova fattispecie di reato denominata «atti persecutori»; ovvero molestie o minacce reiterate, qualificabili, secondo terminologia anglosassone, come *stalking*. Nello specifico, per la sussistenza di tale fattispecie delittuosa, la norma in esame prevede che i suddetti comportamenti debbano avere l'effetto di provocare un grave stato di ansia o di paura, ovvero di generare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero siano tali da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte ed abitudini di vita. I limiti della pena edittale sono dalla norma proporzionati alla gravità del reato (reclusione da sei mesi a quattro anni), con la previsione dell'ergastolo in caso di omicidio preceduto da atti persecutori. (articolo 1). La norma introduce, inoltre, la possibilità di richiedere al questore, nelle more della presentazione della querela da parte del soggetto offeso, l'ammonimento nei confronti dell'autore della condotta (articolo 2) e una nuova

misura coercitiva consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 3). La disposizione prevede, altresì, l'obbligo — per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche — di fornire alla vittima del reato in esame le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio e di provvedere ad accompagnare la stessa, qualora ne faccia richiesta, presso tali strutture (articolo 5). Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 6, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria. In proposito, rileva che il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario posto che le misure di sostegno delle vittime del reato di molestie insistenti, di cui all'articolo 5, siano realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Sul punto chiede di acquisire una conferma da parte del Governo. In ogni caso, potrebbe risultare opportuno riferire la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 6 all'aggregato della finanza pubblica — anziché a quello del bilancio dello Stato — al fine di escludere oneri per i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche non statali coinvolti nell'ambito delle misure a sostegno.

Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rileva che l'articolo aggiuntivo 1.01 presenta evidenti profili problematici di carattere finanziario in quanto dispone l'ammissione al gratuito patrocinio delle parti offese del reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dal disegno di legge. Al riguardo rileva infatti che la proposta emendativa è suscettibile di ampliare la platea dei soggetti che possono accedere al gratuito patrocinio con conseguenti maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rileva la necessità di acquisire alcuni chiarimenti in ordine alle conseguenze finanziarie derivanti da alcune proposte emendative. Ricorda l'emendamento 3.51, il quale reca disposizioni in materia di audizione di testi-

moni vulnerabili, riproponendo parte della normativa già prevista dall'articolo 498, commi 4, 4-*bis* e 4-*ter*, del codice di procedura penale con riferimento all'esame diretto e controesame dei testimoni — dei quali viene prevista l'abrogazione — e estendendo la previsione per cui l'esame del minore vittima del reato viene condotta mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico anche ai reati di cui agli articoli 571 (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina), 572 (Maltrattamento in famiglia verso fanciulli), 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale), 581 (Percosse), 583-*bis* (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 591 (Abbandono di persone minori o incapaci) e nei casi di circostanze aggravanti di cui all'articolo 583 del codice penale. Si prevede, inoltre, che nell'esame testimoniale il presidente si avvalga sempre dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria, mentre attualmente è rimessa al Presidente la scelta se avvalersi o meno dei predetti esperti. Al riguardo, considerato che la proposta emendativa appare astrattamente idonea a determinare nuovi o maggiori oneri, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta emendativa. Segnala poi che l'articolo aggiuntivo 5.051 prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, presso ogni prefettura di uno sportello aperto al pubblico a tutela delle persone fatte oggetto di atti persecutori. In ogni sportello opera uno psicologo e un assistente sociale, secondo modalità definite in apposita convenzione, da stipulare entro il limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, tra il Ministero dell'interno e le regioni, ai fini dell'utilizzo del personale e delle strutture del Servizio sanitario nazionale, nonché l'istituzione, presso il Ministero delle pari opportunità, di un numero verde nazionale a difesa delle vittime di atti persecutori, con il compito di fornire una prima assistenza psicologica e giuridica. A tal fine è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2009. I

predetti oneri, pari complessivamente a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 sono coperti mediante utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economia, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Al riguardo, chiede di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla disponibilità per gli anni 2012 e seguenti delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economia. In ogni caso, ritiene necessario acquisire una valutazione del Governo in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta in esame, con particolare riferimento all'apertura dello sportello pubblico presso ogni prefettura. Ricorda poi l'articolo aggiuntivo 5.0200, che dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità di un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo 24 ore su 24, con la finalità di fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte del personale in possesso delle adeguate competenze e di comunicare alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati. A tale fine è autorizzata la spesa di un milione di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria annuale. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità delle risorse stanziare rispetto agli interventi previsti dalla proposta emendativa e alla possibilità di destinare le risorse del Fondo per le pari opportunità, di cui al citato articolo 3 del decreto-legge n. 223 del 2006, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere delle medesime risorse. A tale proposito osserva che la tabella C allegata alla legge finanziaria 2009 prevede, a favore del citato Fondo, uno stanziamento di 29,9 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,3 milioni di euro per

l'anno 2010 e di 2,4 milioni di euro per l'anno 2011. Segnala poi l'articolo aggiuntivo 5.055, il quale dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità di un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo 24 ore su 24, con la finalità di fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte del personale in possesso delle adeguate competenze e di indirizzare le vittime presso appositi sportelli costituiti in ogni prefettura. A tale fine è autorizzata la spesa di un milione di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economia, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, rileva l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in merito sia alla quantificazione dell'onere sia alla effettiva disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Segnala altresì che gli articoli aggiuntivi 5.054 e 5.053 prevedono l'istituzione di un numero verde nazionale a favore delle vittime di molestie insistenti con il compito di fornire alle stesse assistenza psicologica e giuridica funzionante 24 ore su 24. Il personale ad esso adibito è scelto tra i soggetti in possesso di adeguate competenze, nell'ambito dell'organico del Ministero della giustizia. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 500 mila euro a decorrere dal 2009, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economia, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Al riguardo, rileva l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in merito sia alla quantificazione dell'onere sia alla effettiva disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Segnala poi l'articolo aggiuntivo 5.056, il quale prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, presso ogni prefettura di uno sportello aperto al pubblico a tutela delle persone fatte oggetto di

atti persecutori. In ogni sportello opera uno psicologo e un assistente sociale, secondo modalità definite in apposita convenzione, da stipulare entro il limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, tra il Ministero dell'interno e le regioni, ai fini dell'utilizzo del personale e delle strutture del Servizio sanitario nazionale. I predetti oneri, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, sono coperti mediante utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economia, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, chiede di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla disponibilità per gli anni 2012 e seguenti delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economia. Osserva infine che l'articolo aggiuntivo 5.052, ai fini della progettazione e realizzazione di politiche per il contrasto di atti persecutori previsti dall'articolo 612-*bis* del codice penale e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, pone a carico dell'Istituto nazionale di statistica il compito di assicurare, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, lo svolgimento di una rilevazione statistica sugli atti persecutori, che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio. Al riguardo ritiene opportuno di acquisire l'avviso del Governo se la proposta emendativa sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Aldo BRANCHER, con riferimento alle richieste di chiarimento relative al testo del provvedimento, conferma che le misure di sostegno alle vittime del reato di atti persecutori saranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Con riferimento alle proposte emendative trasmesse, conferma poi che l'articolo aggiuntivo 1.01, ampliando la platea dei soggetti interessati al gratuito patrocinio, è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, esprimendo una valutazione contraria anche sull'emendamento 3.51, in

quanto il previsto ausilio, nell'esame testimoniale del minorenne o dell'infermo di mente, di un esperto in psicologia o psichiatria comporta oneri non quantificati né coperti.

Osserva, altresì, che l'articolo aggiuntivo 5.052, il quale prevede lo svolgimento di una apposita rilevazione statistica sugli atti persecutori da parte dell'Istituto nazionale di statistica, appare suscettibile di determinare maggiori oneri per il bilancio dello stesso Istituto.

Segnala, inoltre, che gli articoli aggiuntivi 5.051, 5.053, 5.054, 5.055 e 5.056 recano oneri di personale e di funzionamento privi di adeguata quantificazione e, in ogni caso, prevedono, a fini di copertura, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca adeguate disponibilità, in quanto le risorse sono prioritariamente destinate ad iniziative governative programmate per tale finalità.

Per quanto riguarda, infine, l'articolo aggiuntivo 5.0200, conferma la congruità delle risorse stanziare rispetto agli interventi previsti, depositando a tale riguardo una relazione tecnica, che quantifica l'onere annuo della proposta in circa 993 mila euro, anche alla luce dell'esperienza maturata attraverso l'istituzione, presso lo stesso Dipartimento delle pari opportunità, del numero verde antidiscriminazioni razziali.

Maino MARCHI (PD) esprime perplessità sulle valutazioni del rappresentante del Governo in ordine all'inidoneità della quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli aggiuntivi 5.053, 5.054, 5.055, osservando come tali proposte presentino un contenuto analogo a quello della proposta emendativa del Governo, per la quale, invece, la quantificazione degli oneri è ritenuta congrua. Analogamente, ritiene non vi sia un problema di quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli aggiuntivi 5.051 e 5.056, in quanto gli oneri

riferibili a tali proposte sono limitati ai 4 milioni di euro ivi previsti per la stipula delle convenzioni per la realizzazione degli sportelli in ogni prefettura.

Pier Paolo BARETTA (PD) segnala come l'articolo aggiuntivo 1.01, prevedendo l'ammissione al gratuito patrocinio delle parti offese del reato di atti persecutori, affronti una questione fondamentale nell'economia del provvedimento in esame. Ritiene pertanto necessario che, anche in considerazione del fatto che il provvedimento allo stato non reca oneri per la finanza pubblica, il Governo si attivi per individuare una possibile copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proposta.

Massimo VANNUCCI (PD) richiama l'attenzione della Commissione sull'emendamento 3.51, il quale a suo giudizio non presenta profili problematici di carattere finanziario in quanto alla previsione del ricorso a specifiche modalità di acquisizione della prova testimoniale si potrebbe fare fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Gaspere GIUDICE (PdL) rileva il rischio di una confusione tra la contrarietà nel merito del Governo ad alcune proposte emendative, del tutto legittima, e l'eventuale parere contrario della Commissione bilancio che può essere motivato solo sulla base di evidenti profili problematici per quel che attiene la quantificazione ovvero la copertura degli oneri. Osserva che tale rischio risulta evidente con riferimento agli articoli aggiuntivi 5.053 e 5.054.

Laura RAVETTO (PdL), *relatore*, sottolinea che, con riferimento all'articolo aggiuntivo 5.0200, il rappresentante del Governo ha depositato una relazione tecnica che quantifica puntualmente gli oneri derivanti dalla proposta, osservando che gli articoli aggiuntivi 5.054 e 5.055 appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri non quantificati né coperti in relazione alla previsione di apposti sportelli ubicati presso le prefetture o le questure. Eviden-

zia altresì che gli articoli aggiuntivi 5.053 e 5.054 autorizzano una spesa di 500 mila euro annui, mentre la proposta emendativa del Governo prevede una spesa di 1 milione di euro annui. Ribadisce, inoltre, che – al di là di ogni valutazione sul merito della proposta – l'articolo aggiuntivo 1.01 determina maggiori oneri per il bilancio dello Stato senza prevedere alcuna copertura finanziaria. Formula, pertanto, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge recante introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: « a carico del bilancio dello Stato » con le seguenti: « per la finanza pubblica »;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 3.51 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 5.051, 5.052, 5.053, 5.054, 5.055 e 5.056, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 5.0200, con la seguente condizione, volta a garantire il

rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 1, dopo le parole: « di fornire » aggiungere le seguenti: « , nei limiti di spesa di cui al comma 2, »

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Massimo VANNUCCI (PD) osserva come i chiarimenti forniti non giustificano l'espressione di un parere contrario sull'emendamento 3.51, che a suo giudizio non determina maggiori oneri per la finanza pubblica.

Laura RAVETTO (PdL) ribadisce, anche in base alla propria esperienza professionale come avvocato, che dall'emendamento 3.51 possono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in relazione alle nuove modalità previste per l'esame dei testimoni vulnerabili.

Il sottosegretario Aldo BRANCHER conferma come l'emendamento 3.51 determini maggiori oneri per la finanza pubblica, in relazione all'intervento, nell'esame testimoniale dei minorenni e degli infermi di mente, di esperti in psicologia o in psichiatria.

Maino MARCHI (PD) ritiene che, anche alla luce della relazione tecnica predisposta con riferimento all'articolo aggiuntivo 5.0200, il parere contrario sugli articoli aggiuntivi 5.051, 5.053, 5.054, 5.055 e 5.056 non possa essere giustificato dall'inadeguata quantificazione degli oneri, invitando pertanto il rappresentante del Governo a chiarire se l'autorizzazione di spesa ridotta a fini di copertura presenti le necessarie disponibilità finanziarie.

Il sottosegretario Aldo BRANCHER precisa che nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, relativa al Fondo per interventi strutturali di po-

litica economica, non sussistono risorse da destinare allo scopo per gli anni 2012 e seguenti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

C. 2044-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 200 del 2008 recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa, ricordando che lo stesso è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 22 gennaio 2009. In quella occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole sul nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito, preso atto dell'impegno del Governo a trasmettere nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge, puntuali chiarimenti in ordine agli eventuali effetti sugli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente derivanti dall'abrogazione delle disposizioni di cui all'allegato 1, con particolare riferimento agli atti legislativi ai quali corrispondono specifici atti di bilancio, sulla base delle indicazioni contenute nel nomenclatore degli atti allegato ai singoli stati di previsione del bilancio. Ricorda inoltre che in quella sede il rappresentante del Governo ha precisato che le risorse iscritte nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'anno 2008 per l'attuazione dell'articolo 107 della legge n. 388 del 2000 in materia di promozione dell'informatizzazione e della classificazione della normativa vigente, saranno rese disponibili per l'attuazione

delle disposizioni sulla medesima materia presenti nell'articolo 1 del provvedimento nell'anno 2009. Ricorda che nella medesima giornata la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento senza apportare ulteriori modifiche al testo e segnala che, conseguentemente, il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario. Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala gli evidenti profili problematici degli emendamenti 1.20 e 1.21, i quali prevedono che a decorrere dal 1° marzo 2009, o comunque entro il 2009, il servizio informativo online dell'Istituto poligrafico e Zecca relativo alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana sia accessibile al pubblico gratuitamente tramite la rete internet. Al finanziamento delle attività di cui all'articolo 1 si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio della presidenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 107 della legge n. 388 del 2000. Al riguardo, rileva infatti che a fronte di oneri di carattere permanente si prevede l'utilizzo di risorse limitate all'esercizio finanziario 2009.

Il sottosegretario Aldo BRANCHER concorda con le valutazioni del relatore sul testo del provvedimento ed esprime parere contrario sugli emendamenti 1.20 e 1.21 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede al rappresentante del Governo di chiarire la *ratio* delle proposte emendative del Governo, che modificano l'allegato delle leggi soppresse.

Il sottosegretario Aldo BRANCHER, nel ricordare che il provvedimento contiene una sorta di «norma di chiusura», prevedendo che l'abrogazione abbia effetto dal 16 dicembre 2009 e rinviando alla delega «taglia-leggi» già prevista dalla legge di semplificazione per il 2005. Ciò premesso, rileva che si è ritenuto oppor-

tuno procedere già in questa fase ad alcune modifiche dell'allegato.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene singolare che l'emendamento 2.100 del Governo espunga dall'allegato delle leggi abrogate e quindi mantenga in vigore la legge di cui al numero 367 dell'allegato, che risulta ampiamente superata. Alla luce di questo esempio, invita il Governo ad una più attenta valutazione della materia.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 200 del 2008, recante Misure urgenti in materia di semplificazione normativa (C. 2044-A);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.20 e 1.21, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.50.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di organizzazioni sindacali, nell'ambito del Comitato ristretto per l'esame delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinate C. 808 e 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota 73

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico: dottoressa Enza Signorelli Pupillo, con funzioni di consigliere delegato, dottor Pierangelo Buttafuoco, dottoressa Monica Centanni e professor Antonino Portoghese. Nomine nn. 25-26-27 e 28 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 73

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 gennaio 2009.

Audizione informale di rappresentanti di organizzazioni sindacali, nell'ambito del Comitato ristretto per l'esame delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinate C. 808 e 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 gennaio 2009. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 13.40.

Proposte di nomina a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico: dottoressa Enza Signorelli Pupillo,

con funzioni di consigliere delegato, dottor Pierangelo Buttafuoco, dottoressa Monica Centanni e professor Antonino Portoghese. Nomine nn. 25-26-27 e 28.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che, come concordato dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 22 gennaio 2009, l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno verrà svolto congiuntamente. Dà quindi la parola al relatore per lo svolgimento della relazione.

Benedetto Fabio GRANATA (Pdl), *relatore*, ricorda che le nomine in oggetto riguardano il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico, che è un istituto di grande valore, che

dal 1914 rappresenta testi classici della tragedia greca. Ricorda, inoltre, che tra le attività culturali svolte dall'istituto si deve registrare anche la pubblicazione di una rivista a cura del comitato scientifico; è prevista inoltre, per il futuro, la realizzazione di uno spazio museale. Per quel che riguarda le quattro proposte di nomina all'esame della Commissione, ricorda che i soggetti candidati vantano tutti *curriculum* ed esperienze importanti. Sottolinea in particolare che per due dei soggetti candidati, ovvero la dottoressa Enza Signorelli Pupillo e la dottoressa Monica Centanni, si tratta di una riconferma nell'incarico già stato svolto in modo molto positivo da entrambi i soggetti. Per quel che riguarda

invece gli altri due soggetti candidati, ricorda che anch'essi vantano un *curriculum* di alto livello, ricordando in particolare che il dottor Buttafuoco è il direttore del Teatro Stabile di Catania, oltre a essere un giornalista, inviato di Panorama; mentre il professor Antonino Portoghese vanta tra le molteplici esperienze professionali svolte anche quella di aver ricoperto il ruolo di preside.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sulle nomine in oggetto.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e dal Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (Atto n. 56)	75
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Atto n. 53 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	75
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di inquinamento acustico. C. 1760 Alessandri (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	76
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 gennaio 2009.

Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e dal Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (Atto n. 56).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

Atto n. 53.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 21 gennaio 2009.

Salvatore MARGIOTTA (PD), anche in considerazione della disponibilità manifestata dal relatore ad accogliere rilievi ed osservazioni che potessero emergere nel corso dell'esame del provvedimento, ritiene importante prendere in considerazione la posizione espressa nel parere della Conferenza Stato-regioni con la quale si richiede un maggior coinvolgimento delle regioni nelle procedure deputate al rilascio delle autorizzazioni per il

trasporto di materiale radioattivo. Ritiene, infatti, che soprattutto in un'ottica federalistica, che dovrebbe accomunare tutte le forze parlamentari, sia particolarmente importante riconoscere e attribuire competenze specifiche alle regioni in materie delicate come quelle che investono la sicurezza e la salute dei cittadini. Chiede, pertanto, al relatore di farsi carico delle proposte provenienti dalle regioni per giungere alla definizione di un parere condiviso da tutte le forze politiche.

Alessandro BRATTI (PD) condivide pienamente lo spirito di apertura e di condivisione che è alla base delle considerazioni svolte dal deputato Margiotta. Con lo stesso spirito, chiede al relatore che nella proposta di parere si tenga conto anche dell'esigenza di formulare meglio il nuovo testo dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 230 del 1995, allo scopo di rafforzare i livelli di sorveglianza radiometrica e di tutela ambientale e sanitaria in materia di traffico di rottami ferrosi. Nello specifico, propone di inserire nel parere una specifica osservazione volta a consentire che i livelli anomali di radioattività, di cui al primo periodo del comma 2 del citato articolo 157, siano espressamente individuati sulla base di linee guida, omogenee su tutto il territorio nazionale, definite dagli organi tecnici competenti.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, ritiene che occorra bilanciare l'interesse delle regioni ad essere coinvolte nei procedimenti di autorizzazione con la necessità di garantire il trasporto delle sostanze in esame, che potrebbero restare bloccati in caso di dissenso di una regione interessata dal passaggio delle stesse. Ritiene, invece, estremamente importante definire, come segnalato dal deputato Bratti, che i livelli anomali di radioattività siano stabiliti uniformemente e risultino vevoli per l'intero territorio nazionale.

Raffaella MARIANI (PD), pur prendendo atto delle considerazioni svolte dal relatore, insiste affinché nel parere si faccia quantomeno riferimento alla neces-

sità di tenere informate le regioni, in ossequio al principio generale – cui lo stesso schema di decreto in esame si ispira – di garantire che siano assicurate adeguate forme di consultazione e informazione delle regioni e degli enti locali.

Alessandro BRATTI (PD) si associa alla richiesta formulata dal deputato Mariani, che risponde pienamente agli obiettivi e allo spirito della normativa comunitaria.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, ritiene di potere senz'altro condividere il suggerimento del deputato Mariani prevedendo nella proposta di parere la previa comunicazione alle regioni o alle province interessate sia previamente comunicato il trasporto del materiale radioattivo.

Il sottosegretario Roberto MENIA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.

**Disposizioni in materia di inquinamento acustico.
C. 1760 Alessandri.**

(Rinvio del seguito dell'esame).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.05.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui progetti di legge C. 44, C. 419, C. 471, C. 649, C. 772, C. 1190 e C. 1717 in materia di sicurezza nella circolazione stradale.

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale autoscuole Studi consulenza automobilistica (UNASCA) (*Svolgimento e conclusione*) 77

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 78

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 1190 Velo e C. 1717 Moffa (*Seguito dell'esame e rinvio – abbinamento delle proposte di legge C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1737 Minasso e C. 1998 Guido Dussin*) 78

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 11.40.

Indagine conoscitiva sui progetti di legge C. 44, C. 419, C. 471, C. 649, C. 772, C. 1190 e C. 1717 in materia di sicurezza nella circolazione stradale.

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale autoscuole Studi consulenza automobilistica (UNASCA).

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche

attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Vincenzo CANNATELLA, *presidente dell'Unione nazionale autoscuole studi consulenza automobilistica (UNASCA)*, Mario FORNERIS, *segretario nazionale autoscuole* e Ottorino PIGNOLONI, *segretario nazionale studi consulenza automobilistica*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Settimo NIZZI (Pdl), Angelo COMPAGNON (Udc), Silvia VELO (Pd), Alessandro MONTAGNOLI (Lnp), per porre quesiti e formulare osservazioni.

Mario FORNERIS, *segretario nazionale autoscuole* risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'UNASCA per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 12.45.

Sull'ordine dei lavori.

Angelo COMPAGNON (UdC) lamenta la ristrettezza dei tempi dell'audizione informale del presidente e dell'amministratore delegato di Alitalia, convocata oggi al Senato, anche in relazione alla rilevanza degli argomenti trattati.

Mario VALDUCCI, *presidente*, fa presente che l'orario dell'audizione è stato definito sulla base degli orari di lavoro delle Assemblee del Senato e della Camera.

Angelo COMPAGNON (UdC) chiede che la Commissione in ogni caso preveda di inserire in tempi rapidi, nell'ambito dei propri lavori, una nuova audizione del presidente e dell'amministratore delegato di Alitalia, per acquisire un'informazione completa sul piano industriale della società.

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale.

C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 1190 Velo e C. 1717 Moffa.

(Seguito dell'esame e rinvio – abbinamento delle proposte di legge C. 844 Lulli, C. 965

Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1737 Minasso e C. 1998 Guido Dussin).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 gennaio 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che sono state assegnate alla Commissione alcune proposte di legge che vertono su materia riconducibile a quella delle proposte già all'ordine del giorno.

Si tratta in particolare delle proposte di legge n. 844 Lulli ed altri « Modifica dell'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la semplificazione delle procedure relative alla modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore », n. 965 Conte, recante « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, in materia di regole di comportamento nell'esecuzione dei servizi di polizia stradale, di limiti all'utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità e di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per la violazione dei limiti di velocità », n. 1075 Velo ed altri: « Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di confisca dei veicoli in caso di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti », n. 1101 Boffa ed altri, recante « Introduzione dell'articolo 126-ter del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di certificato a punti di idoneità alla guida di ciclomotori, n. 1469 Vannucci, recante « Modifica all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'introduzione della prova pratica per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori », n. 1488 Lorenzin ed altri, recante « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida accompagnata dei minori di anni sedici e di esercitazioni di guida », n. 1737 Minasso ed altri, recante « Modifica dell'articolo 78 del codice della strada, di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la semplificazione delle procedure relative alla modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore» e n. 1998 Guido Dussin ed altri, recante « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni in materia di circolazione delle biciclette e di caratteristiche tecniche delle piste ciclabili ».

Propone pertanto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, delle proposte di legge n. 844 Lulli, n. 965 Conte, n. 1075 Velo, n. 1101 Boffa, n. 1469 Vannucci, n. 1488 Lorenzin, n. 1737 Minasso e n. 1998 Guido Dussin.

La Commissione delibera l'abbinamento delle proposte di legge n. 844 Lulli, n. 965 Conte, n. 1075 Velo, n. 1101 Boffa, n. 1469 Vannucci, n. 1488 Lorenzin, n. 1737 Minasso e n. 1998 Guido Dussin.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rileva che nei lavori del comitato ristretto, nominato ai fini della predisposizione di un testo unificato, si terrà conto anche delle proposte abbinata nella seduta odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio. C. 1421 Paglia e C. 1827 Pelino	80
---	----

COMITATO RISTRETTO

Martedì 27 gennaio 2009

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio. C. 1421 Paglia e C. 1827 Pelino.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.35 alle 12.55.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis e C. 1716 Laura Molteni 81

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche. C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura.

Audizione informale di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dell'Associazione religiosa Istituti socio-sanitari (ARIS), della Federazione degli infermieri professionali assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI), del Sindacato dirigenti sanitari SSN e ARPA (S.D.S-Snabi) e della Federazione Aipac Snr Simet Dirigenti (FASSID) 81

SEDE REFERENTE:

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge n. 451/1997. C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitano Santolini (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 82

ALLEGATO (*Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base*) 83

ERRATA CORRIGE 82

COMITATO RISTRETTO

Martedì 27 gennaio 2009.

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis e C. 1716 Laura Molteni.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.10 alle 11.35.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 27 gennaio 2009.

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche.

C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura.

Audizione informale di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dell'Associazione religiosa Istituti socio-sanitari (ARIS), della Federazione degli infermieri professionali assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI), del Sindacato dirigenti sanitari SSN e ARPA (S.D.S-Snabi) e della Federazione Aipac Snr Simet Dirigenti (FASSID).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e la previdenza sociale Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 12.50.

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge n. 451/1997.

C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitano Santolini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2009.

Nunzio Francesco TESTA (UdC), *relatore*, illustra la proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto, che propone sia adottata come testo base per il prosieguo dell'esame (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 3 febbraio 2009.

Lucio BARANI (PdL) ritiene che sarebbe opportuno anticipare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) concorda con la proposta del collega Barani.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, accogliendo la richiesta avanzata dai colleghi, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di giovedì 29 gennaio 2009.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.**ERRATA CORRIGE**

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 125 del 22 gennaio 2009:

a pagina 81, prima colonna, settima riga, le parole « , approvato dal Senato » sono soppresse;

a pagina 83, nel titolo, le parole « , approvato dal Senato » sono soppresse;

a pagina 83, prima colonna, quarta riga, le parole « , approvato dal Senato » sono soppresse.

ALLEGATO

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitanio Santolini).

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO
RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

2. Il parere della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza espresso ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, deve intendersi come parere vincolante ai fini dell'adozione del piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, e deve essere espresso entro sessanta giorni dalla

trasmissione dello schema di piano, decorsi inutilmente i quali il piano può comunque essere adottato.

ART. 2.

1. Nella legge 23 dicembre 1997, n. 451, le parole: « Commissione parlamentare per l'infanzia », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ».

2. Il Governo provvede, con apposito provvedimento da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, al fine di adeguarlo alle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge e, in particolare, a quelle del comma 2 del medesimo articolo.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00101 Rainieri: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera bufalina (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	84
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della risoluzione</i>)	86
7-00037 Rainieri: Indennizzi ai produttori di pomodoro da industria della regione Emilia-Romagna per i danni provocati dagli storni (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	85
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione della risoluzione</i>)	91

RISOLUZIONI

Martedì 27 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 11.10.

7-00101 Rainieri: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera bufalina.

(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione all'ordine del giorno.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che il deputato Rainieri, primo firmatario della risoluzione, ne ha illustrato il contenuto nella seduta del 21 gennaio scorso e ne ha successivamente predisposto una nuova formulazione (*v. allegato 1*), aggiornata alla luce di quanto previsto dal decreto-legge n. 171. Invita i gruppi a valutare tale nuova formulazione, in attesa che arrivi il

rappresentante del Governo e in vista della possibilità di concluderne la discussione nella seduta di domani.

Fabio RAINIERI (LNP) illustra la nuova formulazione della sua risoluzione, volta ad aggiornarne le previsioni a quanto nel frattempo approvato dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge n.171 del 2008, sul rilancio del settore agroalimentare. Ricorda infatti che l'articolo 4-*quinqüesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, prevede che «A decorrere dal 1° gennaio 2013 la produzione della «mozzarella di bufala campana», registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari. Al fine di consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attività, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, entro il 30 giugno 2009, a definire le

modalità per l'attuazione del presente articolo ». Conseguentemente, il nuovo testo della risoluzione contiene l'impegno al Governo ad adottare nei tempi stabiliti il previsto decreto ministeriale di attuazione della norma approvata, invece che a provvedere in quella stessa direzione.

Desidera poi cogliere l'occasione per ricordare come ad Amaseno sia stato costituito un comitato che raccoglie circa 200 produttori di latte di bufala, con il supporto delle amministrazioni locali, per chiedere a tutte le istituzioni interventi di sostegno, in particolare a fronte del ribasso del prezzo del latte, dovuto anche ai comportamenti del settore industriale.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito della discussione alla seduta già convocata per domani.

7-00037 Rainieri: Indennizzi ai produttori di pomodoro da industria della regione Emilia-Romagna per i danni provocati dagli storni.

(Seguito discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione all'ordine del giorno.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 gennaio scorso, dopo l'illustrazione da parte del presentatore, onorevole Rainieri, ha avuto inizio la discussione della risoluzione.

Carlo NOLA (Pdl) dichiara di concordare sia con gli obiettivi della risoluzione sia con le considerazioni del deputato Marco Carra. Giudica tuttavia opportuno verificare con il Governo l'attuazione data alla risoluzione n. 7-00012, approvata dalla Commissione lo scorso 8 luglio in un nuovo testo, con la quale si impegnava il Governo ad attivarsi al più presto presso la Commissione europea per il reinserimento dello storno (*sturnus vulgaris*) nel-

l'elenco delle specie cacciabili. Infatti, la richiesta di destinare risorse agli indennizzi per i danni da storni, pur se condivisibile, può risultare di difficile accoglimento, considerato che con le regioni è ancora aperta la questione del pagamento delle risorse ad esse spettanti a titolo di tassa di concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia.

Fabio RAINIERI (LNP), sulla base dell'orientamento unanime registratosi nella precedente seduta, dichiara la propria disponibilità a riformulare la risoluzione nel senso di non limitare alle province indicate le iniziative da assumere, ma di estenderle a tutto il territorio nazionale.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO valuta positivamente la risoluzione, nei limiti derivanti dall'ordinamento comunitario.

Carlo NOLA (Pdl), con riferimento alla citata risoluzione n. 7-00012, ricorda che il precedente Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, De Castro, aveva tentato di far inserire lo storno tra le specie cacciabili, tentativo non portato avanti per l'opposizione di altro esponente del precedente Governo. Invita pertanto il rappresentante del Governo, che ora non dovrebbe avere analoghi problemi, a precisare quanto fatto in materia.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO precisa che il Ministero ha operato nel senso richiesto dalla risoluzione, ma è ancora in attesa della decisione da parte dell'Unione europea.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che il deputato Rainieri ha presentato una nuova formulazione della risoluzione (*vedi allegato 2*). Rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 11.30.

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00101 Rainieri: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera bufalina.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE**

La XIII Commissione,

premessi che:

nel corso del mese di settembre 2008, 46 comuni della provincia di Caserta hanno chiesto una convocazione urgente alla XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati riguardo all'emergenza della filiera bufalina della provincia di Caserta;

di seguito, la predetta Commissione Agricoltura, nell'ambito di una serie di audizioni informali, ha proceduto ad udire, oltre ai comuni richiedenti, anche altri soggetti ed associazioni di riferimento appartenenti al settore dell'allevamento bufalino campano, tra cui il Consorzio per la tutela della mozzarella di bufala campana a denominazione di origine protetta (DOP), la sezione lattiero-casearia dell'Unione industriali di Caserta e l'Assolatte;

a riguardo si fa presente che il comparto zootecnico e lattiero-caseario bufalino campano e, più in generale, quello dell'area rientrante nell'ambito territoriale della denominazione di origine protetta « mozzarella di bufala campana », dall'anno 2007 e durante l'anno 2008 è stato interessato da una serie di emergenze a carattere economico-ambientale e sanitario, che hanno messo in crisi la stabilità strutturale del settore ed il regolare funzionamento della filiera produttiva;

i primi segnali di difficoltà per il settore zootecnico bufalino campano, segnatamente di quello della provincia di

Caserta, si possono far risalire al mese di novembre 2006, in seguito all'emanazione dell'ordinanza del Ministro della salute del 14 novembre 2006, recante « Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia », da cui emersero numerosi profili problematici riguardo all'obbligo di dover abbattere una cospicua entità di capi risultati positivi al batterio della brucellosi e al rischio di decimare in tali circostanze gran parte del patrimonio bufalino della stessa provincia di Caserta;

le vere criticità per la filiera bufalina in questione si sono avvertite pesantemente nel corso del 2008 in corrispondenza dell'emergenza rifiuti in Campania prima e della vicenda sulla diossina poi. In tali circostanze, il comparto dell'allevamento bufalino, in particolare, è stato profondamente sconvolto da tali eventi, che hanno determinato un notevole calo delle vendite di mozzarella di bufala campana con conseguenti ripercussioni su tutte le aziende zootecniche;

in un contesto caratterizzato da consumi in flessione, a causa della recessione economica e della crescita dei prezzi, l'emergenza rifiuti e l'allarme diossina hanno chiaramente contribuito alla contrazione delle vendite di mozzarella di bufala campana DOP, sia in seno alla regione Campania, sia nei territori fuori regione, ma di ambito della stessa DOP. Tali emergenze, indubbiamente, hanno esercitato una specifica pressione sulle vendite e sui rapporti di filiera;

nel primo quadrimestre del 2008, la contrazione rispetto al 2007 del fatturato dei caseifici (-19 milioni di euro) e degli allevamenti (-3,3 milioni di euro), nonché le eccedenze di latte (oltre 27.000 tonnellate) hanno rappresentato i principali fronti sui quali si sono scaricate le difficoltà di mercato;

sull'entità di tali problemi, in cui una parte importante è rappresentata dalle eccedenze di latte e dalle relative pressioni sul prezzo della materia prima, influiscono anche errori delle imprese che forse hanno coscientemente operato le loro scelte in condizioni di forte incertezza, nonché carenze strutturali del sistema;

il controllo ufficiale imposto dalle autorità sanitarie nei primi giorni del mese di aprile 2008 si è innestato nel contesto delle difficoltà di mercato e dei problemi strutturali, aggravando i danni ed i problemi d'immagine della filiera sui tradizionali canali di commercializzazione;

l'allarme della diossina, che di fatto ha azionato in modo propulsivo una seconda crisi del comparto dopo quella dei rifiuti, molto più forte e persistente della prima, ha rappresentato il nodo di rottura degli equilibri della filiera e delle relazioni commerciali della mozzarella di bufala campana DOP. In tale contesto, infatti, è successo che i normali controlli per la preparazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto mozzarella sono diventati gli strumenti per una vera e propria inquisizione del prodotto, accusato di essere causa di seri pericoli della salute umana;

tale situazione amplificata in modo spesso ingiustificato su giornali e televisioni sia a livello nazionale sia internazionale ha segnato in modo quasi indelebile la possibile fine di un sistema produttivo italiano che da sempre ha rappresentato il meglio del *made in Italy* nel mondo;

vi è la necessità di affrontare in modo complessivo i problemi del comparto. Questa esigenza scaturisce dalla

stessa complessità della crisi, che ha posto soprattutto le aziende agricole in una posizione di grande difficoltà economica;

alla contrazione delle vendite di mozzarella di bufala, a maggior danno delle aziende di allevamento bufalino, è seguita la riduzione del fatturato per l'abbattimento di oltre 26.000 capi per il risanamento dalla brucellosi ed il sequestro di altri 5.000 capi circa;

tutte le conseguenze di tali crisi sono ricadute quasi esclusivamente sulle aziende agricole, che non hanno visto pagato il latte ritirato e congelato, hanno subito la contrazione del prezzo e oggi ricevono disdette o proposte di contrattazione a basso prezzo. È evidente che qualunque intervento possibile per venire in soccorso del comparto dovrà vedere quale terminale le aziende agricole, assicurando alle stesse la copertura dei danni subiti sia per il latte prodotto nel periodo di blocco sia per i costi aggiuntivi per l'eventuale distruzione e trasporto che per le perdite di prezzo e fatturato;

le aziende agricole campane e quelle laziali del comprensorio DOP hanno permesso a proprie spese la ripresa della commercializzazione della mozzarella di bufala, ma ora non sono in grado di resistere alla particolare congiuntura che si va delineando;

una questione che emerge in questo contesto e che desta inquietudine è il caso del latte congelato e concentrato. In effetti, su questo aspetto si hanno molti punti da chiarire e anche affermazioni giustificative non sempre convergenti e accettabili;

purtroppo, anche organi di tutela della mozzarella di bufala campana DOP sembrano ritenere normale che nel territorio della DOP più caratteristica al mondo – dove il prodotto alimentare e l'ambiente territoriale, culturale e storico sono un *unicum* inscindibile, a tal punto da lasciare credere senza ombre di dubbi che in tali luoghi altro non si possa e si debba realizzare se non solo mozzarella di

bufala campana DOP – si possa invece produrre, spesso addirittura negli stessi caseifici aderenti alla DOP, anche una mozzarella non DOP. Si tratta di un fatto gravissimo, per il quale il Parlamento ha provveduto a porre rimedio stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2013 la produzione della mozzarella di bufala campana DOP dovrà essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari (articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205);

in questo scenario si cala una specifica questione che riguarda il latte congelato. Se da un lato si è affermato, da parte degli operatori e delle autorità di controllo locali allo scopo interessati, che il congelamento del latte di bufala si sarebbe reso necessario solo per far fronte alla crisi delle vendite della mozzarella di bufala DOP e che tale latte verrebbe ad ogni modo utilizzato per produrre mozzarelle anche parzialmente a base di latte di bufala e latticini commerciali a base bufalina, dall'altro lato si è anche esplicitamente riferito che la tecnica del congelamento verrebbe regolarmente utilizzata da alcuni operatori del settore caseario locale per fare scorte di latte nei periodi invernali, quando la mozzarella di bufala campana DOP è meno richiesta e proprio quando anche le bufale, se non destagionalizzate, producono più latte, per poi scongelarlo e lavorarlo nei periodi primaverili ed estivi in corrispondenza dell'incremento della domanda della mozzarella DOP;

si deve rimarcare, ad ogni modo, che la mozzarella di bufala campana DOP si deve produrre secondo un disciplinare, il quale esclude tassativamente l'uso di latte di bufala diverso da quello « intero fresco »;

è evidente che siamo di fronte ad un fenomeno molto allarmante e destabilizzante per la reputazione della DOP e per la trasparenza delle relazioni commer-

ciali tra trasformatori (caseifici) ed allevatori, che in tali condizioni non hanno alcuna arma di trattativa, visto anche che si hanno sospetti che del latte congelato facciano parte anche quote di materia prima di provenienza estranea al territorio della DOP;

al riguardo, soprattutto le organizzazioni agricole regionali fanno rilevare che le difficoltà commerciali riscontrate nel corso del 2008 hanno prodotto un crescente quantitativo di latte congelato stoccato che pesa certamente sul mercato del fresco, giustificando, in parte le fibrillazioni del mercato, le continue disdette e la irrilevanza, al momento, della indubbia contrazione della mandria produttiva per effetto degli abbattimenti;

nel mese di febbraio la sezione lattiero-casearia dell'Unione industriali di Caserta quantificava in circa 26 milioni di chilogrammi i quantitativi già presenti in specifici stabilimenti, precisando che 7 milioni di chilogrammi riguardavano latte concentrato congelato;

è evidente che le scorte attualmente stoccate potrebbero risultare anche di molto superiori al dato iniziale che, se fondato, lascia comprendere che le giacenze di materia prima erano già rilevanti prima delle crisi indicate e non trovavano giustificazione in un normale accantonamento invernale per essere poi destinato a mozzarella DOP;

i quantitativi di latte congelato stoccati andrebbero censiti in via definitiva da parte delle istituzioni, essendo depositati in locali soggetti ad autorizzazione sanitaria, per quantità, provenienza e qualità, anche per poter valutare la portata degli interventi necessari per una parziale sottrazione dal mercato degli stessi;

tale latte andrebbe pertanto eliminato dal mercato in quanto rappresenta pur sempre un problema, soprattutto per il settore dell'allevamento bufalino da latte, ed anche un pericolo per la produzione di mozzarella DOP. È auspicabile che per esso sia scelta in via prioritaria

una utilizzazione diversa da quella alimentare destinando, anche con un programma agevolato, le scorte alla produzione di tale latte in polvere per uso zootecnico;

alla luce delle numerose problematiche sopra indicate, si ritiene necessario ed indifferibile un intervento del Governo volto a favorire la positiva risoluzione delle stesse;

una soluzione pertinente e specifica si dovrebbe ad ogni modo riservare al problema del latte congelato. Ove anche si ipotizzasse in tal senso la destinazione di prodotto a base di latte di bufala agli indigeni, si ritiene che non possano essere ritenuti salutarissimi interventi occasionali sulla spinta di suggestioni momentanee che rischierebbero di favorire solo alcuni attori della filiera (i trasformatori) senza garantire quella svolta necessaria al rilancio del mercato del latte di bufala;

persiste il rischio infatti che un ritiro di parte del prodotto dal mercato non risolva gli attuali problemi, ma addirittura aumenti le fibrillazioni sul mercato del latte fresco, se non vengano definite nuove regole di comportamento con un accordo quadro tra tutti gli attori garantito dalle istituzioni;

un programma di operazioni tese al superamento dell'attuale momento di crisi della filiera bufalina, dovrebbe tenere conto di specifiche azioni, possibilmente da inserire in un accordo quadro in cui gli allevatori dovrebbero avere una chiara evidenza e che non dovrebbe prescindere dai seguenti punti:

a) sospensione dei contributi previdenziali, sospensione e dilazione dei mutui e delle esposizioni comunque connesse allo svolgimento dell'attività agricola. In alternativa, la ristrutturazione delle esposizioni finanziarie con affiancamento delle aziende da parte dell'ISMEA per le garanzie da fornire agli istituti di credito;

b) ristoro dei danni subiti nel corso del 2008 compreso il pagamento del latte conferito ai caseifici;

c) mantenimento dell'attuale disciplinare della mozzarella di bufala campana DOP;

d) miglioramento del funzionamento del relativo Consorzio di tutela che preveda:

1) il controllo obbligatorio degli allevatori che conferiscano latte di bufala per la produzione di mozzarella di bufala campana con metodologie diverse da quelle attuali e la loro iscrizione al consorzio;

2) divieto assoluto di iscrizione al consorzio di organismi di intermediazione nella commercializzazione del latte di bufala DOP anche se cooperativi;

3) revisione del sistema dei controlli che al momento non garantiscono la tracciabilità del prodotto finito;

e) garanzia di una equa rappresentanza della parte agricola negli organi sociali del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana DOP,

impegna il Governo:

a prendere in debita considerazione la crisi che sta attraversando la filiera bufalina appartenente all'istituto giuridico della DOP, secondo quanto descritto in premessa, e in tale ambito ad attivare ogni iniziativa che sia utile a salvaguardare gli interessi degli allevatori bufalini colpiti dal contesto di crisi, evitando che le loro aziende arrivino al collasso, nonché ad adottare gli opportuni provvedimenti che siano capaci di rafforzare la qualità della mozzarella di bufala campana DOP, prescrivendo in maniera chiara il divieto dell'uso del latte congelato;

ad adottare, entro il termine stabilito del 30 giugno 2009, il decreto ministeriale diretto a definire le modalità per l'attuazione dell'articolo 4-*quinqüesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013 la produzione della « mozzarella di bufala cam-

pana » dovrà essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari;

a verificare la necessità di provvedere a dare esecuzione ad un programma d'interventi sulla base dell'accordo quadro indicato in premessa, allo scopo dando priorità di attuazione ai 5 punti che lo caratterizzano;

a fare in modo che, ove si decidesse di concorrere all'eliminazione del latte

congelato, i sussidi siano concessi solo per il latte di cui sia accertata la provenienza da allevamenti aderenti alla filiera della DOP mozzarella di bufala campana e, in tale ambito, a subordinare tali soccorsi all'avvenuto pagamento del latte in questione ai relativi allevatori, nonché alla destinazione di questo latte a farine per uso zootecnico.

(7-00101) (*nuova formulazione*). Rainieri, Negro.

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00037 Rainieri: Indennizzi ai produttori di pomodoro da industria della regione Emilia-Romagna per i danni provocati dagli storni.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

in quasi tutte le aree dedite alla coltivazione del pomodoro da industria, e in particolare in Emilia Romagna, nelle province di Parma e di Piacenza, si assiste al grave fenomeno degli attacchi degli storni alle colture in campo, che rovinano in maniera irrecuperabile le bacche mature;

i danni provocati dagli storni consistono essenzialmente in lesioni da beccate sulle bacche mature che ne provocano la successiva marcescenza ed il deprezzamento qualitativo, perché nella ferita si instaurano delle muffe pericolose per il prodotto trasformato;

i rimedi a tali incursioni sono al momento inesistenti ed anche i tentativi di dissuasione tramite l'uso di cannoncini « spaventapasseri » non riescono a conseguire alcun risultato, come del resto vi sono pochi risultati riguardo alla possibilità, introdotta dalla provincia di Parma, di abbattimento con « fucile » sia perché gli interventi sono pochi ed in ritardo, sia perché con poche fucilate gli storni si spostano da un punto all'altro del campo o nel campo contiguo e quindi il problema rimane;

i danni accertati sulle colture di pomodoro sono notevoli e si possono quantificare tra i 150 euro per ettaro ed i 200 euro per ettaro, a seconda degli attacchi; diventano ad ogni modo rilevantissimi se rapportati alla superficie di colti-

vazione del pomodoro (che solo nella provincia di Parma corrispondono a più di 4.500 ettari); inoltre il pomodoro matura per circa 70 giorni;

nella seduta dell'8 luglio 2008, la XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati ha approvato una risoluzione in cui sono stati evidenziati gli elevati danni all'agricoltura che negli ultimi periodi vengono ripetutamente provocati dagli storni e come anche la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 20 dicembre 2007, abbia approvato all'unanimità un ordine del giorno volto a contrastare la diffusione indiscriminata di questo migratore; la Commissione ha perciò impegnato il Governo « ad attivarsi al più presto presso la Commissione europea per il reinserimento dello storno (*sturnus vulgaris*) nell'elenco delle specie cacciabili »;

è da far presente che al momento, in attesa di poter disporre di nuove norme risolutive della questione, l'unico modo per venire incontro ai produttori di pomodoro da industria danneggiati dagli attacchi degli storni potrebbe consistere in indennizzi per la perdita del reddito dovuta alla riduzione del valore delle relative produzioni;

in tali circostanze potrebbe risultare utile far ricorso in maniera specifica e per i soli danni provocati al pomodoro da industria alle risorse per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica di cui all'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, previa una perti-

nente intesa con le regioni interessate ed un opportuno incremento delle dotazioni del fondo di cui all'articolo 24 della medesima legge n. 157;

impegna il Governo

ad intraprendere tutte le iniziative che possano permettere il risarcimento dei danni provocati dagli storni ai produttori di pomodoro da industria, allo scopo an-

che attivandosi nelle sedi competenti, sia governative sia regionali, affinché si possano riconoscere degli indennizzi per il mancato reddito causato dalla perdita del valore della produzione colpita, con oneri da porre eventualmente a carico del fondo previsto dall'articolo 24 della legge n. 157 del 1992 e secondo le previsioni di cui all'articolo 26 della medesima legge.

(7-00037) (*nuova formulazione*). Rainieri, Negro, Alessandri.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio. Atto n. 54 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Atto n. 53 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	94

ATTI COMUNITARI:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese (COM(2008)712 def. – 11249/08) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	97
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 gennaio 2009. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 12.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio. Atto n. 54.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2009.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

Atto n. 53.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Gianluca PINI, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in esame, volto a recepire la direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, in attuazione della delega contenuta nella legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007). Ricorda che la citata direttiva è diretta a sostituire il sistema comunitario di sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi già previsto dalla direttiva 92/3/EURATOM (che viene contestualmente abrogata), semplificandolo ed estendendolo anche alle spedizioni di combustibile nucleare esaurito, sia esso destinato allo smaltimento o al ritrattamento, allo scopo di garantire un maggiore livello di protezione della popolazione. La direttiva trova applicazione quando il Paese di origine, di destinazione o di transito è uno Stato membro e quando le quantità e la concentrazione dei materiali spediti superano i livelli previsti dalla direttiva 96/29/EURATOM, che definisce le norme fondamentali di sicurezza per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro il pericolo derivanti da radiazioni ionizzanti.

La nuova normativa comunitaria non pregiudica i diritti o gli obblighi derivanti dal diritto internazionale né la piena responsabilità degli Stati membri nella scelta della politica di gestione dei rifiuti nucleari e del combustibile esaurito all'in-

terno dei rispettivi ambiti di giurisdizione. Gli Stati membri possono quindi optare per l'esportazione del combustibile esaurito destinato al ritrattamento o per lo smaltimento definitivo di tale combustibile senza ulteriori utilizzi.

La direttiva stabilisce, inoltre, specifiche prescrizioni per la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione, assoggettando le spedizioni di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito fra Stati membri nonché quelle in entrata o in uscita dal territorio comunitario a un sistema comune e obbligatorio di autorizzazione preventiva, nell'ambito del quale è previsto che le autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di transito abbiano l'obbligo di inviare l'avviso di ricevimento delle domande di autorizzazione. A tal fine, per tutte le spedizioni soggette alla direttiva è previsto l'utilizzo di un documento uniforme.

Da ultimo, va segnalato che le nuove previsioni assicurano la coerenza della disciplina vigente con le altre disposizioni comunitarie e internazionali in materia ed, in particolare, con la Convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi stipulata a Vienna il 5 settembre 1997, alla quale la Comunità ha aderito il 2 gennaio 2006.

Il termine per il recepimento della direttiva 2006/117/EURATOM negli ordinamenti nazionali è scaduto il 25 dicembre 2008. Il termine per l'esercizio della delega scade invece, ai sensi della legge comunitaria 2007, il prossimo 23 febbraio.

Per quanto attiene all'impianto normativo nazionale, la materia è attualmente regolata dalla legge 1860/1962 e successive modificazioni, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare, nonché dal decreto legislativo 230/1995 (e successive modificazioni), con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la già citata direttiva 92/3/EURATOM. Il presente schema di decreto legislativo si configura pertanto come un intervento correttivo ed integrativo delle disposizioni del predetto decreto legislativo 230/1995 in materia di

radiazioni ionizzanti, al fine di potenziare il controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Il provvedimento consta di quattro articoli e un Allegato.

L'articolo 1, oltre a modificare il titolo del decreto legislativo 230/1995 introducendovi il riferimento alla direttiva da recepire, integra le previsioni dell'articolo 32 dello stesso decreto legislativo, al fine di adeguare la procedura autorizzatoria vigente a quella prevista dalla nuova disciplina comunitaria. In particolare, come già accennato, viene esteso il meccanismo di autorizzazione in materia di spedizione, importazione ed esportazione di rifiuti radioattivi anche alle spedizioni di combustibile nucleare esaurito, in accordo con le finalità e le disposizioni della direttiva comunitaria.

Si stabilisce, inoltre, che l'autorizzazione rechi apposite prescrizioni atte ad obbligare gli operatori del settore alla restituzione al Paese di origine di particolari tipologie di rifiuti radioattivi. Si tratta, tra l'altro, dei rifiuti radioattivi derivanti da operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi introdotti nel territorio italiano a tale scopo nonché di rifiuti radioattivi scaturenti da operazioni di ritrattamento sul combustibile nucleare esaurito anch'esso importato nel territorio italiano. Sono poi elencati i casi in cui, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni legislative vigenti, non è possibile rifiutare l'autorizzazione relativa alla spedizione di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, all'importazione e all'esportazione dei medesimi prodotti nonché al loro transito sul territorio italiano. L'articolo in esame modifica, altresì, l'articolo 137 del decreto legislativo 230/1995, introducendo due fattispecie penali nel caso di inottemperanza dell'obbligo di restituzione al Paese d'origine delle speciali categorie di rifiuti radioattivi sopra citate nonché di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla spedizione, importazione ed esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Al fine di recepire le definizioni contenute nella

direttiva 2006/117/EURATOM, viene inserito un articolo 7-bis nel testo del decreto legislativo 230/1995, che individua come « rifiuti radioattivi » i materiali radioattivi in forma gassosa, liquida o solida per i quali non è previsto un ulteriore uso da parte dei Paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata da tali Paesi, e che sono oggetto di controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di un'autorità di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei Paesi di origine e di destinazione. Si intende, invece, per « combustibile esaurito » il combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; tale combustibile può essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare, oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato al pari di rifiuti radioattivi. L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo riscrive, infine, l'articolo 157 del decreto legislativo 230/1995, che disciplina la sorveglianza radiometrica da parte dei soggetti che, a scopo industriale o commerciale, effettuano attività di importazione, di raccolta, di deposito ovvero operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici. La nuova formulazione, nell'estendere la predetta sorveglianza anche ai prodotti e ai semilavorati metallici oggetto di attività di importazione, regola puntualmente le azioni da intraprendere qualora le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque di livelli anomali di radioattività, al fine di evitare il rischio di esposizione delle persone.

Gli articoli 2 e 3 dello schema in esame recano disposizioni volte a prevedere un regime transitorio atto a regolare il passaggio alla nuova disciplina. In particolare, l'articolo 2 disciplina il regime transitorio per i provvedimenti di autorizzazione di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 230/1995 in modo che le nuove norme non interessino le spedizioni per le quali la domanda è stata approvata dall'Autorità competente del

Paese di origine o alla stessa trasmessa prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame. L'articolo 3 prevede il differimento di dodici mesi dell'entrata in vigore della disciplina della sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici di cui al testo riformulato dell'articolo 157 del decreto legislativo 230/1995. Tale differimento è finalizzato a consentire agli operatori del settore l'adeguamento alle nuove disposizioni.

Infine, l'articolo 4 sancisce, conformemente alla norma di delega, l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.

L'Allegato, che sostituisce l'Allegato II del decreto legislativo 230/1995, è costituito da dieci paragrafi e un'appendice e reca norme in materia di spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Tale Allegato, che riproduce nella sostanza quanto disposto dall'articolo 1 della direttiva 2006/117/EURATOM e dagli articoli da 6 a 17 della stessa direttiva, consente di recepire gran parte delle novità introdotte in ambito comunitario, con particolare riferimento alla previsione di un meccanismo di silenzio-assenso da parte degli Stati membri di destinazione o di transito nell'ambito delle procedure finalizzate all'autorizzazione della spedizione. Più nel dettaglio, il citato Allegato, oltre ad elencare le spedizioni esenti dalla predetta autorizzazione, reca una puntuale disciplina in materia di invio e di ricevimento di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito da e verso gli Stati membri, di transito per spedizioni tra Stati membri dell'Unione europea, di importazione ed esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito da e verso l'Unione europea nonché di transito degli stessi prodotti per spedizioni destinate a Paesi extraeuropei o da questi provenienti (per le quali l'Italia è il cosiddetto primo Stato membro di transito). Da ultimo, l'Allegato definisce la documentazione di accompagnamento delle spedizioni, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni e le modalità di presentazione delle do-

mande di autorizzazione, che devono essere compilate utilizzando il documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di residui radioattivi e di combustibile esaurito, conformemente al modello riportato in appendice e alla decisione della Commissione europea del 5 marzo 2008.

Per quanto concerne gli atti all'esame delle istituzioni europee, l'8 settembre 2008 la Commissione ha presentato la sesta relazione sulla situazione della gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nell'Unione europea (COM(2008)542) intesa ad offrire una panoramica della situazione attuale della gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nell'Unione europea e a proporre, altresì, azioni a livello comunitario e nazionale al fine di procedere verso la creazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito.

Il 16 dicembre 2008 il Consiglio ha poi approvato una risoluzione sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, che ha sancito, tra l'altro, il principio secondo il quale ciascuno Stato membro è responsabile della propria politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, ferma restando l'attuazione da parte degli Stati di un piano nazionale di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Il 13 novembre 2008 la Commissione ha presentato una comunicazione relativa ad un aggiornamento del programma indicativo per il settore nucleare nel contesto del secondo riesame strategico della politica energetica (COM(2008)776) che aggiorna le informazioni contenute nel programma indicativo per il settore nucleare del 2007. La Commissione, nel quadro della lotta ai cambiamenti climatici prevista dal piano d'azione globale in materia di energia per il periodo 2007-2009, approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007, ribadisce l'importanza dell'energia nucleare al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici dell'Europa e di ridurre le emissioni di CO₂

e la necessità di mantenere la sicurezza e la protezione nucleare al centro del processo decisionale, assicurando che lo sviluppo di questa fonte di energia risponda ai requisiti più rigorosi in materia di sicurezza.

Il 26 novembre 2008, infine, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio (EURATOM) relativa alla predisposizione di un quadro comunitario per la sicurezza nucleare (COM(2008)790) intesa a definire gli obblighi fondamentali e i principi generali per gli impianti nucleari che tutti gli Stati membri sono tenuti ad applicare, sulla base di principi e prescrizioni disciplinati a livello dell'Unione europea.

Per quanto concerne le procedure di contenzioso, si segnala che il 28 giugno 2006 la Commissione ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia delle Comunità europee in relazione al mancato adempimento di quanto prescritto nel parere motivato inviato all'Italia il 5 luglio 2005. In particolare, la Commissione ha contestato la mancata attuazione degli obblighi imposti dalla direttiva 96/29/EURATOM, che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, e dalla direttiva 89/618/EURATOM, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

ATTI COMUNITARI

Martedì 27 gennaio 2009. — Presidenza del vicepresidente PINI, indi del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 12.10.

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese.
(COM(2008)712 def. – 11249/08).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione Politiche dell'Unione europea avvia oggi l'esame del programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e del programma di diciotto mesi dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese sui quali si sono già pronunciate tutte le altre Commissioni oltre al Comitato per la legislazione, per i profili di rispettiva competenza.

Sottolinea, in via preliminare, che l'esame degli strumenti di programmazione legislativa dell'UE è un passaggio di estrema importanza per il Parlamento, che non va sottovalutato. Si tratta, infatti, dell'unica procedura parlamentare – unitamente a quella prevista per l'esame della relazione del Governo sulla partecipazione italiana all'UE – che consente a tutti gli organi parlamentari di esprimersi in modo organico sulle priorità politiche generali e le proposte di azione specifiche dell'Unione europea in tutti i suoi settori di attività. Ma l'ulteriore e peculiare valore aggiunto dell'esame degli strumenti di programmazione è quello di promuovere l'intervento parlamentare in un fase precoce del ciclo decisionale dell'UE, che precede la predisposizione stessa delle proposte legislative e degli strumenti di strategia e programmazione dell'UE. Questa fase esalta le peculiarità e l'efficacia dell'intervento parlamentare: in primo luogo, consente, in coerenza con il ruolo proprio dei parlamenti, la definizione di grandi scelte, obiettivi ed interventi di natura politica; in secondo, luogo, l'incidenza degli indirizzi parlamentari è molto forte, non essendosi

ancora cristallizzati nelle proposte legislative le scelte regolative della Commissione europea e non essendosi di solito definite in modo netto le posizioni delle altre istituzioni e degli Stati membri. Per queste ragioni la Camera, oltre ad essere una delle prime assemblee ad avviare l'esame dei programmi, ha proposto in più occasioni, in diverse sedi di cooperazione interparlamentare, di rendere « istituzionale » l'esame del programma legislativo della Commissione da parte dei Parlamenti nazionali, anche mediante una discussione simultanea nelle varie assemblee. Tale proposta — che ha ricevuto sinora un'applicazione solo parziale — andrebbe rilanciata nelle forme opportune. L'intervento precoce dei parlamenti nazionali è non soltanto una condizione imprescindibile per la tutela degli interessi del Paese ma può contribuire all'avanzamento del processo di integrazione europea, riavvicinando l'Unione europea ai cittadini e accentuando il grado di legittimazione democratica dell'azione europea. Una discussione articolata e approfondita in Parlamento delle priorità politiche dell'UE è infatti uno strumento di estrema utilità non solo per definire gli indirizzi dell'azione del Governo nell'anno di riferimento ma anche per promuovere un dibattito nel Paese sui principali sviluppi dell'UE. Alla luce della crisi di fiducia che ha caratterizzato il rapporto tra opinione pubblica europea e Unione europea — culminata nell'esito negativo dei referendum sul trattato costituzionale prima e su quello di Lisbona poi — una piena conoscenza valutazione degli obiettivi e delle azioni previste dalle istituzioni rimuoverebbe molti fattori di criticità.

Per un verso, le istituzioni stesse acquisirebbero un *feed back* in merito alla condivisione dei parlamenti nazionali e dei cittadini sulle proprie linee di azione; per altro verso, i cittadini comprenderebbero meglio il valore aggiunto che l'Unione europea può assicurare di fronte a problemi globali.

Ciò a maggior ragione nella fase attuale, caratterizzata da una crisi econo-

mica e finanziaria di portata globale a fronte della quale l'azione dei singoli Stati membri è evidentemente insufficiente e i cittadini percepiscono che soltanto una risposta europea può garantire un recupero di fiducia e un rilancio dello sviluppo e dell'occupazione. La stessa Commissione nel suo programma riconosce l'urgenza e l'importanza della comunicazione sui « risultati tangibili » dell'UE e sui temi che riguardano la vita quotidiana dei cittadini.

In sintesi, l'esame degli strumenti di programmazione legislativa avviato oggi deve conseguentemente muoversi in tre direzioni:

definire indirizzi precisi per l'azione del Governo a livello europeo nel 2009, con riferimento alle principali priorità e politiche dell'UE;

comunicare direttamente alle istituzioni dell'UE, e segnatamente alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico avviato nel settembre 2006, la posizione della Camera sulle indicazioni contenute nei programmi, sia con riferimento al merito delle iniziative prospettate che ad eventuali profili di sussidiarietà;

consolidare il dialogo con le regioni e gli enti locali, al fine di tenere meglio conto dell'impatto delle iniziative europee su tutti i livelli di governo e di promuovere dal basso la definizione di ulteriori priorità;

avviare un ampio dialogo con i cittadini e le associazioni nel Paese, sulle principali linee di sviluppo dell'UE e su questioni o aspetti più specifici di interesse nazionale, concorrendo a promuovere le priorità di comunicazione indicate nello stesso programma legislativo della Commissione.

A questo scopo propone anche lo svolgimento di alcune audizioni, come sempre avvenuto in occasione dell'esame del programma legislativo nelle passate legislature. In particolare, ritiene che sarebbe poco utile ed opportuno, data la prossima conclusione della legislatura europea, lo

svolgimento della consueta audizione degli europarlamentari italiani, che potrebbe sicuramente essere svolta in altro contesto, una volta ricostituito il Parlamento europeo. Proporzionalmente invece di svolgere audizioni informali delle parti sociali (Confindustria e sindacati), nonché di rappresentanti delle regioni e degli enti locali. Appare altresì auspicabile la presenza del Governo in Commissione, soprattutto nella fase conclusiva dell'esame.

Alla luce di questi obiettivi, intende soffermarsi — piuttosto che sul contenuto dei programmi — sulle principali priorità e sulle eventuali lacune dei documenti in esame, avvalendosi delle relazioni delle Commissioni di settore che offrono alla nostra attenzione numerosi e significativi spunti di riflessione. Dei due documenti oggi in esame soprattutto il programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 presenta aspetti di significativo interesse sia con riguardo all'impostazione generale sia per alcune indicazioni di merito.

Con riferimento al metodo, il programma si concentra su un numero limitato di obiettivi politici prioritari, evitando una elencazione generica di obiettivi eterogenei a volte operata dalla Commissione negli anni passati. La scelta della Commissione europea — sicuramente pragmatica e condivisibile — risponde essenzialmente a due esigenze. In primo luogo, il programma assume un arco temporale circoscritto per tenere conto dell'imminente conclusione della legislatura europea e del rinnovo della Commissione che sarà operato in novembre. In secondo luogo, il documento, pur contemplando interventi nei vari settori di attività dell'UE, mira soprattutto a fornire risposte immediate per affrontare la crisi economica e finanziaria internazionale nonché la crisi istituzionale che l'UE sta attraversando. Questi due nodi critici sono sottesi alle grandi priorità enunciate dal programma: crescita e occupazione, mutamento climatico, un'Europa vicina ai cittadini, l'Europa come partner mondiale, cui si accompagnano gli impegni a legiferare meglio, attraverso la semplificazione e

il miglioramento del quadro normativo, e comunicare sull'Europa, alla luce appunto della ratifica non completata del Trattato di Lisbona. È dunque anzitutto con riferimento alla crisi istituzionale e a quella economica che va misurata l'adeguatezza del programma e vanno definiti indirizzi per il 2009.

Con riguardo ad entrambi gli aspetti sopra richiamati crede che sia necessario ribadire con forza, nella relazione che sarà predisposta per l'Aula e nella risoluzione che sarà poi discussa, il pieno sostegno della Camera al completamento della ratifica del Trattato di Lisbona: per l'Italia non è in dubbio l'entrata in vigore del Trattato ma soltanto la data effettiva, che comunque non potrà essere lontana. Gli eventi recenti, e in particolare la crisi finanziaria internazionale evidenziano come soltanto un'azione comune a livello europeo possa fornire una risposta rapida ed efficace mutamenti economici e sociali in corso su scala globale. Alla base della posizione critica o negativa di molte opinioni pubbliche nazionali verso l'UE sembra porsi, infatti, un paradosso: per un verso, i forti mutamenti economici e sociali su scala globale — e da ultimo la crisi finanziaria — rendono chiaramente insufficienti i soli interventi a livello nazionale e postulano quindi un'azione efficace su scala europea che sinora è mancata; per altro verso, l'azione dell'UE viene percepita come eccessivamente pervasiva su aspetti dettagliati o secondari e quindi, quale fattore di blocco piuttosto che di promozione della crescita, dello sviluppo e dell'occupazione in Europa. In altri termini, le opinioni pubbliche percepiscono poca Europa laddove ce ne sarebbe più bisogno e troppa Europa laddove, invece, l'azione a livello nazionale, regionale o locale, sarebbe più adeguata. Questo paradosso non è altro che il frutto del mancato adeguamento della struttura istituzionale, dei principi, degli strumenti e procedure di azione dell'UE a fronte, da un lato, della crescita del numero degli Stati membri, e, dall'altro, del nuovo scenario europeo e mondiale. Adeguamento che sarebbe invece assicurato, come sot-

tolineato anche nella relazione della I Commissione, dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che sembra costituire un compromesso avanzato tra diverse istanze, necessario per consentire una prosecuzione equilibrata del processo di integrazione europea. Il Trattato di Lisbona è dunque la priorità per eccellenza, se l'Europa vuole realizzare gli obiettivi stessi identificate nei programmi sia della Commissione che del Consiglio e vuole quindi riavvicinarsi ai cittadini.

In ordine alla questione della crisi economica, osserva che il nucleo essenziale dei due programmi in esame consiste nella identificazione di risposte coordinate a livello europeo alla crisi finanziaria ed economica internazionale. Tuttavia, il programma della Commissione, essendo stato presentato a novembre, presenta un elenco più puntuale e concentrato di priorità e iniziative; il programma dei 18 mesi delle Presidenze francese, ceca e svedese, essendo stato elaborato prima dell'aggravarsi della crisi finanziaria, presenta invece un ventaglio più generico di iniziative e priorità: realizzare progressi nell'attuazione della strategia dell'UE per il completamento del mercato interno nel settore dei servizi finanziari per il 2005-2010; avviare una discussione sui possibili prossimi passi concernenti la politica europea in materia di servizi finanziari dopo il 2010; migliorare ulteriormente il quadro di stabilità finanziaria dell'UE, compresi dispositivi efficienti di gestione delle crisi. La Presidenza ceca, dal canto suo, ha presentato agli inizi di gennaio le proprie priorità con cui impegna a proseguire gli sforzi già avviati dalla Presidenza francese in tre settori: il risanamento dei mercati finanziari e una migliore regolazione dei medesimi, la gestione del rallentamento della crescita economica e la preparazione dell'UE alle discussioni internazionali su una nuova architettura finanziaria mondiale anche in vista del prossimo vertice del G20 che si svolgerà ad aprile a Londra. Il programma della Commissione europea presenta quindi un maggiore interesse e puntualità in quanto

individua quale contributo specifico che può essere offerto dall'Unione europea ai fini di un intervento rapido e mirato nella sua capacità di promuovere il coordinamento delle iniziative assunte dai diversi Stati membri e dalla stessa UE nonché di favorire «un approccio europeo comune in sede di elaborazione di una risposta internazionale alla crisi economica». L'impostazione prospettata nel programma ha peraltro già trovato in buona parte traduzione nel Piano europeo per la ripresa economica, presentato dalla Commissione europea il 26 novembre scorso ed approvato dal Consiglio europeo dell'11 e del 12 dicembre 2008. Il piano costituisce la cornice rispetto alla quale dovrebbero essere definiti nei prossimi mesi gli interventi di politica economica e finanziaria dell'UE. Sulla scorta della relazione della Commissione Bilancio, occorre osservare che se il piano prevede alcuni importanti interventi, in particolare a sostegno delle PMI e dell'occupazione — non si può tuttavia nascondere che esso evidenzia il disallineamento tra il ruolo che l'UE potrebbe giocare per sostenere la crescita e l'occupazione, a fronte di dinamiche globali, e l'assenza di adeguate risorse finanziarie e strumenti giuridici. Per un verso, l'UE tenta di assicurare un coordinamento e uno stimolo degli interventi europei e nazionali in materia, coordinamento che peraltro si esercita essenzialmente attraverso i consueti strumenti «deboli» e privi di carattere giuridicamente vincolante. Per altro verso, il contributo finanziario diretto del bilancio UE è modesto (30 miliardi di euro, circa 0,3 per cento del PIL dell'UE) ed inadeguato rispetto alle ambizioni dell'UE. Si tratta peraltro, non di risorse aggiuntive ma soltanto di anticipazioni al 2009-2010 di stanziamenti già previsti per gli anni successivi dalle prospettive finanziarie. L'Europa si trova quindi di fronte ad un ulteriore paradosso: da un lato, è chiamata a fronteggiare nuovi problemi ed emergenze che richiedono, in ragione delle loro dimensioni e rilevanza globali, un intervento a livello europeo; dall'altro,

non dispone delle risorse finanziarie che sarebbero necessarie, almeno per la parte che può attribuirsi alla competenza sovranazionale, ad adottare misure adeguate all'assolvimento di questi compiti. Indubbiamente, il piano prevede un consistente aumento dei finanziamenti della BEI non solo alle PMI ma anche per ulteriori investimenti, in particolare in relazione alle energie rinnovabili, a sostegno del settore automobilistico, nonché per la creazione di un fondo europeo per l'energia, i cambiamenti climatici e le infrastrutture («fondo Margherita»). Occorre a questo riguardo che il Governo garantisca che il sistema produttivo italiano benefici di una congrua percentuale di tali prestiti, quanto meno non inferiore alla quota del capitale BEI sottoscritta dal nostro Paese. Ricordo infatti che attualmente l'Italia, al pari di Francia, Germania e Regno Unito, detiene una quota del 16,17 per cento del capitale BEI (pari a 164,8 miliardi euro) a fronte del 9,7 per cento della Spagna e del 4,48 di Belgio e Olanda. Ma occorre incrementare a regime il volume del bilancio dell'UE: in senso stretto risorse aggiuntive a breve, medio e a lungo termine. A breve termine, si potrebbero, a suo avviso, stanziare risorse aggiuntive nel bilancio UE, utilizzando il margine esistente tra il massimale delle prospettive finanziarie e quello delle risorse proprie: il massimale delle spese previsto dal quadro finanziario in stanziamenti di impegno è pari all'0,97 nel 2009 e all'1 per cento del RNL nel 2010, a fronte di un tetto massimo delle risorse proprie pari all'1,24 per cento del RNL (sempre in stanziamenti di pagamento); pertanto il margine massimo disponibile per un eventuale revisione del quadro finanziario è pari allo 0,27 per cento nel 2009 e allo 0,24 per cento nel 2010. A medio e lungo termine va considerata anzitutto l'importanza della riforma del bilancio dell'UE: il programma della Commissione europea preannuncia per il 2009 la presentazione di proposte sul versante sia delle entrate che delle spese.

L'esame del programma legislativo 2009 è dunque l'occasione per riavviare un dibattito parlamentare sui temi connessi alla riforma del bilancio dell'UE, definendo indirizzi per il Governo in vista del negoziato a livello europeo, sulla base di alcuni punti fermi:

occorre ridefinire con chiarezza e trasparenza il legame tra priorità politiche e spesa dell'UE e, per altro verso, riaffermare il principio di solidarietà e parità tra gli Stati membri. In quest'ottica, la spesa pubblica dell'UE deve concentrarsi su obiettivi ad alto valore aggiunto europeo, che non si sarebbero potuti ottenere a livello nazionale: la competitività, l'innovazione, la conoscenza, la solidarietà e soprattutto, la regolazione dei flussi migratori e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina;

l'intervento finanziario dell'UE deve essere più efficace e riconoscibile per i cittadini, superando l'opacità dell'attuale sistema di finanziamento e di spesa. Questo obiettivo potrebbe essere conseguito privilegiando l'attribuzione di risorse significative a progetti e «prodotti» europei ad altissimo valore aggiunto, quali centri di eccellenza nel campo della sanità, della ricerca o a progetti nel settore delle infrastrutture, in grado di dimostrare concretamente i vantaggi della spesa europea;

gli stanziamenti del bilancio UE dovrebbero produrre un «effetto leva» per incrementare il volume delle risorse complessivamente stanziate mediante l'utilizzo di altri strumenti già a disposizione ovvero attivabili con uno sforzo di innovazione, quali gli interventi a carico della BEI e gli aiuti nazionali. Il cofinanziamento può produrre, infatti, un effetto virtuoso in termini di responsabilizzazione degli Stati membri e di più efficiente utilizzo delle risorse a disposizione. In questa logica si muove la proposta, a suo tempo avanzata dal Governo italiano, di estendere lo strumento del cofinanziamento anche a settori cui attualmente esso non si applica, quali in

particolare all'agricoltura, che è l'unica tra le grandi componenti della spesa europea ad esserne esclusa;

in coerenza con queste linee, andrebbe operata anche la revisione del sistema di risorse proprie e andrebbe riconsiderata con attenzione la proposta – già avanzata a più riprese dal Ministro Tremonti – di emettere titoli di debito europei per il finanziamento di progetti ad alto valore aggiunto in alcuni settori di interesse comune (ad esempio, infrastrutture, energia, innovazione, ricerca, difesa). In questa fase critica, l'UE può e deve osare di più, anche ricorrendo all'indebitamento: rispetto alle altre grandi economie, ed in particolare agli Stati Uniti: il settore privato è meno indebitato e non esistono, pertanto, ostacoli economici e finanziari insormontabili al ricorso all'emissione di debito.

Il programma della Commissione ha prospettato inoltre importanti misure in materia di sostegno alla crescita e all'occupazione – una delle priorità generali per il 2009 – che sono state già adottate sia attraverso il piano europeo di ripresa economica sia con altri provvedimenti della Commissione europea. Condivisibile e significativa per l'Italia è la centralità nel piano di ripresa degli interventi in favore delle piccole e medie imprese, prospettando il ricorso a diversi strumenti:

un accesso più agevole al credito, soprattutto avvalendosi di 30 miliardi di euro specificamente stanziati dalla BEI per prestiti alle PMI;

la riduzione e la semplificazione degli oneri amministrativi per le PMI, al fine di conseguire il più generale obiettivo di riduzione del 25 per cento entro il 2012;

l'introduzione di regole più flessibili per la concessione di aiuti di Stato alle PMI.

Occorre in questo contesto che il Paese si adoperi sia sul versante europeo sia su quello nazionale affinché il sistema produttivo si avvalga pienamente di tutte le

opportunità previste del piano. A livello europeo, va assicurata una piena applicazione delle misure già adottate a favore delle PMI e una rapida adozione degli ulteriori strumenti non ancora posti in essere, anche mediante l'attuazione delle misure previste nell'Atto sulle piccole imprese, presentato dalla Commissione europea nel giugno 2008, che include alcune proposte legislative ispirate al principio « Pensare anzitutto in piccolo ».

Un aspetto di particolare delicatezza è posto dai nuovi orientamenti adottati a livello europeo sui criteri di applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato. A questo riguardo è necessario, per un verso, che il nostro Paese si avvalga pienamente dei margini di flessibilità già introdotti da alcune recenti comunicazioni della Commissione europea; per altro, verso, sarebbe opportuno, come segnalato dalla X Commissione, che il Governo si adoperasse per ottenere l'attenuazione dei vincoli posti soprattutto a carico delle piccole e medie imprese, che costituiscono l'ossatura dell'economia italiana, per definire apposite strategie che facilitino l'accesso al credito, misure che potrebbero avere un impatto decisivo e positivo in relazione all'aumento della competitività del sistema-Paese.

Per quanto concerne le misure di carattere fiscale, il piano di ripresa economica prevede il ricorso alla leva fiscale per realizzare gli obiettivi di rilancio della crescita e sostegno all'occupazione, mediante riduzioni temporanee o a regime dell'aliquota IVA, per incentivare i consumi. Come osservato dalla Commissione Finanze nella sua relazione, va pienamente sostenuto il ricorso ad aliquote IVA ridotte per il sostegno allo sviluppo ed occorre al tempo stesso rilanciare la più generale riforma del sistema delle aliquote ridotte, superando l'attuale regime, caratterizzato dalla disorganicità delle numerose deroghe concesse in materia ai vari Stati membri. Più in generale, il rilancio la competitività dell'economia europea, impone scelte di politica fiscale più coraggiose, nella direzione di un coordinamento minimo dei sistemi fiscali nazionali. Occorre, infatti, che evitare che, in una fase

di crisi globale, la concorrenza fiscale tra gli stati membri possa degenerare in comportamenti dannosi o con effetti negativi sulla competitività complessiva dell'economia europea e sulle politiche di bilancio. In quest'ottica andrebbe rilanciato il dibattito sulle proposte della Commissione europea volte all'introduzione di una base consolidata comune per l'imposizione sulle società; andrebbe altresì considerata attentamente l'ipotesi di introdurre soglie minime comuni per l'imposizione sul reddito di impresa, in modo da ridurre la concorrenza fiscale dannosa.

Sia il programma della Commissione che quello delle tre presidenze prospettano misure specifiche volte a migliorare ulteriormente il quadro di stabilità finanziaria dell'UE e rafforzare la vigilanza sui mercati finanziari europei e mondiali. Come rilevato dalla Commissione Finanze, occorre che l'impegno in tal senso sia innanzitutto orientato a preservare la stabilità del sistema finanziario, sostenendo le istituzioni finanziarie, evitando i fallimenti ed assicurando la protezione dei depositi dei risparmiatori. In questo contesto, va segnalata al Governo l'opportunità di sostenere, nelle competenti sedi decisionali dell'Unione europea, gli interventi per migliorare la regolamentazione nel settore dei servizi finanziari previsti nel programma legislativo della Commissione:

da un lato, va promossa la rapida approvazione delle proposte legislative volte a fare fronte alla crisi finanziaria, riguardanti i requisiti patrimoniali delle banche, la solvibilità delle compagnie d'assicurazione e degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, la protezione dei depositi dei risparmiatori, la disciplina delle agenzie di valutazione del credito, la vigilanza finanziaria e le norme contabili;

dall'altro, va seguita e stimolata l'elaborazione di ulteriori misure relative all'adeguatezza della normativa applicabile a tutti gli operatori finanziari, ai principali investitori attivi nei mercati dei capitali, nonché ai mercati degli strumenti derivati.

In secondo luogo, alla luce della crisi finanziaria occorre, in particolare, interrogarsi sull'adeguatezza, a fronte di un mercato finanziario sempre più integrato, di un sistema di vigilanza europeo frammentato in oltre 40 regolatori nazionali, verificando a breve termine le possibilità di migliorare l'attuale modello di coordinamento e convergenza tra le autorità di vigilanza, previsto dal modello Lamfalussy. A lungo termine, non si possono escludere iniziative più ambiziose, volte alla concentrazione a livello europeo di alcune funzioni di vigilanza e regolamentazione, sulla scorta delle raccomandazioni espresse dal gruppo di esperti ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'Unione europea costituito dalla Commissione europea. La XIV Commissione ha dato sicuramente segno di grande attenzione al riguardo, avviando l'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, delle specifiche proposte della Commissione europea in materia.

I programmi in esame ripropongono con forza due questioni cruciali per il rilancio di crescita, occupazione e competitività in Europa: il rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche, mediante il ciclo di *governance* triennale della Strategia di Lisbona, e la definizione di una Strategia rinnovata dopo la scadenza di quella attuale nel 2010. A questo scopo entrambi i programmi preannunciano iniziative ed obiettivi specifici. Alla luce della crisi economica e finanziaria e del tentativo dell'UE di fornire una risposta coordinata è essenziale definire una rinnovata strategia per la crescita e l'occupazione successiva al 2010, come sottolineato dal Comitato delle regioni nella sua risoluzione sul programma legislativo della Commissione. Per non ripetere gli errori e conoscere nuovamente la disillusione che hanno accompagnato la difficile attuazione della strategia di Lisbona occorre muoversi in due direzioni. Anzitutto, andrà definito un nucleo ristretto di obiettivi, concentrati sugli obiettivi comuni realmente prioritari, stabilendo anche con puntualità le risorse finanziarie, europee e nazionali, destinate alla realizzazione degli interventi necessari. È evidente, sotto que-

sto profilo, che il successo dell'azione post 2010 dell'UE per la crescita è strettamente legato alla riforma del bilancio dell'UE. In secondo luogo, va migliorata e rafforzata la governance economica dell'UE. Ciò presuppone che le linee direttrici integrate per la crescita e l'occupazione e i programmi di riforma nazionali e comunitario non si traducano in un lungo elenco di raccomandazioni e obiettivi, spesso destinati a rimanere un « libro dei sogni ». C'è un'unica via per attribuire un reale effetto di coordinamento e di stimolo a questi strumenti, strutturalmente « deboli » in quanto adottati con atti privi di effetto vincolante: coinvolgere pienamente i parlamenti nazionali nonché gli enti locali, anche attraverso il Comitato delle regioni, nella loro predisposizione. In questo modo si assicurerebbe, secondo un modello bottom up, un reale collegamento tra i grandi obiettivi di politica economica e dell'occupazione, stabiliti a livello europeo, e i soggetti che detengono, con le decisioni di finanza pubblica, gli strumenti per darvi effettiva attuazione nei rispettivi ordinamenti. Occorrerà pertanto che la Camera segua con estrema attenzione la definizione della Strategia di Lisbona dopo il 2010, partecipando più attivamente e sistematicamente alla predisposizione degli strumenti di coordinamento e programmazione previsti. È essenziale, in tale ottica, che il Governo dimostri maggiore collaborazione, assicurando la consultazione degli organi parlamentari competenti in tutte le fasi cruciali.

Le questioni connesse all'occupazione e al mercato del lavoro sono al centro del programma della Commissione europea e sono tenute in forte considerazione anche nel programma del Consiglio. Ciò anzitutto nel quadro delle più generali misure volte al rilancio della crescita, in gran parte tradottesi nel piano di ripresa economica, nonché nelle iniziative, sopra richiamate, volte alla definizione di una Strategia per la crescita e l'occupazione post-2010. In secondo luogo, i programmi prospettano ulteriori e più specifici obiettivi. In particolare, il programma delle presidenze evidenzia il ruolo della strategia europea per

l'occupazione e del processo di apprendimento reciproco a livello dell'UE, nonché delle altre politiche e misure che contribuiscono ad aumentare l'occupazione. Tra gli « obiettivi-chiave » individuati nel programma del Consiglio, è poi indicata la parità di genere, intesa come fattore determinante per la crescita e l'occupazione; particolare attenzione è rivolta alla realizzazione della pari indipendenza economica per le donne e gli uomini, mediante provvedimenti volti ad affrontare il differenziale retributivo di genere, il lavoro a tempo parziale e le pari opportunità in materia di imprenditorialità, nonché a quelli intesi a migliorare la riconciliazione fra lavoro, vita familiare e vita privata, sia per le donne che per gli uomini. Per la piena realizzazione dei condivisibili obiettivi dei due programmi, appare opportuno, seguendo e raccomandazioni dalla Commissione Lavoro nella sua relazione, agire sia a livello nazionale, con misure adeguate ad attuare e sviluppare i richiamati principi e norme europee, sia nelle sedi decisionali dell'UE. In particolare sotto questo secondo profilo, appare necessario:

segnalare l'opportunità di adottare più idonee misure per la mobilità transfrontaliera dei giovani, assecondando anche le politiche comunitarie per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, che mirano a coniugare appieno scuola e formazione permanente;

consolidare e sviluppare ulteriormente politiche attive mirate all'inclusione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro;

valutare il rafforzamento del ruolo e le competenze dei comitati aziendali europei, nell'ambito di un più complessivo ampliamento a livello europeo dell'orizzonte di riferimento delle politiche sociali.

In materia di politica estera, il programma della Commissione si prefigge obiettivi in sé sicuramente condivisibili: continuazione del processo di allargamento, sviluppo della dimensione dell'Unione per il Mediterraneo, fattivo par-

tenariato con il nuovo governo degli Stati Uniti, completamento dell'agenda di Doha per lo sviluppo e gli impegni assunti per l'attuazione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite, consolidando le relazioni con i paesi in via di sviluppo. Condivisibili appaiono altresì le priorità delle tre presidenze: impegno per la soluzione della questione nucleare nel rapporto con l'Iran; incremento dell'impegno nella dimensione multilaterale per la riforma delle istituzioni finanziarie internazionali; impegno per la tutela dei diritti umani e per l'attenzione alla coerenza e all'efficacia degli aiuti nel quadro delle politiche di sviluppo; rafforzamento delle relazioni esterne dell'UE, con particolare attenzione ai Paesi interessati dalla politica europea di vicinato (PEV); l'auspicio che la speciale considerazione verso la cosiddetta « dimensione orientale », essenziale nell'ottica del rapporto con la Russia, non rallenti il processo che ha portato alla istituzione dell'Unione per il Mediterraneo. A fronte di queste priorità, richiamando anche la relazione della Commissione Esteri, ritiene che vadano posti in rilievo tre punti:

L'assoluta priorità per l'UE e soprattutto per il nostro Paese, anche in considerazione della recente evoluzione della crisi mediorientale, dello sviluppo del processo di Barcellona, in relazione all'Unione per il mediterraneo e al partenariato orientale. Solo un quadro di relazioni ambizioso ed efficace con i paesi del mediterraneo può assicurare all'UE e all'Italia in particolare il conseguimento di obiettivi soddisfacenti in materia di migrazioni, lotta alla criminalità e al terrorismo, sicurezza energetica, cambiamento climatico, stabilità politica e sviluppo economico. Un importante contributo all'attuazione dell'Unione per il Mediterraneo potrebbe essere assicurato dagli enti locali e regionali, anche mediante la creazione di un'Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM), sede permanente di rappresentanza degli enti locali e regionali che potrebbe essere riconosciuta come organo consultivo dell'Unione per il Mediterraneo. In questo senso va richiamato

il lavoro svolto dal Comitato delle regioni in un apposito parere espresso su richiesta della Presidenza francese del Consiglio;

occorre nella stessa ottica che l'UE proceda in modo convinto nel processo di integrazione europea dei Paesi dei Balcani occidentali, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono ad una applicazione dell'Accordo di Stabilizzazione e di Associazione tra l'Unione europea e la Serbia e all'avvio del processo di ratifica da parte dei 27 Stati membri dell'Unione;

il successo dell'azione esterna dell'Unione europea e una sua piena assunzione di ruolo nello scenario internazionale sono in ogni caso strettamente condizionati al positivo esito del percorso di ratifica del Trattato di Lisbona, che reca, come è noto, importantissime innovazioni istituzionali in materia di politica estera.

La Commissione e le tre Presidenze del Consiglio attribuiscono un notevole rilievo al proseguimento degli sforzi per realizzare effettivamente uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, prospettando misure in materia di politica comune in materia di immigrazione, di gestione integrata delle frontiere, di lotta al terrorismo e alla criminalità, con particolare riferimento ai delitti informatici e al rischio di attentati terroristici con armi chimiche, biologiche, nucleari e radiologiche. Questi profili, come rilevato anche nelle relazioni della Commissione Affari costituzionali e della Commissione Giustizia, assumono un'importanza crescente in quanto attengono a problemi gravi e urgenti di carattere globale che contribuiranno, come le sfide economiche, a misurare la capacità delle istituzioni europee di aggiornare strumenti e regole per fornire risposte adeguate che gli Stati membri non possono apprestare da soli. Si tratta quindi di aspetti decisivi per lo sviluppo del processo di integrazione europea al di là dell'ambito strettamente economico, che assumono una peculiare importanza per l'Italia che, per la sua storia e per la sua collocazione geografica, e più esposta ai fenomeni migratori e potrebbe risultare

più vulnerabile anche ai rischi di nuove forme di criminalità o all'azione di gruppi terroristici. Per questo motivo è auspicabile, come sottolineato dalla I Commissione, che il nostro Paese concorra con il massimo impegno alla stesura delle iniziative, specie di rango legislativo, che la Commissione intende predisporre. In questo contesto, è fondamentale, come sottolineato anche nelle relazioni della I e della II Commissione, che il nostro Paese assicuri il pieno e coerente sostegno a:

le misure dirette a porre in essere un approccio comune e condiviso in materia di migrazione, favorendo al massimo le sinergie tra i diversi paesi e i diversi apparati competenti, attraverso la creazione di un Sistema europeo di controllo delle frontiere diretto a conciliare l'obiettivo di limitare i flussi di immigrati illegali che entrano clandestinamente nell'UE con quello di ridurre il tasso di mortalità degli immigrati illegali. In proposito, va segnalata l'importanza dell'obiettivo di una gestione integrata delle frontiere attraverso il rafforzamento della cooperazione operativa e l'introduzione di un nuovo meccanismo di valutazione di Schengen; del rafforzamento della cooperazione di FRONTEX con EUROPOL, attraverso un costante scambio di informazioni; della verifica della fattibilità di un sistema europeo di guardie di frontiera; il potenziamento dei mezzi a disposizione del registro CRATE e la creazione di squadre di intervento rapido (RABIT);

il pacchetto criminalità organizzata diretto, tra le altre cose, a rafforzare il contrasto agli abusi sessuali, l'assistenza delle vittime di reati oltre che la lotta alla criminalità informatica;

le misure volte a migliorare la qualità e l'efficacia dell'attività delle amministrazioni della giustizia mediante: il riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, commerciale e, ove possibile, penale, allo scopo di pervenire alla graduale soppressione dell'*exequatur*; la creazione di un sistema completo ed armonizzato che permetta di

decidere in merito alla competenza dei giudici; l'istituzione del sistema europeo di informazione e di interconnessione dei casellari giudiziari; la realizzazione della strategia in materia di giustizia elettronica, anche per agevolare il ricorso alle videoconferenze; il rafforzamento della cooperazione, sul piano operativo, delle forze di polizia, con particolare riguardo alle iniziative comuni per la formazione e l'addestramento delle stesse, oltre che per l'aggiornamento del regime giuridico di Europol.

Oltre a realizzare un quadro normativo tendenzialmente uniforme, occorre altresì rafforzare le occasioni e le sedi di collaborazione di organi e strutture qualificate, con particolare riguardo a quelle competenti in materia di contrasto alla criminalità, terrorismo, immigrazione clandestina e controllo alle frontiere; a tal fine un importante contributo potrà essere fornito dalla istituzione di un Ufficio europeo di sostegno in materia di diritto d'asilo chiamato a fornire assistenza pratica agli Stati membri nelle decisioni relative alle richieste di asilo nonché dal consolidamento di partenariati con i paesi terzi in materia di migrazione.

I programmi della Commissione e del Consiglio richiamano, direttamente o indirettamente, la politica di coesione sotto tre profili specifici: 1) il contributo decisivo che i fondi strutturali possono fornire all'attuazione del piano per la ripresa dell'economia europea; 2) lo sviluppo della dimensione territoriale della coesione: la Commissione europea ha presentato un libro verde su cui è aperta una consultazione; 3) le prospettive della politica di coesione nell'ambito della riforma del bilancio dell'UE.

Si tratta sicuramente di tre obiettivi importanti, tuttavia, come ha giustamente sottolineato il Comitato delle regioni nella sua risoluzione sul programma della Commissione, l'importanza della politica di coesione non si riflette pienamente e in termini generali nelle priorità della Commissione e delle Presidenze. In questo

contesto, si devono comunque svolgere, a suo avviso, tre importanti considerazioni:

1) la politica di coesione, proprio alla luce della crisi economica e degli interventi previsti nel piano di ripresa economica utilizzando i fondi strutturali, rimane uno strumento fondamentale ed imprescindibile per finanziare misure di rilancio della competitività e dell'occupazione. Non si può pertanto concordare con chi ritiene che la politica di coesione e i fondi strutturali debbano svolgere in futuro solo una funzione secondaria, ancillare e limitata a pochi interventi nei soli nuovi Stati membri;

2) il processo di programmazione e gli interventi operativi nell'ambito della politica di coesione — che coinvolgono direttamente tutti i livelli di governo — si sono dimostrati essenziali per la diffusione di metodi, regole e prassi di buona *governance* in tutti gli Stati membri e a tutti i livelli di Governo. È un aspetto che non può essere trascurato nella valutazione dei risultati sinora conseguiti e nel dibattito sul futuro della politica di coesione, anche alla luce dell'esplicito riconoscimento nel Trattato di Lisbona, della dimensione territoriale della coesione;

3) il futuro della coesione nella programmazione finanziaria post 2013 è dunque un tema cruciale per il processo di integrazione europea e soprattutto per l'Italia.

Alla luce di queste considerazioni, è per un verso, è essenziale che il Paese promuova nelle competenti sedi europee e a livello nazionale il ricorso più ampio agli stanziamenti dei fondi strutturali previsti dal piano di ripresa economica per il sostegno alle piccole imprese e all'occupazione. Il Governo si è mosso già nella giusta direzione ottenendo l'utilizzo degli stanziamenti del FSE per gli ammortizzatori sociali. Per altro verso, occorre definire tempestivamente proposte pragmatiche ma ambiziose per la riforma della politica di coesione che assicurino risorse finanziarie adeguate per il nostro Paese, in

particolare per le regioni dell'attuale obiettivo convergenza.

Crede che l'Italia non possa perdere questo strumento fondamentale per il sostegno allo sviluppo economico, soprattutto per l'effetto leva che esso assicura rispetto ai finanziamenti pubblici e privati.

Nel programma legislativo la Commissione annuncia, tra le iniziative prioritarie, la presentazione di una raccomandazione sui partenariati relativi all'attuazione del mercato interno, intesa ad individuare « buone pratiche » e raccomandare iniziative che la Commissione e gli Stati membri dovranno adottare nell'ambito dei vari compiti di competenza relativi alla trasposizione, all'applicazione e all'attuazione delle norme relative al mercato unico. È importante rilevare come le iniziative e le « buone pratiche » oggetto delle raccomandazioni verranno elaborate, in stretta collaborazione con gli Stati membri, nel quadro di un processo « dal basso verso l'alto ». Il programma della Presidenza ceca pone l'accento sulla necessità avviare un dibattito sull'ulteriore liberalizzazione del settore dei servizi, anche organizzando una conferenza in materia di libertà di circolazione dei servizi nel mese di febbraio. In particolare, la Presidenza ceca intende porre l'accento sulla necessità di trasporre in tempo, correttamente e in modo coerente la direttiva sui servizi nonché sull'urgenza di individuare le barriere alla libera circolazione dei servizi e sull'opportunità di abolire le misure transitorie applicate alla libertà di circolazione dei lavoratori. Si tratta di questioni di particolare delicatezza perché attengono alla scelta dei modelli fondamentali per il futuro sviluppo dell'integrazione economica dell'UE. Su queste questioni sarà pertanto opportuno un pieno coinvolgimento delle Camere, in stretto raccordo con il Governo, a partire dalla definizione di criteri e principi direttivi specifici per il recepimento della direttiva servizi nel disegno di legge comunitaria 2008, attualmente all'esame del Senato in prima lettura.

Le tre Presidenze, nel programma operativo, sottolineano la necessità di norme

chiare ed univoche in materia di appalti pubblici e intendono, in particolare, esaminare il ruolo positivo che gli appalti pubblici potrebbero svolgere nei settori della politica relativa alle PMI, dell'innovazione e dell'ambiente («appalti verdi») ed intendono favorire l'avanzamento dei lavori relativi agli appalti pubblici per via elettronica (*e-procurement*). Gli obiettivi delle tre presidenze appaiono pienamente condivisibili in quanto pienamente coerenti con l'obiettivo prioritario di utilizzare tutti gli strumenti normativi per sostenere la ripresa e lo sviluppo economico, a partire dalle piccole e medie imprese e l'innovazione. Appare pertanto opportuno segnalare l'esigenza che il Governo sostenga tali iniziative nelle competenti sedi decisionali dell'UE.

La Commissione europea considera prioritario garantire la sicurezza, la sostenibilità e la competitività dell'energia europea sulla base del piano d'azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico con la comunicazione relativa al secondo riesame strategico della politica energetica dell'Unione europea. Questi obiettivi sono ribaditi anche nel programma dei diciotto mesi del Consiglio e precisati e aggiornati nelle priorità presentate dalla Presidenza ceca all'inizio di gennaio. La Presidenza considera in particolare prioritari tre obiettivi, pienamente condivisibili: 1) migliorare la sicurezza energetica dell'Europa, attraverso una maggiore diversificazione dei paesi fornitori, un ampliamento della gamma delle risorse energetiche utilizzate, con specifico riguardo alle energie rinnovabili; 2) realizzare un mercato interno dell'energia effettivamente unificato che consenta di attivare meccanismi di solidarietà in situazioni di crisi di approvvigionamento energetico; 3) proseguire gli sforzi per ridurre, a livello globale ed europeo, l'intensità energetica dell'economia e l'impatto dell'economia stessa sull'ambiente.

Con riguardo a ciascuna di queste priorità, la Presidenza ceca prospetta una serie di interventi concreti da attuare o avviare nel corso dell'anno. La Camera – in modo quanto mai opportuno – ha già avviato

una specifica riflessione con riguardo a questi tre aspetti; nello scorso dicembre sono state definite chiare indicazioni a sostegno della posizione del Governo sul pacchetto clima energia in vista del Consiglio europeo che ha raggiunto poi un apprezzabile compromesso; stiamo esaminando nella nostra Commissione le proposte legislative per il mercato interno dell'elettricità e del gas (c.d. «terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia»). Prendendo spunto proprio dall'attività svolta dalla XIV Commissione, è a suo avviso fondamentale che il Governo provveda a sostenere:

tutte le iniziative della Commissione e della presidenza di turno, idonee a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e l'efficienza energetica, non soltanto con riferimento alla definizione di un quadro tendenzialmente stabile nel medio e lungo termine dei rapporti con i maggiori fornitori, ma anche attraverso l'adozione di misure concrete per promuovere la ricerca sulle tecnologie innovative, ivi inclusa l'opzione relativa all'energia nucleare, per favorire la differenziazione delle fonti, ed incentivare i risparmi energetici con l'adozione di tecnologie a minor impatto inquinante e a minor consumo;

la rapida approvazione del pacchetto volto alla creazione del mercato unico dell'energia, in particolare promuovendo la creazione di un'autorità europea di regolazione prospettata dalla Commissione europea;

una rapida approvazione del pacchetto di proposte in materia di efficienza energetica, presentato dalla Commissione europea nello scorso mese di ottobre.

Il programma della Commissione europea per il 2009 definisce come priorità assoluta l'adozione integrale del pacchetto di misure inteso a raggiungere gli obiettivi strategici dell'UE in materia di cambiamenti climatici ed energia, presentato dalla Commissione nel gennaio 2008. Tale priorità trova conferma anche nel pro-

gramma dei 18 mesi delle tre Presidenze e della Presidenza ceca.

Come già ricordato il Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008, accogliendo anche le richieste del Governo italiano che erano state sostenute anche dalla Camera, ha raggiunto un accordo di compromesso sul pacchetto di proposte relative ad energia e cambiamenti climatici, in vista della loro possibile approvazione in prima lettura da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, nell'ambito della procedura di codecisione, entro la fine del 2008. Il programma della Commissione inserisce fra le priorità la riflessione sull'evoluzione della strategia per lo sviluppo sostenibile e sulle modalità più efficaci per dare risposte alle sette sfide principali individuate: cambiamenti climatici e energia pulita, trasporti sostenibili, consumo e produzione sostenibili, conservazione e gestione delle risorse naturali, salute pubblica, inclusione sociale, demografia e migrazione.

Fra le iniziative prioritarie del programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009 figura l'adozione di una comunicazione sul futuro dei trasporti che mira promuovere un ampio dibattito sugli scenari relativi al settore dei trasporti nei prossimi 20-40 anni. La Commissione preannuncia inoltre la presentazione di un libro verde inteso a rafforzare la sostenibilità ambientale della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) e di una proposta di rifusione della decisione n. 1692/96/CE relativa agli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto. Si tratta di iniziative di particolare importanza, soprattutto alla luce del ruolo determinante che può essere svolto dalla realizzazione delle opere relative alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) al fine di assicurare una effettiva coesione economica e sociale nell'UE e di superare il deficit infrastrutturale che si registra nel nostro Paese. Gli investimenti nel settore delle infrastrutture destinate ai trasporti e nel settore delle reti di comunicazione elettronica potrebbero esplicare una rilevante funzione di stimolo dell'economia rispetto alla situazione di crisi in atto. Occorrerà pertanto che il Governo segua,

in stretto raccordo con il Parlamento, le richiamate iniziative preannunciate dal programma della Commissione in materia e promuova, in particolare, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive per la realizzazione delle opere relative alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T), favorendo anche il ricorso per tali finalità alle disponibilità che potranno essere attivate attraverso prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI). Come segnalato dalla Commissione Trasporti, appare altresì opportuno impegnare il Governo, alla luce del rilievo essenziale delle reti a banda larga per il trasferimento delle informazioni e per l'incremento delle potenzialità di crescita delle economie dei singoli Stati membri e dell'UE nel suo complesso, a promuovere, iniziative utili a favorire la realizzazione e lo sviluppo nei singoli Stati membri delle reti a banda larga, con particolare riferimento ai territori nei quali si presentano in misura marcata situazioni di divario digitale (*digital divide*).

In coerenza con l'impostazione generale richiamata in premessa, il programma della Commissione e quello del Consiglio attribuiscono un rilievo alla ricerca nonché ad istruzione, formazione e cultura nella promozione della competitività dell'economia europea e quindi nel rilancio dello sviluppo e dell'occupazione. In particolare, il programma dei diciotto mesi del Consiglio sottolinea, per un verso, il ruolo cruciale sotto tale profilo della ricerca e dell'innovazione, impegnandosi a rafforzare lo spazio europeo della ricerca, assicurandone la gestione efficace nonché promuovendo programmi di ricerca comuni e forme di cooperazione internazionale. Per altro verso, le tre presidenze riconoscono che un'istruzione di qualità è la base per la creazione di posti di lavoro qualitativamente migliori e la sostenibilità della crescita e intendono porre ulteriormente in risalto l'importanza del contributo dei settori culturale e creativo alla crescita e all'occupazione nonché allo sviluppo sostenibile, nell'ottica della attuazione della quinta libertà (libera circolazione delle conoscenze). Dal canto suo, la

Commissione europea preannuncia la presentazione di una comunicazione sul dialogo università-imprese, che proporrà orientamenti e strutture per migliorare e intensificare la cooperazione e ridurre le barriere tra università e imprese, migliorare la pertinenza dei programmi di studio, promuovere lo spirito imprenditoriale presso le Università e gli studenti, migliorare la mobilità e sviluppare e rafforzare il ruolo delle università nell'educazione permanente. Con riguardo a queste indicazioni dei due programmi, credo che, concordando con le osservazioni della Commissione Cultura, si possa invitare il Governo a segnalare nelle competenti sedi europee:

l'esigenza che la comunicazione sul dialogo università-imprese precisi adeguatamente le modalità e le misure attraverso le quali migliorare e intensificare la cooperazione tra i due settori, prevedendo forme di scambi di esperienze dirette attraverso progetti ad hoc e forme di partenariato, anche con riferimento all'area euromediterranea;

la necessità di definire, per valorizzare ulteriormente il contributo dei settori culturale e creativo alla crescita e all'occupazione nonché allo sviluppo sostenibile, una vera e propria strategia per la gestione del settore culturale europeo nel suo complesso e per il raggiungimento dei tre obiettivi della strategia culturale dell'UE: il dialogo interculturale, la promozione della cultura quale catalizzatore della creatività nel quadro della strategia di Lisbona; la promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'UE;

l'opportunità di potenziare le iniziative di comunicazione e di informazione relative alle misure dell'UE nei settori della ricerca, istruzione e formazione, cultura, multilinguismo, nonché di incentivare ulteriormente il multilinguismo;

l'esigenza di incentivare lo sviluppo e l'attuazione della formazione continua lungo tutto il corso della vita (*long life*

learning), quale presupposto indispensabile per favorire la mobilità degli studenti, dei lavoratori e dei docenti.

Nel programma delle tre Presidenze si considera prioritario dare seguito al Libro bianco sullo sport – su cui la XIV Commissione ha avviato l'esame ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento – e al piano d'azione « Pierre de Coubertin ». Nel definire le priorità della Camera in materia occorre, anche alla luce della discussione già sviluppata in altre occasioni nella nostra commissione, tenere conto di tre importanti elementi:

il Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 ha approvato una dichiarazione sullo sport in cui, tra l'altro: sottolinea la necessità di tenere conto delle caratteristiche specifiche dello sport, anche al di là della sua dimensione economica; accoglie con favore lo sviluppo di un dialogo costruttivo nel quadro del primo Forum europeo dello sport; invita a rafforzare tale dialogo con il Comitato olimpico internazionale e con i rappresentanti del mondo sportivo, in particolare sulla questione della « doppia formazione » sportiva ed educativa dei giovani;

in occasione della riunione informale dei ministri per lo sport dell'Unione europea, svoltasi a Biarritz il 27-28 novembre 2008, è stata adottata una dichiarazione che, preso atto della posizione comune del movimento olimpico e sportivo europeo ed internazionale sulla specificità e l'autonomia dello sport, ribadisce il sostegno ai principi di sussidiarietà, autonomia ed autoregolamentazione dello sport. A tal fine la dichiarazione invita la Commissione europea a fornire elaborati orientamenti giuridici più chiari sull'applicazione del diritto comunitario alle organizzazioni sportive; reca raccomandazioni specifiche per il riconoscimento dell'attività delle strutture di formazione sportiva, considerando, in particolare, che la partecipazione di un numero minimo di giocatori provenienti da tali strutture nelle squadre dei club impegnati in competizioni europee potrebbe rafforzare la for-

mazione dei giovani giocatori; auspica il proseguimento delle discussioni sulle iniziative delle federazioni internazionali volte a sviluppare, nel rispetto del diritto comunitario, la presenza nelle squadre dei club professionistici di ogni Paese di sportivi selezionabili nelle rispettive squadre nazionali, al fine di rafforzare il radicamento nazionale e regionale degli stessi club professionistici;

il Trattato di Lisbona introduce una base giuridica espressa per lo sport (articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'UE – TFUE), stabilendo in particolare, che « l'UE contribuirà alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa ».

Occorre dare seguito, nelle forme appropriate, a questi indirizzi in modo da affermare – già a trattati vigenti e soprattutto dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona – l'esigenza che l'UE nell'applicazione delle sue politiche nonché nell'interpretazione dei principi generali e delle differenti disposizioni del trattato aventi rilievo per lo sport, riconosca effettivamente la specificità delle attività e delle regole sportive nonché l'autonomia delle associazioni sportive.

Con riferimento alla politica agricola comune i programmi della Commissione e del Consiglio, oltre ad indicare alcune priorità specifiche fanno cenno al completamento della valutazione sullo stato di salute della PAC. A questo riguardo, è opportuno seguire con attenzione la riflessione avviata dalla Presidenza francese con le conclusioni sul futuro della PAC presentate il 28 novembre 2008 al Consiglio dei ministri dell'UE. La Presidenza francese ha infatti individuato alcuni indirizzi di fondo che appaiono in larga parte condivisibili:

collocare la futura PAC in una visione più ampia, in cui rientrino lo sviluppo sostenibile, la competitività e gli equilibri alimentari mondiali;

prendere pertanto in debitamente in considerazione le sfide crescenti connesse con i cambiamenti climatici, la sicurezza sanitaria e alimentare e l'economia;

integrare nella politica agricola l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo con maggior efficacia;

garantire ai consumatori la salubrità dei prodotti promuovendo sicurezza alimentare, benessere degli animali e ambiente sia all'interno che all'esterno dell'Unione;

procedere ad un'ulteriore semplificazione degli oneri normativi che gravano sia sugli agricoltori che sulle amministrazioni nazionali nell'attuazione della PAC.

In coerenza con questo approccio globale, appaiono pienamente condivisibili anche le osservazioni formulate dalla Commissione Agricoltura nel suo parere: l'esigenza che la valutazione del futuro demografico dell'Europa che la Commissione europea presenterà al Consiglio europeo di primavera presti particolare attenzione all'impatto che le dinamiche demografiche hanno sulle zone rurali, nella consapevolezza che le tendenze in corso hanno pesanti effetti negativi sul mantenimento di un adeguato equilibrio ambientale nei territori dell'Unione e quindi sulla stessa possibilità di condurre in modo efficace le azioni di contrasto al mutamento climatico; la necessità di un'analisi delle conseguenze che la crisi economica mondiale comporta per i mercati agricoli e per il settore rurale, analisi da raccordare con il processo di riforma del bilancio dell'Unione europea; l'esigenza di definire tempestivamente un piano di misure adeguate per salvaguardare il settore rurale dal declino e mantenere così l'indipendenza alimentare dell'Unione europea, potenziando le sinergie fra la politica di sviluppo rurale e le altre politiche dell'Unione, in particolare la politica di coesione; la necessità di portare a conclusione i negoziati commerciali bilaterali in corso al fine di completare il programma di Doha per lo sviluppo, fornendo nuovi

sbocchi commerciali per le imprese dell'Unione europea.

In conclusione, osserva che l'esame del programma legislativo, come già sottolineato in premessa e confermato dagli elementi sopra richiamati, è un passaggio fondamentale per rafforzare il ruolo del parlamento nella fase di formazione delle decisioni e politiche dell'UE. Al tempo stesso, esso può costituire l'occasione per una riflessione sull'esigenza che la Camera, per un verso, si avvalga pienamente degli strumenti legislativi e regolamentari esistenti e/o li ammoderni per tenere conto dell'evoluzione dell'assetto istituzionale interno e d europeo; per altro verso, i tempi sembrano oramai maturi per avviare una riflessione sull'adeguamento delle regole esistenti alla luce delle innovazioni prospettate dal trattato di Lisbona.

Sotto il primo profilo, si registrano sicuramente risultati incoraggianti. Il ruolo di stimolo svolto dalla XIV Commissione e, al suo interno dal Comitato per l'esame dei progetti di atti dell'UE, ha determinato un incremento impressionante dell'attività di fase ascendente della Camera: è sufficiente consultare i dati statistici in materia. Anche il dialogo politico con la Commissione europea fa registrare risultati significativi, essendosi consolidata la prassi di trasmettere direttamente alla Commissione europea, in esito all'esame ex articolo 127 del regolamento della Camera, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissioni di merito e il parere della XIV Commissione. Restano tuttavia ancora da migliorare i tempi di avvio e di conclusione dell'esame dei progetti di atti comunitari, che vanno adeguati al ciclo decisionale dell'UE. Anzitutto, è urgente l'introduzione di una sessione comunitaria di fase ascendente da svolgersi ogni anno tra gennaio e febbraio, ai fini della definizione di indirizzi al Governo sia su aspetti di carattere generale sia su questioni specifiche. A tal fine si potrebbe abbinare l'esame del programma legislativo della Commissione e degli altri strumenti di programmazione dell'UE con quello della relazione annuale sulla partecipazione italiana all'UE. Andrebbe poi

attentamente esaminata la possibilità di ridefinire le competenze della XIV Commissione e delle Commissioni di merito sulla fase ascendente; alla luce dell'esperienza recente e della sua specializzazione, può esaminare esprimere in modo più tempestivo la posizione della Camera sulle iniziative dell'UE, tenendo conto non solo delle esigenze specifiche di ciascun settore ma dell'ordinamento e delle politiche dell'UE nel loro complesso. Andrebbero inoltre stabiliti con chiarezza i presupposti per l'effettiva attivazione della riserva di esame parlamentare introdotta dalla legge n. 11 del 2005 e applicata sinora solo in via occasionale.

Sotto il secondo profilo, va evidenziato anzitutto che l'attuazione delle disposizioni relative al ruolo dei parlamenti nazionali deve costituire una priorità assoluta per le Camere. Si riferisce anzitutto alla procedura di allerta precoce per il controllo di sussidiarietà, disciplinata dall'apposito protocollo, prerogativa importante ai fini del corretto esercizio delle competenze dell'UE, che occorrerà tuttavia esercitare con cautela e misura. Nell'ambito di tale procedura andrà assicurata la consultazione dei consigli e delle assemblee legislative regionali italiane nell'ambito dell'esame di sussidiarietà, come previsto espressamente dall'articolo 6 del relativo Protocollo. Ciò non risponderà soltanto all'impostazione stessa del trattato di Lisbona e i principi del nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione, ma rafforzerà il ruolo del Parlamento nazionale quale cerniera tra il livello di governo sovranazionale e i livelli di governo regionale e locale. Nella stessa ottica la Camera, anche alla luce dell'intesa recentemente raggiunta tra il Presidente Fini e il Presidente Van den Brande, potrà avvalersi dei contributi e delle osservazioni che il Comitato delle regioni potrà fornire ai parlamenti nazionali in merito alla conformità di proposte legislative con il principio di sussidiarietà. Non vanno tuttavia dimenticate le altre importanti prerogative previste dal Trattato, in particolare in materia di valutazione sulle politiche dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di

attivazione della clausola di flessibilità, di veto in materia di diritto di famiglia, nonché l'introduzione di una espressa base giuridica per la trasmissione dei documenti della Commissione ai parlamenti nazionali, già avviata di fatto dal settembre 2006. Quest'ultima innovazione, consolidando l'instaurazione di un rapporto diretto con la Commissione europea, renderà necessario valutare l'introduzione nel regolamento di procedure che consentano agli organi parlamentari di adottare atti o osservazioni specificamente e direttamente indirizzati alla Commissione stessa. L'attuazione di queste nuove prerogative presuppone la modifica del regolamento della Camera. Si potrebbe tuttavia valutare l'ipotesi di avviare, eventualmente mediante una pronuncia della Giunta del regolamento, un'applicazione sperimentale di alcune delle innovazioni del Trattato di Lisbona.

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto, giudicandolo ampio ed esauriente. Afferma preliminarmente la necessità di fare una valutazione sul metodo e gli obiettivi dell'esame dei programmi comunitari da parte della XIV Commissione. Ritiene che tale esame debba concludersi con un documento che abbia particolare rilievo politico ed individui i punti essenziali utili a stabilire un confronto con il Governo italiano e le istituzioni comunitarie, evitando di formulare una « lista della spesa » priva di reale impatto. Manifesta da subito l'intenzione del suo gruppo di collaborare attivamente all'individuazione di tali nodi politici.

In ordine alle audizioni, ritiene che la Commissione debba valutare l'opportunità di ascoltare anche rappresentanti delle presidenze di turno dell'Unione europea, nonché funzionari della Commissione europea competenti per le singole materie. Potrebbe essere valutata anche l'opportunità di audire esponenti delle forze dell'ordine, della magistratura e delle strutture che si occupano in sede ONU della tutela dei diritti umani, in ordine alle tematiche connesse allo spazio europeo di sicurezza libertà e giustizia, ai fini di

individuare politiche coordinate ed equilibrate. I tempi per le audizioni dovrebbero comunque essere ristretti per evitare che un esame troppo lungo dei programmi comunitari si traduca in una perdita di efficacia delle posizioni espresse dal Parlamento italiano.

Come metodo di lavoro suggerisce di verificare – soprattutto in relazione ad alcune questioni di particolare rilevanza quali i cambiamenti climatici, la *governance* del sistema bancario, o le strategie di comunicazione all'opinione pubblica europea – da un lato se le istituzioni europee abbiano usato tutte le potenzialità concesse dai Trattati – cosa di cui dubita – e, dall'altro, se invece in alcuni casi non sia stato pienamente rispettato il principio di sussidiarietà.

Si sofferma quindi sulla difficile comunicazione delle tematiche europee all'opinione pubblica; auspica a tal fine la possibilità, anche al di là dell'esame degli atti in titolo, di avviare una riflessione sul tema, anche stabilendo un confronto con i media, teso a favorire un rapporto migliore tra i cittadini e istituzioni europee.

Concorda infine con il relatore sull'opportunità di collegare l'esame dei programmi comunitari ad una riflessione sull'adeguatezza dei regolamenti parlamentari e della legge n. 11 del 2005, al fine di consentire al Parlamento un dialogo più operativo e tempestivo con le istituzioni comunitarie. Richiama in proposito il lavoro svolto dal Comitato per l'esame dei progetti di atti normativi comunitari e dell'Unione europea, sede nella quale è peraltro possibile approfondire alcune delle questioni oggi richiamate.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, concorda con il collega Gozi in ordine all'importanza di concludere l'esame in Commissione con la formulazione di un messaggio politico generale e condiviso che – come ha accennato nella relazione – può essere riassunto nella formula « più Europa e più sussidiarietà », messaggio che si traduce nella necessità dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in una coerente e seria applicazione, come anche

nell'importanza di affrontare la questione della comunicazione all'opinione pubblica delle tematiche europee. In ordine alle audizioni da svolgere auspica che, in sede di Ufficio di presidenza della Commissione, si possa predisporre quanto prima un programma organico di incontri, da svolgere in tempi ravvicinati e compatibili

con la calendarizzazione degli atti in esame in Assemblea.

Enrico FARINONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dottor Attilio Befera (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	115

Martedì 27 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 8.55.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dottor Attilio Befera.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà quindi la parola al dottor Attilio BEFERA, *Direttore dell'Agenzia delle Entrate*.

Il dottor BEFERA svolge un'ampia e dettagliata relazione al termine della quale intervengono, ciascuno per i profili di competenza, i Dirigenti dell'Agenzia delle Entrate dottor Luigi MAGISTRO, *Direttore*

Centrale Accertamento, dottor Aldo POLITO, *Direttore centrale servizi ai contribuenti*, dottor Stefano CROCIATA, *Direttore Audit e sicurezza*, dottor Marco DI CAPUA, *Direttore direzione centrale amministrazione*.

Intervengono per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD), i senatori Candido DE ANGELIS (PdL) e Giuliano BARBOLINI (PD), il deputato Settimo NIZZI (PdL), il senatore Lucio D'UBALDO (PD) e la senatrice Maria Ida GERMONTANI (PdL)

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e gli altri dirigenti dell'Agenzia rispondono alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, ringrazia il dottor Befera e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Gruppo CRC, sul 4° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia . 116

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 gennaio 2009.

Audizione informale di rappresentanti del Gruppo CRC, sul 4° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia.

L'audizione informale si è svolta dalle 13.10 alle 14.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X Camera e 8^a e 10^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente e dell'amministratore delegato di Alitalia-Compagnia aerea italiana spa sul piano industriale della società	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi, in merito al « Libro Verde sul futuro del modello sociale » (<i>Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	15
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
--	----

Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota e C. 2006 Paroli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province. C. 1221 cost. Lanzillotta	18
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
---	----

COMITATO DEI NOVE:

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa. Emendamenti C. 2044-A Governo	18
--	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 406 Contento, C. 1415 Governo, C. 1510 Tenaglia, C. 1555 Vietti, C. 290 Jannone e C. 1977 Bernardini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	19
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	25
AVVERTENZA	24

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Industrie per l'Aerospazio, i Sistemi e la Difesa (AIAD) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	65

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti. C. 1440-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	66
DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa. C. 2044-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	71

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di organizzazioni sindacali, nell'ambito del Comitato ristretto per l'esame delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinate C. 808 e 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota	73
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico: dottoressa Enza Signorelli Pupillo, con funzioni di consigliere delegato, dottor Pierangelo Buttafuoco, dottoressa Monica Centanni e professor Antonino Portoghese. Nomine nn. 25-26-27 e 28 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	73
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e dal Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (Atto n. 56)	75
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Atto n. 53 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	75
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di inquinamento acustico. C. 1760 Alessandri (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	76
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui progetti di legge C. 44, C. 419, C. 471, C. 649, C. 772, C. 1190 e C. 1717 in materia di sicurezza nella circolazione stradale.

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale autoscuole Studi consulenza automobilistica (UNASCA) (*Svolgimento e conclusione*) 77

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 78

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 1190 Velo e C. 1717 Moffa (*Seguito dell'esame e rinvio – abbinamento delle proposte di legge C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1737 Minasso e C. 1998 Guido Dussin*) 78

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO RISTRETTO:

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio. C. 1421 Paglia e C. 1827 Pelino 80

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis e C. 1716 Laura Molteni 81

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche. C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura.

Audizione informale di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dell'Associazione religiosa Istituti socio-sanitari (ARIS), della Federazione degli infermieri professionali assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI), del Sindacato dirigenti sanitari SSN e ARPA (S.D.S-Snabi) e della Federazione Aipac Snr Simet Dirigenti (FASSID) 81

SEDE REFERENTE:

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge n. 451/1997. C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitano Santolini (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 82

ALLEGATO (*Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base*) 83

ERRATA CORRIGE 82

XIII Agricoltura

RISOLUZIONI:

7-00101 Rainieri: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera bufalina (*Seguito della discussione e rinvio*) 84

ALLEGATO 1 (*Nuova formulazione della risoluzione*) 86

7-00037 Rainieri: Indennizzi ai produttori di pomodoro da industria della regione Emilia-Romagna per i danni provocati dagli storni (*Seguito discussione e rinvio*) 85

ALLEGATO 2 (*Nuova formulazione della risoluzione*) 91

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio. Atto n. 54 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 93

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Atto n. 53 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 94

ATTI COMUNITARI:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese (COM(2008)712 def. – 11249/08) (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 97

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dottor Attilio Befera (*Svolgimento e conclusione*) 115

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Gruppo CRC, sul 4° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia . 116

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i>	III
DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE .	»	IV

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

*Strasburgo, Martedì 27 gennaio 2009. —
Presidenza del presidente Luigi VITALI.*

**Incontro con il Rappresentante Permanente
d'Italia presso il Consiglio d'Europa, Ambasciatore
Sergio Busetto.**

L'incontro si è svolto dalle 13 alle 14.20.

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

*Martedì 27 gennaio 2009. — Presidenza
del presidente Riccardo MIGLIORI.*

La seduta comincia alle 20.10.

Comunicazioni del Presidente.

Riccardo MIGLIORI, *presidente*, coglie l'occasione, essendo la prima riunione della Delegazione nel 2009, per augurare a tutti un buon lavoro, in un sereno clima di collaborazione.

Il primo impegno che attende la Delegazione è l'incontro invernale di Vienna, il prossimo 19-20 febbraio. La mattina del 19 febbraio, prima dell'inizio dei lavori, l'onorevole D'Amico parteciperà alla riunione della Commissione ad hoc sulla Bielorussia. Si apriranno quindi i lavori, secondo quanto indicato nella bozza di programma: dopo la riunione della Commissione permanente, vi sarà l'intervento del Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, del Presidente del Parlamento del Paese ospitante, del Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO e del Presidente in esercizio dell'OSCE, il Ministro degli affari esteri greco Dora Bakoyannis.

Nel pomeriggio di giovedì 19, alle 15.30, vi sarà la riunione della I Commissione generale, a cui invita a partecipare i colleghi, in quanto introdurrà la relazione che ha intenzione di presentare nella sessione annuale di luglio; contemporanea-

mente, si svolgerà la riunione della II Commissione generale sugli Affari economici. Venerdì 20 febbraio, al mattino, vi sarà nuovamente una sessione delle tre Commissioni generali riunite, per svolgere un importante dibattito sulla proposta di una nuova architettura di sicurezza europea. Successivamente, si svolgerà la presentazione della Presidenza per il 2010 da parte del Kazakistan. Seguirà, nel pomeriggio, la riunione della III Commissione sulla democrazia e i diritti umani. Infine, vi sarà la sessione di chiusura con l'intervento del Rappresentante speciale sulle questioni di genere, i rapporti dei Presidenti delle tre Commissioni generali e la conclusione dei lavori da parte del Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

Segnala che è pervenuta, da parte dell'onorevole Tone Tingsgard (Vicepresidente svedese dell'Assemblea OSCE), la proposta di una modifica del Regolamento dell'Assemblea finalizzata ad un migliore equilibrio di genere nella composizione delle delegazioni nazionali: in base ad essa, le Delegazioni con più di tre componenti devono vedere rappresentati entrambi i generi per avere diritto di voto. La proposta deve essere sottoscritta da chi la condivide entro il 1° febbraio.

Passando ad una doverosa informazione sulle attività più recenti, riferisce di avere incontrato nel mese di gennaio i Rappresentanti in Italia di Armenia ed Azerbaijan, per affrontare, in particolare,

le questioni relative alla situazione del Nagorno-Karabakh. Nel corso dei due incontri, si è prospettata la possibilità di organizzare un incontro dei Rappresentanti in Italia di Armenia e Azerbaijan con i parlamentari della Delegazione italiana all'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

Ha inoltre incontrato Monsignor Giuseppe Bertello, Nunzio apostolico per l'Italia, con il quale ha discusso in particolare le questioni attinenti al cosiddetto terzo cesto dell'OSCE, relativo alla tutela dei diritti umani, nel cui ambito – in base all'Atto di Helsinki del 1975, fondativo dell'OSCE – rientra quello di potere liberamente professare la propria fede. A tale riguardo, vi è stata piena concordanza sull'esigenza di un impegno nelle organizzazioni internazionali per tutelare i diritti dei cittadini di religione cattolica e cristiana in tutti i Paesi.

Esprime in proposito la sua soddisfazione per la nomina dell'europarlamentare italiano Mario Mauro a « Rappresentante personale per la promozione della tolleranza e la lotta al razzismo ed alla xenofobia, con focus particolare per la discriminazione contro i cristiani e i membri delle altre religioni », da parte del Presidente in esercizio dell'OSCE, il Ministro degli esteri greco Dora Bakyannis. All'onorevole Mauro ha fatto pervenire le sue congratulazioni e gli auguri di buon lavoro, anche a nome della Delegazione.

Ha incontrato poi il professor Peter Schatzer, Direttore dell'Ufficio regionale per il Mediterraneo e Capo missione per l'Italia dell'Organizzazione mondiale per le migrazioni, che segue da vicino le problematiche inerenti alle migrazioni nel nostro Paese.

Informa quindi che la prossima settimana, il 2 e 3 febbraio, sarà a Varsavia, insieme con l'onorevole Mantini, per incontrare il Direttore generale dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE, Ambasciatore Lenarcic. La missione a Varsavia è finalizzata ad approfondire i rilievi effettuati dall'ODIHR con riferimento alla legge elettorale e allo svolgimento delle elezioni del

13-14 aprile 2008 in Italia, ma anche, più in generale, a sviluppare il rapporto e la collaborazione con l'ODIHR, importante strumento di lavoro dell'OSCE.

Il successivo mercoledì 4 febbraio, alle 14, vi sarà un'audizione dell'Ambasciatore di Grecia a Roma, S.E. Charalambos Rocanas, che illustrerà il programma della Presidenza in esercizio dell'OSCE per il 2009.

Nel mese di marzo, dovrebbero svolgersi le elezioni in Moldovia, per le quali ha nominato il senatore Compagna relatore. Il prossimo 9-12 febbraio si recherà in Moldovia il Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, on. Joao Soares, che sarà accompagnato tra gli altri anche dal collega Mantini, che dovrebbe essere inserito tra i componenti della Commissione ad hoc sulla Moldovia.

Per il 25 marzo, in concomitanza con la visita ufficiale del Presidente Soares a Roma, si svolgerà presso la sala della Lupa, nel Palazzo di Montecitorio, un Convegno dal titolo: « L'architettura di sicurezza europea: ruolo attuale e futuro dell'OSCE ». Saranno invitati a partecipare i vertici governativi e parlamentari dell'Organizzazione, nonché i rappresentanti dei Governi e dei Parlamenti dei Paesi membri. Segnala inoltre l'intenzione di accompagnare il Presidente Soares nelle tre Agenzie delle Nazioni Unite con sede a Roma che si occupano di emergenze alimentari: l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il Programma alimentare mondiale (PAM) e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD).

Osserva infine che, in vista dell'organizzazione della riunione dell'Assemblea a Palermo nell'autunno del 2010, è opportuno attivarsi sin da ora per la predisposizione di tutto il necessario, per esempio con riferimento alle esigenze di sicurezza.

Laura ALLEGRINI (PdL), condivise le considerazioni del Presidente, osserva, riguardo al Convegno del prossimo 25 marzo, che anche in quella sede potrebbe essere affrontato il tema della sicurezza

alimentare, coinvolgendo i rappresentanti del mondo agricolo italiano. Rileva quindi, con riferimento al dibattito in corso sul ruolo dell'OSCE, come sia opportuno che la Delegazione italiana si attivi, anche nei suoi rapporti con le altre Delegazioni, per valorizzare il ruolo di un'istituzione che ha dimostrato tutta la sua utilità per gli equilibri della sicurezza europea.

Emerenzio BARBIERI (PdL), riferito che non potrà partecipare alla riunione di Vienna, rileva come, a suo avviso, la composizione delle delegazioni che partecipano alle diverse missioni non deve essere rigidamente ispirata al principio della rappresentanza di maggioranza ed opposizione, che determina un irrigidimento eccessivo ed un impedimento per la più ampia partecipazione di tutti i componenti la Delegazione alle diverse attività. Sottolinea quindi come alcune norme del Regolamento dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE non siano condivisibili: per esempio, l'articolo 45, in base al quale le proposte di modifica del regolamento devono essere depositate da almeno 11 membri, provenendo da almeno 3 paesi; ritiene che l'iniziativa di modifica regolamentare dovrebbe essere più libera e propone, a fini di mediazione, una modifica che preveda la proposta da parte di 10 membri provenienti da 2 paesi. Anche l'articolo 29, comma 2, in base al quale l'Assemblea vota sulle proposte di organizzazione delle discussioni senza dibattito non è condivisibile e contraria allo spirito del libero confronto. L'articolo 31, comma 2, prevede poi che l'Assemblea voti per appello nominale su richiesta di almeno un terzo dei membri, quorum che giudica eccessivamente elevato. Non condivide altresì la previsione di cui all'articolo 31, comma 3, secondo la quale il Presidente di ciascuna Delegazione nazionale annuncia il voto della Delegazione, chiedendosi infine la ragione per la quale per l'appello nominale si segua l'ordine alfabetico francese.

Nino RANDAZZO (PD) ringrazia il Presidente per le informazioni fornite, invi-

andolo a chiarire le sue osservazioni relativamente all'organizzazione della sessione autunnale di Palermo nel 2010.

Riccardo MIGLIORI, *presidente*, precisa che le sue considerazioni erano semplicemente ispirate dalla preoccupazione che tale organizzazione sia efficiente e rispondente alle esigenze, cosa che richiede di attivarsi sin da subito.

Massimo LIVI BACCI (PD) rileva con riferimento all'organizzazione della sessione di Palermo che bisognerebbe definire un programma per tappe da rispettare responsabilmente. Ritiene inoltre sia utile raccogliere la documentazione disponibile sui progetti di nuova architettura della sicurezza europea in vista del dibattito che si svolgerà a Vienna.

Claudio D'AMICO (LNP) condivide la proposta del senatore Livi Bacci relativamente all'opportunità di definire delle scadenze organizzative per la sessione autunnale del 2010 in Italia. Condivide altresì alcune delle osservazioni dell'onorevole Barbieri sul Regolamento dell'Assemblea dell'OSCE, su cui ritiene sia opportuna un'ulteriore riflessione da parte della Delegazione, che potrà eventualmente presentare proprie proposte di modifica.

Osserva quindi come, durante la riunione invernale di Vienna, si potrebbero porre le basi affinché la Delegazione italiana giunga successivamente, in vista della sessione annuale a Vilnius, a definire una comune posizione su un argomento condiviso. Osserva in proposito che le odierne dichiarazioni dell'onorevole Touadi, del PD, siano da lui condivise e possano ispirare posizioni comuni. Ritiene che anche la prospettata audizione del professor Schatzer potrebbe fornire utili elementi a tal fine. Sulle prossime missioni di osservazione elettorale esprime la propria disponibilità, richiamando in particolare l'esigenza di effettuare l'osservazione elettorale in Romania. In proposito invita il Presidente ad attivarsi affinché in quel paese siano approvate le norme necessarie per permettere l'ingresso degli osservatori nelle urne.

Riccardo MIGLIORI, *presidente*, ricorda che alla sessione di Astana è stata approvata una risoluzione in base alla quale ciascuno dei 56 paesi membri dell'OSCE deve predisporre le norme per accogliere le missioni di osservazione elettorale. Ciascun paese dovrà quindi approvare una normativa che assicuri la presenza dell'OSCE/ODIHR alle elezioni. Ciò riguarda peraltro anche l'Italia, che dal 2006 approva norme specifiche per consentire le osservazioni elettorali. Ritieni comunque opportuno non sollevare la questione con la Romania in termini bilaterali, ma in sede OSCE.

Emerenzio BARBIERI (PdL), rilevato come il Consiglio d'Europa svolga osservazioni elettorali anche fuori dall'area dei Paesi membri, invita il Presidente Migliori a farsi interprete delle osservazioni dell'onorevole D'Amico.

Luigi COMPAGNA (PdL) rileva che l'attuale fase critica dell'OSCE è collegata alla sua nascita come istituzione internazionale nata sul *fairplay* tra Russia e Occidente, in una situazione differente da quella presente.

Concorda quindi sulla necessità che l'OSCE sia presente nella maniera più ampia possibile in occasione delle elezioni. In merito alla sessione autunnale di Palermo, fa proprie le preoccupazioni del Presidente auspicando che tutte le competenti autorità locali siano coinvolte nell'organizzazione.

Matteo MECACCI (PD) invita il Presidente a fornire chiarimenti in ordine alla

possibilità di introdurre un argomento nel corso della discussione in Commissione a Vienna, anche in vista delle successive votazioni nella sessione annuale di Vilnius. Quanto all'organizzazione della sessione autunnale 2010 a Palermo, ritiene che ognuno debba responsabilmente lavorare per la sua buona riuscita: se ciò non avviene, si può anche eventualmente pensare a diverse ipotesi organizzative. Rivolgendosi all'onorevole D'Amico, osserva infine che il tema dell'immigrazione non sembra il migliore per trovare una posizione comune di tutti i componenti della delegazione italiana.

Riccardo MIGLIORI, *presidente*, ricorda che a Vienna non vi saranno votazioni ma potranno essere svolti interventi nelle sedi delle Commissioni per prospettare le linee delle risoluzioni che verranno presentate a Vilnius per le votazioni.

Claudio D'AMICO (LNP), rispondendo all'on. Mecacci, sottolinea che le sue osservazioni sono state ispirate ad odierne dichiarazioni di un deputato del PD, che possono essere condivise, in quanto suggeriscono di aiutare lo sviluppo dei paesi poveri senza sottrarre loro le migliori risorse umane.

Riccardo MIGLIORI, *presidente*, ringrazia i colleghi intervenuti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 21.15.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 2,62



16SMC0001270